



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Ordinario N. 15 del 21 Aprile 2021**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

##### DELIBERAZIONI

##### CONSIGLIO REGIONALE

##### CO.RE.COM. ABRUZZO

##### DELIBERAZIONE 08.04.2021, N. 20

Modifiche e integrazioni del Regolamento di organizzazione e di funzionamento del CORECOM Abruzzo pubblicato sul B.U.R.A. n. 39 del 21/07/2006. .... 6

##### DELIBERAZIONI

##### GIUNTA REGIONALE

##### DELIBERAZIONE 04.03.2021, N. 117

D.lgs. 152/2006 - Art. 272 - impianti e attività in deroga. Adozione Autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati: MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006; IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs 152/2006; IMPIANTI DI COMBUSTIONE connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; IMPIANTI Termici Civili aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW. .... 13

##### DELIBERAZIONE 15.03.2021, N. 133

PROGRAMMA DI AUTOSUFFICIENZA REGIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI ANNO 2021 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E DI RACCOLTA. .... 35

##### DELIBERAZIONE 31.03.2021, N. 188

L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Chieti. .... 75

##### DELIBERAZIONE 31.03.2021, N. 190

ACCORDO TRA LA REGIONE ABRUZZO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE PER EFFETTUARE TEST DIAGNOSTICI ANTIGENICI RAPIDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SARS-COV-2. .... 82

##### DETERMINAZIONI

##### DIRETTORIALI

#### GIUNTA REGIONALE

##### DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

##### DETERMINAZIONE 08.03.2021, N. DPG/36

Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Ulteriori disposizioni. Prolungamento periodo sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza. .... 94

## DETERMINAZIONI

## DIRIGENZIALI

## GIUNTA REGIONALE

## DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

## SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

## AUTORIZZAZIONE UNICA N. 225

## DETERMINAZIONE 16.02.2021, N. DPC025/72

Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare – Società Agricola Carpineto Sinello S.r.l.99

## DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

## SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

## DETERMINAZIONE 13.04.2021, N. DPE016/36

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza in data 06/02/2020 dell'Azienda Agricola Panella Emanuele, di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Luco dei Marsi di Mod. 0,02 (l/s 2) per uso industriale (lavaggio di prodotti agricoli). Cod. univ AQ/D/2165.....107

## DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

## SERVIZIO LAVORO

## DETERMINAZIONE 12.04.2021, N. DPG019/75

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 22 -COVID-19. AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE INTERESSATE - (RIF. VERBALE CICAS DEL 30/03/2020).....109

## SERVIZIO OCCUPABILITA'

## DETERMINAZIONE 12.03.2021, N. DPG020/145

POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.5 Priorità d'investimento 8i Intervento 5 Progetto 3 "Dote Comunità – Incentivi all'occupazione" – Approvazione I graduatoria candidature dal 25 novembre 2020 al 24 febbraio 2021. ....114

**PARTE II****Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

## CITTA' DI ORTONA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale - Seduta del 30/03/2021 n. 4-: PS-03-21 PERMESSO DI COSTRUIRE PER PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA FUNERARIA IN ZONA ARTIGIANALE - DITTA ONORANZE FUNEBRI MASCIANGELO TOMMASO e C. S.A.S. - VARIANTE AL PRG - ART.8 C.1, DPR 160/2010.....120

## E\_DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT\_1970668. Piano Resilienza 2019-2020, ricostruzione della linea elettrica in media tensione a 20 kV n.D52025422 denominata "Collecervino 1° Lotto".....127

RIF.: AUT\_2140212. Costruzione dell'elettrodotto in oggetto nel Comune di Pescara (PE). Il nuovo elettrodotto, che interesserà le Strade Comunali Via Rio Sparto e Via San Donato sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n. DN4/47 del 3/04/2002.....128

RIF.: AUT\_2207736. Costruzione di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/bt in Via Gabriele D'Annunzio nel Comune di Pescara (PE). Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/47 del 3/04/2002.....129

RIF.: AUT\_2217616. Realizzazione di una nuova linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 212 m in Via Villa Mazza e Strada sterrata nel COMUNE DI Pizzoli .....130

## PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

## ATTI DELLA REGIONE

## DELIBERAZIONI

**CONSIGLIO REGIONALE**

## CO.RE.COM. ABRUZZO

DELIBERAZIONE 08.04.2021, N. 20

**Modifiche e integrazioni del Regolamento di organizzazione e di funzionamento del CORECOM Abruzzo pubblicato sul B.U.R.A. n. 39 del 21/07/2006.****CO.RE.COM. ABRUZZO  
Comitato Regionale per le Comunicazioni****Deliberazione n. 20 del 08/04/2021****OGGETTO:** modifiche e integrazioni del Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Corecom Abruzzo pubblicato sul B.U.R.A. n. 39 del 21/07/2006.

L'anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di aprile, alle ore 11,00 presso gli Uffici del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
<b>Presidente</b>	Ricardo Chiavaroli	X		
<b>Componenti</b>	Roberta Galeotti	X		
	Gaetano Di Tommaso		X	

**IL COMITATO****VISTA** la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo, successivamente modificata ed integrata con la L.R. 8 gennaio 2015, n. 1, la L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 e da ultimo con la L.R. 2 marzo 2020, n. 8;**VISTO** il Regolamento interno di Organizzazione e Funzionamento pubblicato sul B.U.R.A. n. 39 del 21/07/2006;**CONSIDERATO** che nella seduta del 16/03/2021 il Comitato, in considerazione delle modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo della legge istitutiva del Corecom del 2001 e dei numerosi provvedimenti adottati dalle autorità nazionali e regionali in merito alle misure straordinarie volte al contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19, in forza dell'art. 11 della Legge istitutiva n. 45/2001, ha ritenuto necessario dare mandato alla struttura amministrativa di supporto di procedere alla opportuna revisione del su richiamato Regolamento interno;**VISTA** la bozza del nuovo Regolamento predisposta dalla Struttura conformemente alla Legge istitutiva del Corecom Abruzzo n. 45/2001 e ss.mm.ii.;**RITENUTO** di condividere le modifiche apportate al Regolamento interno di Organizzazione e Funzionamento;

Con il voto unanime dei presenti,

**DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di modificare il Regolamento interno di Organizzazione e Funzionamento pubblicato sul B.U.R.A. n. 39 del 21/07/2006, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato all'ufficio di supporto affinché provveda alla pubblicazione del nuovo Regolamento sul B.U.R.A.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) e sul sito internet del Corecom Abruzzo.

F.to Il Segretario Verbalizzante  
*Dott.ssa Michela LEACCHE*

F.to Il Presidente  
*dott. Ricardo CHIAVAROLI*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.

## **REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.COM. ABRUZZO**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 24 agosto 2001 n. 45 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)", per disciplinare le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle telecomunicazione e dell'informazione.

### **Art. 2 Definizioni**

Nel presente regolamento:

- a) l'espressione "L.r. 45/2001" indica la legge regionale 24 agosto 2001 n. 45 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)";
- b) l'espressione "legge 249/97" indica la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- c) l'espressione "Comitato" indica il Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Abruzzo;
- d) l'espressione "Corecom" indica i Comitati Regionali per le Comunicazioni;
- e) l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
- f) L'espressione "Presidente" indica il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Abruzzo.

## **TITOLO I**

### **SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 3 Svolgimento delle funzioni.**

1. Il Comitato ha sede in L'Aquila c/o Consiglio regionale, via M. Jacobucci, 4.
2. Il Comitato svolge le proprie funzioni collegialmente.
3. Per una migliore organizzazione il Presidente può designare fra i propri componenti i responsabili di funzioni specifiche, in particolare di quelle più ricorrenti.
4. Per le stesse finalità il Comitato, su proposta del Presidente, può istituire al proprio interno Commissioni di studio o Gruppi di lavoro per l'istruzione degli affari di sua competenza.
5. Resta salva la facoltà del Presidente di revocare le designazioni di cui al comma 3.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa assegnate in sede di approvazione del Programma di attività di cui all'art. 17 L.r. 45/2001, di soggetti e organismi pubblici e privati di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la normativa regionale vigente in materia di incarichi e consulenze.



**Art. 4 Funzioni del Presidente.**

1. Il Presidente:
  - rappresenta il Comitato;
  - convoca e presiede le riunioni, determina l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate e vigila sulla loro esecuzione;
  - cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità, con il Ministero dello Sviluppo Economico e con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo della comunicazione e dell'informazione;
  - adotta, in caso di necessità e urgenza o nei casi di delega espressa da parte del Comitato, i provvedimenti conseguenti che sono sottoposti al Comitato nella prima seduta utile per la relativa ratifica.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono svolte dal componente più anziano.

**Art. 5 Missioni.**

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.
2. Le missioni dei componenti del Comitato sono preventivamente autorizzate dal Presidente e di esse viene data informativa nelle sedute del Comitato.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i viaggi compiuti per la partecipazione alle sedute del Comitato dai componenti che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nelle località in cui si svolge la seduta.

**Art. 6 Trasparenza, partecipazione, accesso agli atti.**

1. Nell'esercizio delle proprie attività il Comitato si ispira ai principi e alle disposizioni sulla trasparenza e la partecipazione contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. e nelle ulteriori disposizioni vigenti in materia.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.
3. il Comitato ed, in particolare il Presidente, mantiene rapporti periodici con la sede regionale della RAI, con le emittenti locali, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiotelevisive private e con i loro consorzi, con le associazioni regionali degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le Pari Opportunità tra donna e uomo, con il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della regione Abruzzo, con l'Ordine regionale dei giornalisti, con le associazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori dell'informazione, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con le categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre l'audizione dei soggetti di cui sopra o il deposito presso la Struttura amministrativa di Supporto di memorie scritte.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3 possono essere invitati a partecipare, in veste di uditori o di relatori, a seconda dello specifico campo d'intervento, alle iniziative pubbliche promosse dal Comitato.

**Art. 7 Programmazione dell'attività.**

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite il Comitato adotta entro il 15 settembre di ogni anno, sulla base delle competenze derivanti dalla normativa statale, regionale, dell'Autorità e delle richieste o indicazioni pervenute da parte dei soggetti pubblici o privati aventi titolo, il Programma delle attività per l'anno successivo.
2. Resta salva la competenza del Comitato ad inserire nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare gli adempimenti successivamente sopravvenuti.
3. Il Programma contiene, suddivise per ciascuna delle voci di spesa in cui si articolano i capitoli del Bilancio del Consiglio regionale assegnati al Comitato, le relative previsioni di fabbisogno finanziario.
4. Il Programma di attività adottato dal Comitato viene trasmesso dal Presidente al Consiglio Regionale. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio Regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie che viene allegata a quella del Consiglio Regionale.
6. Il Comitato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale.

**Art. 8 Responsabile della struttura.**

1. Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni di Segretario del Comitato e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 14 settembre 1999 n. 77, egli risponde al Comitato.
2. Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni previste in generale dalla legge regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 5-6 legge regionale n.77/1999.

In tale ambito il dirigente responsabile:

- a) provvede alla direzione delle unità organizzative, alla organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- b) partecipa alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidente;
- c) cura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato e assume i relativi impegni di spesa;
- d) stipula contratti di consulenza e collaborazione sulla base egli indirizzi, dei programmi e delle decisioni del Comitato, secondo la normativa nazionale e regionale.

## TITOLO II SEDUTE E DELIBERAZIONI

**Art. 9 Luogo delle sedute.**

1. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede di L'Aquila. Su disposizione del Presidente esse possono altresì svolgersi in un'altra sede o attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

**Art. 10 Convocazione e ordine del giorno.**

1. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente: la convocazione contiene il giorno, l'ora, la sede e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il Comitato è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata di almeno un componente, su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale, o del Presidente della Giunta regionale o, per ciò che concerne le funzioni delegate dall'Autorità, del Presidente dell'Autorità stesso.
3. Ciascun componente, all'inizio del mandato ed in qualsiasi altro momento, indica alla struttura uno o più recapiti presso cui intende ricevere le comunicazione o documentazione che il Presidente o gli uffici debbano inviargli.
4. La convocazione della seduta è accompagnata di norma dalla documentazione relativa agli affari iscritti all'ordine del giorno. Qualora ragioni di riservatezza, praticità o economia rendano inopportuno l'invio della stessa assieme alla convocazione, la documentazione è a disposizione dei componenti presso la Struttura di Supporto dal giorno precedente quello della riunione.
5. La convocazione della seduta deve essere inoltrata ai componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato a mezzo posta elettronica. L'eventuale disdetta della seduta va comunicata almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta con qualsiasi mezzo. In casi straordinari di necessità e urgenza il Comitato può essere convocato in seduta straordinaria con preavviso di 24 ore.
6. L'ordine del giorno può essere integrato da un argomento la cui iscrizione sia stata richiesta da almeno un componente del Comitato che può farlo pervenire anche durante lo svolgimento della seduta.

#### **Art.11 Sedute del Comitato e pubblicità delle sedute**

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un componente.
2. Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 10 della L.r. n° 45/2001 la seduta è valida con la presenza dei due componenti;
3. La seduta si considera deserta se, trascorsi trenta minuti dall'orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala delle riunioni la maggioranza dei componenti del comitato.
4. Il Presidente mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.
5. Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente o da un Relatore da lui designato. Il Relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della struttura, provvede a istruire l'argomento, ad introdurne la discussione e a formulare le relative conclusioni.
6. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
7. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere la partecipazione, a fini informativi e istruttori, di persone estranee che possono partecipare alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente.

#### **Art. 12 Assenze**

1. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente e provvedono in ogni caso a documentare la causa dell'assenza attraverso apposita documentazione.
2. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R 45/2001ss.mm.ii.- e cioè di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive oppure ad un numero sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare – il Presidente provvede tempestivamente a darne notizia al Presidente del Consiglio Regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti.

**Art. 13 Verbale**

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale che riporta i componenti presenti e assenti, l'ordine del giorno con le eventuali integrazioni, gli elementi essenziali della discussione svolta sugli argomenti all'ordine del giorno, le decisioni adottate e le relative motivazioni.
2. Il verbale delle sedute è redatto dal dirigente responsabile della struttura amministrativa di supporto, che partecipa di norma alle sedute, o da un funzionario da lui delegato.
3. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata al componente designato dal Presidente.
4. I componenti possono far inserire nel verbale brevi dichiarazioni, dandone lettura e consegnandone il testo all'estensore.
5. I verbali sono approvati nella seduta successiva, sono sottoscritti dal Presidente della seduta cui si riferiscono e dall'estensore e sono raccolti e conservati a cura della struttura amministrativa di supporto.

**Art. 14 Deliberazioni del Comitato**

1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. In casi eccezionali e motivati l'organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta in cui sono state approvate e dal dirigente responsabile della struttura amministrativa di supporto.

**TITOLO III****MODIFICHE, INTEGRAZIONI E NORMATIVA DI RINVIO****Art. 15 Modifiche**

Ogni proposta di modifica del presente Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza dei Componenti.

**Art. 16 Normativa di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legge 249/97, alla l.r. n. 45/2001 e alla normativa statale e regionale.

**Art. 17 Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il Presente regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e sul sito istituzionale del Corecom.

---

**DELIBERAZIONI**

---

**GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 04.03.2021, N. 117

**D.Lgs. 152/2006 - Art. 272 - impianti e attività in deroga. Adozione Autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati: MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006; IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs 152/2006; IMPIANTI DI COMBUSTIONE connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; IMPIANTI Termici Civili aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW.**

DGR 117 del 4.03.2021

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Art. 272 - impianti e attività in deroga. Adozione Autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:  
MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006;  
IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs 152/2006;  
IMPIANTI DI COMBUSTIONE connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;  
IMPIANTI Termici Civili aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW.

GIUNTA REGIONALE

---

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*Riunione di Giunta del **4 Marzo 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	<b>EMANUELE IMPRUDENTE</b>	Presente
	<b>NICOLA CAMPITELLI</b>	Presente
	<b>DANIELE D'AMARIO</b>	Presente
	<b>GUIDO QUINTINO LIRIS</b>	Presente
	<b>PIETRO QUARESIMALE</b>	Presente
	<b>NICOLETTA VERI'</b>	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Dirigente del Servizio  
(Avv. Daniela Valenza)  
*Firmato digitalmente*



## GIUNTA REGIONALE

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 – Art. 272 - impianti e attività in deroga. Adozione Autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:

- a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006;
- b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs 152/2006;
- c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- d) **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW;

### LA GIUNTA REGIONALE

#### PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (*norme in materia ambientale*) provvede al riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale, in particolare, la *Parte Quinta* del citato D.lgs. stabilisce le *norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera* e disciplina gli specifici regimi autorizzativi per gli stabilimenti, attività ed impianti che producono emissioni in atmosfera;
- l'art. 268 - definizioni - del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla lettera ff), definisce **impianto di combustione**: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, mentre alla lettera gg-bis) - introdotto con il D.lgs. 183/2017 - definisce **medio impianto di combustione**: *l'impianto di combustione di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla parte Quinta*
- l'art. 272 – Impianti e attività in deroga - comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., stabilisce che l'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, e che, al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco;
- l'art. 273-bis - Medi impianti di combustione – del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto con il D.lgs. 183/2017 - prevede che gli stabilimenti in cui sono ubicati *medi impianti di combustione* sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, che comunque possono essere oggetto

di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis e stabilisce, al comma 10, lettera q-bis), che *"non costituiscono medi impianti di combustione gli impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni"*;

- la lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 183/2017, considera, ai sensi dell'art. 272, comma 1, non sottoposti ad autorizzazione le emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico gli *"impianti di combustione, connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio"*;
- la lettera II) della parte II all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale quelli nei quali siano presenti impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- l'art 282, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sottopone alle disposizioni del titolo I della Parte quinta gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW;
- la Parte IV-bis dell'allegato I del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. riporta gli Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili;
- l'art. 273-bis, comma 11 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. stabilisce che presso ciascuna autorità competente è tenuto, con le forme da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'art. 284, commi 2-bis e 2-ter, nonché i dati relativi alle modifiche di tali impianti;
- la L. 18 aprile 2005, n. 62 "Legge comunitaria 2004" stabilisce il principio che gli oneri relativi a prestazioni e controlli sono a carico dei richiedenti;
- con D.G.R. 25 maggio 2007, n. 517, a seguito dell'emanazione del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha riordinato e riorganizzato la modulistica e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e stabilito i criteri per l'adozione da parte delle province delle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2 del citato decreto;
- con Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32, ha disposto il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014, riacquisendo le funzioni in materia di emissioni in atmosfera;
- con D.G.R. 27 aprile 2018, n. 265, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha adottato n. 36 autorizzazioni di carattere generale, per gli impianti e le attività di cui alla parte II, dell'allegato IV, alla Parte Quinta, dello stesso Decreto, approvando altresì la modulistica necessaria ai fini dell'adesione, della voltura e della vidimazione dei registri delle emissioni;
- con D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha adottato le autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattive di Cava e trasporto, per gli stabilimenti in cui si svolgono le Attività di Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200t/giorno e per gli stabilimenti con attività di plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50Kg/g. D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152.



- con Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64, all'art. 5 lettera d) ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) il compito di *fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione di direttive tecniche, linee guida e dei programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale;*
- con D.G.R. 6 settembre 2003, n. 749 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;

**PRESO ATTO** delle risultanze del Tavolo tecnico, attivato dall'Ufficio Autorizzazione Emissioni, A.U.A. PE - CH, con la partecipazione dell'A.R.T.A. e la condivisione dall'ASL e dalle associazioni di categoria interessate, riassunte nell'allegato documento tecnico denominato "**Autorizzazione di carattere generale - Attività in deroga – D.lgs. 152/06, art.272 c. 2 - RA 03 - STABILIMENTI CON:**

- a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006 - di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, *inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta;*
- b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs. 152/2006 - aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;
- c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - funzionanti uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio;
- d) **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW;"

**EVIDENZIATO**, altresì, che l'art. 272, comma 3, VII capoverso, del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come novellato dall'art. 5, comma 1, del successivo D.lgs. 15 novembre 2017, n. 183, dispone che "*L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione.*";

**RILEVATO** che il D.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 ha introdotto la nuova possibilità per le autorità competenti, con priorità per gli stabilimenti di cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate nella Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli:

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sovraesposto:

- **opportuno** regolamentare la gestione delle emissioni provenienti dalle sovra richiamate attività produttive al fine di migliorare la qualità dell'aria ambientale e di concorrere alla semplificazione e facilitazione delle procedure autorizzative ai sensi del novellato richiamato art. 272, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- **di dover adottare**, conseguentemente, l'**autorizzazione di carattere generale denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:**
  - a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006 - di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, *inclusi i motori*

e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta;

- b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs. 152/2006 - aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;
- c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - funzionanti uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio;
- d) **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW;"

con le specifiche tecniche contenute *nell'Allegato 1*.

- **di dover stabilire** che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale si fa riferimento a quanto regolamentato dalla DGR 27 aprile 2018, n. 265;
- **opportuno**, altresì, precisare, a recepimento del richiamato art. 272, comma 3, 7° capoverso, del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come novellato dall'art. 5, comma 1, del successivo D.lgs. 15 novembre 2017, n. 183, che le autorizzazioni generali si applicano a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione;
- **di dare atto** che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale sono dovuti gli oneri così come determinati con D.G.R. 26 aprile 2006, n. 436 e riepilogati nella Scheda denominata "Spese istruttorie Amministrative", Allegato E della D.G.R. 599 del 14/10/2019;
- **di dover integrare**, conseguentemente, l'elenco delle autorizzazioni di carattere generale riportate nella DGR 27 aprile 2018, n. 265:
- **di dare atto**, altresì, così come previsto dal novellato art. 272, comma 3 del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che *"alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio, prevista all'articolo 269, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa"*;

**DATO ATTO** che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

**VISTA** la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77

**PRESO ATTO CHE:**

- il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, competente nella materia trattata nella presene proposta, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia;
- il Direttore del Dipartimento, sulla base del parere di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

## A VOTI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

## D E L I B E R A

- 1) **Di adottare l'autorizzazione di carattere generale denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:**
  - a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, *inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta;*
  - b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;
  - c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se **alimentati a gasolio**;
  - d) **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW.
- 2) **Di approvare l'allegato 1 contenente le specifiche tecniche dell'autorizzazione di carattere generale denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui al punto 1.**
- 3) **Di stabilire** che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale si fa riferimento a quanto regolamentato dalla DGR 27 aprile 2018, n. 265.
- 4) **Di integrare** l'elenco delle autorizzazioni di carattere generale riportate nella DGR 27 aprile 2018, n. 265 con l'autorizzazione RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:
  - a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006 - di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, *inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta;*
  - b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs. 152/2006 - aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;
  - c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - funzionanti uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio;
  - d) **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW".
- 5) **Di stabilire** che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale si fa riferimento a quanto regolamentato dalla DGR 27 aprile 2018, n. 265.
- 6) **Di precisare**, che le autorizzazioni generali si applicano a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione.

- 7) **Di dare atto** che per l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale sono dovuti gli oneri così come determinati con D.G.R. 26 aprile 2006, n. 436 e riepilogati nella Scheda denominata "Spese istruttorie Amministrative", Allegato E della D.G.R. 599 del 14/10/2019.
- 8) **Di dare atto**, altresì, così come previsto dal novellato art. 272, comma 3 del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che: "alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio, prevista all'articolo 269, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa".
- 9) **Di demandare** al Servizio DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento e, fermo restante i criteri generali, per comprovate esigenze di operative, l'aggiornamento della modulistica.
- 10) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: AUTORIZZAZIONE EMISSIONI, A.U.A. PE-CH

L'Estensore

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

\_\_\_\_\_ f.to elettronicamente \_\_\_\_\_  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

\_\_\_\_\_ f.to elettronicamente \_\_\_\_\_  
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Ing. Salvatore Corroppo

\_\_\_\_\_ f.to Digitalmente \_\_\_\_\_  
(firma)

Il Direttore Regionale  
Arch. Pierpaolo Pescara

\_\_\_\_\_ f.to Digitalmente \_\_\_\_\_  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Arch. Nicola Campitelli

\_\_\_\_\_ f.to Digitalmente \_\_\_\_\_  
(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Segretario della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

=====

*Segue Allegato*



GIUNTA REGIONALE

## Allegato 1

### specifiche tecniche dell'autorizzazione di carattere generale denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:

- a) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006** - di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, *inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta;*
- b) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs. 152/2006** - *aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;*
- c) **IMPIANTI DI COMBUSTIONE connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** - *funzionanti per un periodo uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio;*
- d) **IMPIANTI Termici Civili aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW;**

## AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. La presente autorizzazione ai sensi all'art. 272, commi 2, 3 e **3bis** e art. 273-bis, Parte Quinta, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si applica agli stabilimenti in cui sono ubicati, anche insieme ad altri impianti:
  - 1.1.1. **RA 03a)** - **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta (*compreso gli impianti di cogenerazione e la trigenerazione*);
  - 1.1.2. **RA 03b)** - **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni (*compreso gli impianti di cogenerazione e la trigenerazione*);
  - 1.1.3. **RA 03c)** - **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio;
  - 1.1.4. **RA 03d)** - **IMPIANTI Termici Civili** aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10MW e inferiore a 50 MW;

- 1.2. Per le definizioni si rimanda alla Parte Quinta Titolo I e II del D.lgs. 152/06 s.m.i..
- 1.3. **Per la domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale si deve utilizzare il modello Allegato A**

## 2. REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI

- 2.1. **La costruzione di un impianto di combustione o di un medio impianto termico civile o di un impianto di combustione deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del D.lgs. 152/2006.**
- 2.2. La velocità dei fumi, emessi dal singolo punto di emissione, relativa al massimo carico termico ammissibile, deve essere:
  - 2.2.1. per caldaie > 10 m/s;
  - 2.2.2. per motori e a turbine > 15 m/s;
  - 2.2.3. per impianti a biomasse solide > 11 m/s.
- 2.3. Qualora un medio impianto di combustione o medio impianto termico civile o impianto di combustione, risulta ampliato attraverso l'installazione di una o più nuove unità, a queste vanno applicati i valori limite **previsti per i nuovi impianti**".
- 2.4. Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, gli impianti di combustione, i medi impianti di combustione e i medi impianti termici civili che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, ad un solo punto di emissione.
- 2.5. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati.
- 2.6. La valutazione relativa alla convogliabilità deve tener conto dei criteri previsti dall'art. 270 del D.lgs. 152/2006.
- 2.7. La presente autorizzazione è ammissibile anche insieme alle altre autorizzazioni di cui all'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06, adottate dalla Regione Abruzzo.
- 2.8. Sono fatte salve tutte le norme relative agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura.

## 3. AUTORIZZAZIONE ALLO STABILIMENTO IN CUI SONO UBICATI MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE O IMPIANTI DI COMBUSTIONE O IMPIANTI TERMICI CIVILI CHE SONO IN FUNZIONE PER PIÙ DI 500 ORE OPERATIVE ALL'ANNO

### 3.1. **SCHEMA DI FLUSSO**

- 3.1.1. Deve essere rappresentato in uno schema di flusso il/i ciclo/i lavorativo/i svolto/i complessivamente nello stabilimento completo di indicazione dei punti di emissione contrassegnati con numero progressivo
  - 3.1.1.1. E1, E2,....., En - per i punti soggetti ad autorizzazione
  - 3.1.1.2. E(NSA)1, E(NSA)2,....., E(NSA)n - per i punti non soggetti ad autorizzazione).
- 3.1.2. Lo schema di flusso è allegato alla Relazione Tecnica Semplificata di cui costituisce parte integrante.

**3.2. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

3.2.1. Per i medi impianti di combustione o impianti di combustione o impianti termici civili, indicare i dati elencati nella Parte IV-bis, dell'allegato I, alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006:

3.2.2. **IMPIANTI DI COMBUSTIONE<sup>1</sup>****1) Riferimento QRE del \_\_\_\_\_ Punto emissione \_\_\_\_\_ - Descrizione \_\_\_\_\_**

Motore/Turbina (*)	Combustibile (**)	Quantitativi (t/anno)	Potenza termica nominale (MWt)	Numero previsto di ore operative annue (ore)	Carico medio di processo (%)(***)	Data di messa in esercizio (****)

**2) Riferimento QRE del \_\_\_\_\_ Punto emissione \_\_\_\_\_ - Descrizione \_\_\_\_\_**

Motore/Turbina (*)	Combustibile (**)	Quantitativi (t/anno)	Potenza termica nominale (MWt)	Numero previsto di ore operative annue (ore)	Carico medio di processo (%)(***)	Data di messa in esercizio (****)

**3) Riferimento QRE del \_\_\_\_\_ Punto emissione \_\_\_\_\_ - Descrizione \_\_\_\_\_**

Motore/Turbina (*)	Combustibile (**)	Quantitativi (t/anno)	Potenza termica nominale (MWt)	Numero previsto di ore operative annue (ore)	Carico medio di processo (%)(***)	Data di messa in esercizio (****)

**4) Riferimento QRE del \_\_\_\_\_ Punto emissione \_\_\_\_\_ - Descrizione \_\_\_\_\_**

Motore/Turbina (*)	Combustibile (**)	Quantitativi (t/anno)	Potenza termica nominale (MWt)	Numero previsto di ore operative annue (ore)	Carico medio di processo (%)(***)	Data di messa in esercizio (****)

(\*\*\*) Dichiarare solo per i medi impianti di combustione e impianti di combustione

(\*\*\*\*) Allegare la documentazione che prova che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti, degli impianti di combustione esistenti, dei medi impianti termici civili esistenti, è antecedente al 20 dicembre 2018 e la dichiarazione che le condizioni di esercizio non sono mutate rispetto al precedente titolo autorizzativo, in proprio possesso. Per quelli nuovi compilare la comunicazione di messa in esercizio.

**NB la presente autorizzazione di carattere generale di applica anche agli impianti di Cogenerazione e trigenerazione per la produzione di energia meccanica, trasformata in energia elettrica e di calore, utilizzabile nei per processi produttivi-industriali. (da 1MW e inferiore a 3 MW rientra nella presente autorizzazione generalizzata)**

<sup>1</sup> Riportare i dati relativi a tutti i medi impianti di combustione / impianti di combustione / impianti termici civili presenti nello stabilimento



### 3.3. **QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI (QRE)**

- 3.3.1. Alla **domanda** di adesione deve essere allegata, come parte integrante della Relazione Tecnica semplificata il QRE come specificato nell'Allegato B.
- 3.3.2. Devono essere riportati tutti i punti di emissione rappresentati nello schema di flusso, allegato alla relazione tecnica, del ciclo lavorativo svolto complessivamente nello stabilimento con l'indicazione dei numeri progressivi così specificati al punto 3 riepilogati:

### 3.4. **Deve esserci perfetta corrispondenza tra la Relazione Tecnica Semplificata, lo Schema di Flusso e il QRE.**

## 4. **AUTORIZZAZIONE ALLO STABILIMENTO IN CUI SONO UBICATI MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE O IMPIANTI DI COMBUSTIONE O IMPIANTI TERMICI CIVILI CHE NON SONO IN FUNZIONE PER PIÙ DI 500 ORE OPERATIVE ALL'ANNO**

- 4.1. I medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, sono esentati dall'obbligo di adeguarsi ai pertinenti valori limite di emissione previsti dall'allegato I alla parte Quinta. Essi devono comunque rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di adesione all'autorizzazione di carattere generale. **Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di adesione, il gestore presenta all'autorità competente e all'ARTA, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente;**
- 4.2. I medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni, sono esentati dall'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dall'allegato I alla parte Quinta. Essi devono comunque rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm<sup>3</sup>. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva a quella di adesione all'autorizzazione di carattere generale ed ai due anni civili seguenti. **Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di adesione, il gestore presenta all'autorità competente e all'ARTA, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.**
- 4.3. Nella domanda di autorizzazione di adesione deve essere inserito l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative (**Allegato A**);

## 5. **GRUPPI ELETTROGENI O MOTORI DI EMERGENZA**

- 5.1. I gruppi elettrogeni o motori di emergenza nuovi (in linea con le nuove tecnologie sostenibili), sono esentati dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I parte Quinta a condizione che il gestore disponga di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006;
- 5.2. L'esonero è ammesso solo se la dichiarazione riporta le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e le altre informazioni necessarie a rispettare i valori limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalità di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile e i sistemi di regolazione;
- 5.3. Il gestore deve conservare evidenza in impianto dell'effettuazione delle manutenzioni previste e dei periodi di funzionamento per almeno 3 anni.

## 6. TRASFERIMENTO IMPIANTO

- 6.1. Il Trasferimento di un Impianto autorizzato comporta sempre una nuova istanza di autorizzazione.

## 7. MODIFICA DI UN IMPIANTO

- 7.1. Il Progetto di modifica di un impianto deve sempre riportare, a confronto, lo stato di fatto autorizzato e quello proposto come modifica, oltre ai termini previsti per la realizzazione della stessa.

## 8. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 8.1. Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
- 8.2. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- 8.3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- 8.3.1. Idonei punti di campionamento, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, per gli impianti superiori a 15 MW, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
- 8.3.2. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, altresì, la sezione di campionamento deve essere accessibile ed agibile con le necessarie condizioni di sicurezza per le operazioni di rilevazione.
- 8.3.3. La velocità dei fumi, emessi dal singolo camino o dalla singola canna, relativa al massimo carico termico ammissibile, deve essere:
- 8.3.3.1. per caldaie > 10 m/s;
- 8.3.3.2. per motori e turbine > 15 m/s;
- 8.3.3.3. per impianti a biomasse solide > 11 m/s.
- 8.4. Indicazioni su Campionabilità ed accesso in sicurezza ai punti di emissione
- 8.4.1. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche).
- 8.4.2. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- 8.5. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (*ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva*), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi possono essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

## 9. CRITERI DI MANUTENZIONE

- 9.1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto, oggetto della presente autorizzazione, devono essere definite nella procedura operativa secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso / manutenzione o assimilabili) e registrate su un registro tenuto dall’Azienda con le seguenti indicazioni:
- 9.1.1. la data e N°. di effettuazione dell’intervento;
- 9.1.2. il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- 9.1.3. la descrizione sintetica dell’intervento;
- 9.1.4. l’indicazione dell’autore dell’intervento.
- 9.2. Il registro deve essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.

#### 10. EVENTUALE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO:

Macchinari Connessi	Impianto di abbattimento ed efficienza di abbattimento
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Sigl<sup>NO</sup></div> a... <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Si</div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Sigl<sup>NO</sup></div> a... <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Si</div>
Data	Timbro della ditta firma del gestore

#### 11. MESSA IN ESERCIZIO E A REGIME

- 11.1. Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa.
- 11.2. Se non comunicata in sede di domanda di adesione, la data di messa in esercizio deve essere comunicata alla Regione, al Comune, alla ASL e al Dipartimento ARTA competenti per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni.
- 11.3. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
- 11.4. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale:
- 11.4.1. dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- 11.4.2. dovrà essere indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- 11.4.3. La proroga s’intende concessa qualora l’autorità competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 11.5. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell’adesione all’autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione della messa in esercizio

- 11.6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione il gestore dovrà trasmettere alla Autorità competente, al Comune e al Dipartimento ARTA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
- 11.7. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Autorità competente, al Comune e al Dipartimento ARTA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

## 12. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- 12.1. Dalla **data** di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
- 12.2. Il ciclo di campionamento deve permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni dell'attività secondo le modalità indicate nel successivo punto 15.
- 12.3. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti per territorio.
- 12.4. Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza Annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; gli esiti analitici devono essere tenuti a disposizione presso l'Impianto.
- 12.5. Il gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, sempre per attività in deroga, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti per territorio.

## 13. LIMITI DI EMISSIONE

- 13.1. Il limite si intende rispettato se, nel corso della verifica, la concentrazione calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto non supera il valore limite di emissione;
- 13.2. I valori limite, per gli impianti per cui è previsto un monitoraggio in continuo SAE sono espressi come media giornaliera e media oraria, come definite nell'Allegato VI alla Parte Quinta al D.lgs. 152/06 e smi.
- 13.3. Il limite si intende rispettato se:
- 13.3.1. Le medie giornaliere non superano i valori di emissione indicati nelle tabelle;
- 13.3.2. Nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione indicati di un fattore superiore a 1,25.
- 13.4. I requisiti e le prescrizioni funzionali dei SAE sono definiti nei paragrafi 3 e 5 di cui all'allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs 152/06, "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni".

## 14. METODOLOGIA ANALITICA

- 14.1. Le **rilevazioni** volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

14.2. I metodi ammessi ai fini degli autocontrolli definiti dalle norme tecniche, ad oggi in uso per gli inquinanti disciplinati dalla presente autorizzazione sono i seguenti, riferiti alla versione più aggiornata

- NOx - UNI EN 14792;
- CO - UNI EN 15058
- Polveri - UNI EN 13284-1;
- COT - UNI EN 12619
- Metano - UNI EN ISO 25140
- NH3 - UNI EN ISO 21877
- HCl - UNI EN 1911;
- SOx - UNI EN 14791;

In linea generale, le metodiche devono essere scelte secondo le priorità indicate dell'art. 271 comma 17 del D.lgs. 152/06. Qualora le dimensioni dei punti di emissione non permettano l'uso di metodiche CEN, dovranno comunque essere utilizzate metodiche ufficiali.

14.3. Si ricorda in ogni caso che:

- 14.3.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- 14.3.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati, come da QRE, mediante apposizione di idonee segnalazioni indelebili.

14.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- 14.4.1. Portata di aeriforme, espressa in m<sup>3</sup>/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
- 14.4.2. Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m<sup>3</sup> riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
- 14.4.3. Temperatura dell'effluente in °C, nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

## 15. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

15.1. Il gestore deve conservare, per tutta la durata della autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell'Autorità competente per il controllo copia della documentazione, i certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

15.2. **I medi impianti di combustione / impianti di combustione / impianti termici civili, devono rispettare, in base al combustibile utilizzato, i valori limiti di emissione previsti per specifiche tipologie di impianti, di cui alla Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta, della normativa vigente.**

15.3. Gli **impianti** devono rispettare inoltre i valori limite più restrittivi e le misure **previste dai piani e dai programmi della qualità dell'aria.**

15.4. - Gli **impianti**, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto Aria-Combustibile

## 16. CONSIDERAZIONI AMMINISTRATIVE

16.1. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n.152/2006, ai fini della possibilità di installare l'impianto o avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

16.2. Il **Comune** interessato, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che

richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda può chiedere alla Regione, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso la Regione, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicare al gestore, decide in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione in deroga entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda ha facoltà di presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria.

- 16.3. Non possono aderire alla presente autorizzazione in via generale tutti quegli "stabilimenti" ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall'articolo 272 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. Pertanto, in tal caso, gli stessi devono accedere alla procedura ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (AUA).
- 16.4. Per il rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente (ai sensi del dell'art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/2006) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza prevista sempre dal comma 3 sopracitato, corredata dai documenti prescritti oppure far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
- 16.5. La presente autorizzazione deve seguire quanto previsto dall'Art. 272 del D.lgs. n. 152/2006 con l'obbligo, da parte del gestore dell'Impianto, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

**SI RICORDA CHE IL GESTORE DEGLI STABILIMENTI IN CUI SONO UBIICATI MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ARCHIVIA E CONSERVA PER ALMENO SEI ANNI SUCCESSIVI DALLA DATA DI ENTRATA DELL'AUTORIZZAZIONE, PER CIASCUN MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE, SULLA BASE DELLO SCHEMA PREVISTO ALL'APPENDICE 4-BIS AI SENSI DEL PUNTO 5-BIS-2 DELL'ALLEGATO VI ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA D. LGS 152/2006.**







- b) Di impegnarsi a rispettare i valori limite più restrittivi e le misure previste dai piani e dai programmi della qualità dell'aria
- c) **Di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale**, negli specifici allegati tecnici che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.
- d) **Che** i dati e gli allegati riportati nella domanda sono veritieri.
- e) Di essere consapevole che il mancato rispetto di una delle condizioni previste dalle condizioni di ammissibilità all'adesione all'autorizzazione di carattere generale, alle condizioni specifiche dell'autorizzazione di carattere generale adotta con la DGR \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della regione Abruzzo, alla documentazione tecnica presentata e della normativa vigente è considerata come assenza di autorizzazione.
- Che gli Impianti di Combustione NON SONO IN FUNZIONE PER PIÙ DI 500 ORE OPERATIVE ALL'ANNO.

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE**  
(prevista la firma digitale)

#### **ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) Relazione tecnica Semplificata
- 2) Schema di Flusso
- 3) Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie amministrative di 100,00 €.
- 4) Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
  - a) il perimetro dello stabilimento
  - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn) layout – impiantistico;
  - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione di depurazione e di convogliamento;
  - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2, ..., En), compreso quelli corrispondenti ad attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del D. Lgs 152/2006 (E(NSA)1, E(NSA)2, ..., E(NSA)n)
  - e) I ricambi d'aria
  - f) Altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza 50m;  
*\* la destinazione d'uso degli edifici deve essere verificata dal Comune;*
  - g) Distanza degli edifici del punto f dallo stabilimento.
- 5) Stralcio urbanistico vigente con ubicazione del sito e legenda di zonizzazione.
- 6) Progetto di modifica (se ricorre) con descrizione ed illustrazione dello stato di fatto e dello stato proposto;
- 7) Schede tecniche degli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera;
- 8) Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) secondo modello allegato

NB Qualsiasi dato richiesto in forma cogente dalla normativa di settore e non fornito dal gestore, dovrà essere opportunamente e tecnicamente giustificato.

Allegato B

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**

Ditta _____ ragione sociale _____ Sede Operativa _____ indirizzo _____ Attività in deroga _____ Normativa e Lettera di riferimento _____		Data _____		Pag. _____ di _____									
Punto di emissione numero	Provenienza	Durata emissioni		Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [µg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h) (Kg/anno)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o m x m)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno (s% previsto)		
		[Giorni/anno]	[Giorno]										
E 1													
E ...													
E(NSA)1		Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi di Art. 272, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006...lettera.....											
E(NSA)....		Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi di Art. 272, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006...lettera.....											
(*) C= Cicione A.U = Abbattitore a umido A.D = Adsorbitor F.T = Filtro a tessuto		A.U.V = Abbattitore a umido Venturi A.S = Assorbitor P.E = Precipitatore elettrostatico P.C = Posticombustore catalitico P.T = Posticombustore termico		Altri (specificare): _____ _____ _____								Timbro e firma del Gestore _____ prevista anche firma digitale _____ Timbro e firma del Tecnico abilitato _____ prevista anche firma digitale _____	

DELIBERAZIONE 15.03.2021, N. 133

**PROGRAMMA DI AUTOSUFFICIENZA REGIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI ANNO 2021 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E DI RACCOLTA.**

**DGR n. 133 del 15.03.2021**

OGGETTO: PROGRAMMA DI AUTOSUFFICIENZA REGIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI ANNO 2021 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E DI RACCOLTA.

GIUNTA REGIONALE

---

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **15 Marzo 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	<b>EMANUELE IMPRUDENTE</b>	Presente
	<b>NICOLA CAMPITELLI</b>	Presente
	<b>DANIELE D'AMARIO</b>	Presente
	<b>GUIDO QUINTINO LIRIS</b>	Presente
	<b>PIETRO QUARESIMALE</b>	Presente
	<b>NICOLETTA VERI'</b>	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta  
(Avv. Daniela Valenza)  
*Firmato digitalmente*



## GIUNTA REGIONALE

Seduta in data ..... Deliberazione N. ....

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente .....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario .....

### OGGETTO

**PROGRAMMA DI AUTOSUFFICIENZA REGIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI ANNO 2021 -  
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE  
E DI RACCOLTA**

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" che all'art. 11, comma 1 (Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali) stabilisce che *"In considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, la presente legge definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali"*.

**VISTO** l'art 11, comma 2 della legge 219/05 che, in attuazione dei principi generali sanciti al citato comma 1), stabilisce che a livello regionale e *"viene definito annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intraregionale ed interregionale ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari"* e *"sono attivati programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria"*;

**VISTA** l'articolo 6, comma 1, lettera c) della citata legge n. 219/05, che stabilisce che *"Con uno o più accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento*

e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 ed ai principi generali di cui all'articolo 11 della medesima legge”;

**VISTO** l'Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”;

**RICHIAMATO** il decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013 con il quale è stato recepito il citato Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 ed è stato istituito, presso l'Azienda USL di Lanciano-Vasto-Chieti, il Centro Regionale Sangue – Servizio Trasfusionale Territoriale, quale struttura trasfusionale a valenza regionale con sede presso il P.O. di Vasto;

**DATO ATTO** che il predetto Centro Regionale Sangue (di seguito denominato CRS) svolge le funzioni previste dal citato Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, garantendo lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue (CNS) e secondo le direttive da esso assunte;

**DATO ATTO** che al punto 6.1 dell'allegato A) del citato Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 è stato stabilito che *“Ogni anno, con modalità e tempi da condividere con il Centro Nazionale Sangue, il CRS definisce il programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue riconosciute a livello regionale e con i rappresentanti dei professionisti e delle direzioni delle aziende presso cui operano le strutture trasfusionali”*;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 64 recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006.”*(Legge europea regionale 2012) ed in particolare l'art. 84 intitolato *“Programmazione annuale per l'autosufficienza regionale”* che, al comma 1 dispone espressamente che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 219/2005 ed in base alle indicazioni fornite dal CRS, la Giunta regionale definisce *“il programma annuale di autosufficienza regionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari”*;

**RICHIAMATO** altresì il Decreto del Commissario ad Acta n. 77 del 18 luglio 2016 con il quale è stato recepito l'Accordo Stato/Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR) recante *“Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato/Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”*.

**VISTA** la DGR n. 107 del 14 marzo 2017 recante all'oggetto *“Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR)”*.

**VISTA** la DGR n. 155 del 06/04/2017 recante all'oggetto *“Disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19.”*

**VISTA** la DGR n. 885 del 31/12/2020 con la quale sono state prorogate le citate Convenzioni tra Regione Abruzzo, Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo;

Convenzioni stipulate tra Regione Abruzzo, Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e Associazione Italiana Croce Rossa (CRI), ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR) – Proroga.

**VISTA** la nota del Centro Regionale Sangue prot. n.145/CRS del 29 dicembre 2020 – acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica in data 25 gennaio 2021 con prot. 23731/21 – (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto) con cui vengono inviati i documenti predisposti di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e della CRI riconosciute a livello regionale e con i Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie, di seguito indicati:

- “Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2021” (**allegato A** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.145/CRS del 29 dicembre 2020;
- “Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta” (**allegato B** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.145/CRS del 29 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che, obiettivo prioritario del Sistema Trasfusionale è garantire l'autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati per le strutture sanitarie pubbliche e private attraverso la donazione volontaria e non remunerata, con il contributo fondamentale delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue. L'autosufficienza di sangue costituisce un adempimento regionale obbligatorio, ai fini dell'erogazione delle prestazioni ricomprese nei LEA e, pertanto, sottoposto ad azione di monitoraggio attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'obiettivo dell'autosufficienza nazionale del plasma e dei medicinali emoderivati ed in coerenza con l'attuale quadro normativo del sistema della produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale, delineatosi a seguito dei decreti attuativi della legge n. 219/2005, e' stato emanato, con decreto 2 dicembre 2016, il primo Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, con il quale nello stabilire gli obiettivi strategici da perseguire nel quinquennio 2016-2020, e' stato previsto che questi fossero declinati annualmente dal Centro nazionale sangue per ogni singola regione o provincia autonoma nell'ambito del Programma di autosufficienza nazionale di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 219 del 2005 e sottoposti a monitoraggio, sulla base degli indicatori previsti, da parte del Centro nazionale medesimo;

**PRESO ATTO** che - sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Nazionale Sangue e dalle strutture regionali di coordinamento - il predetto Programma di Autosufficienza Nazionale attraverso la valutazione dei consumi e di fabbisogni, definisce i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative, i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari (l.219/2005,art.14, comma 2);

**RICHIAMATO** il decreto ministeriale 24 luglio 2020 sul “Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2020”, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 219/2005, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue (GU Serie Generale n.231 del 17 settembre 2020);

**RICHIAMATA** la DGR 751 del 27.11.2020 recante “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023”;

**DATO ATTO** che gli indirizzi per la redazione dei Piani Strategici delle Aziende Sanitarie in materia di attività trasfusionali prevedono, tra l'altro, espressamente che “...Le Aziende Sanitarie debbono prevedere per il triennio 2021/23 interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale annuale per l'autosufficienza di emocomponenti e farmaci plasmaderivati e incrementare la produzione di plasma destinato alla produzione di MPD in conto lavoro, al fine di ridurre la spesa farmaceutica per l'acquisto di medicinali plasmaderivati dal libero mercato...”;

**RICHIAMATO** altresì il Decreto 12 marzo 2019 del Ministero della salute recante “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria” entrato in vigore il 1° gennaio 2020;

**DATO ATTO** che:

- il sistema di garanzia di cui al citato Decreto si articola attraverso un insieme di indicatori relativi ai tre macro-livelli di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera), ai singoli LEA ad essi afferenti e ai percorsi diagnostico- terapeutico assistenziali che riguardano più livelli di assistenza;
- relativamente alle Attività trasfusionali viene genericamente indicata l'autosufficienza emocomponenti driver - globuli rossi, GR e autosufficienza di emoderivati - immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina, che verrà misurata attraverso indicatori (a rotazione) da definire che misurano sia la capacità di garantire i prodotti “drivers” (globuli rossi) e il plasma da destinare alla lavorazione industriale adeguata a garantire la produzione di farmaci plasmaderivati rispondenti ai fabbisogni effettivi, che l'ottimizzazione dell'impiego della risorsa sangue, con riduzione del ricorso alla trasfusione allogenica e all'autotrasfusione, come misure del grado di implementazione di programmi di Patient Blood Management (PBM) e gestione scorte di emocomponenti.

**RITENUTO** al fine di perseguire a livello regionale e aziendale l'obiettivo del raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e degli emoderivati, di dover approvare i documenti predisposti di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e della CRI riconosciute a livello regionale e con i Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie, recanti:

- “Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2021” (**allegato A** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.145/CRS del 29 dicembre 2020);
- “Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta” (**allegato B** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.145/CRS del 29 dicembre 2020);

**DATO ATTO** che il Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2021 è strutturato come di seguito:

1. PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA GLOBULI ROSSI – ANNO 2021
  - 1.1. Trend generale autosufficienza globuli rossi nella Regione Abruzzo
  - 1.2. Programma Autosufficienza globuli rossi anno 2020: verifica obiettivi programmati e indicatori LEA
  - 1.3. Programmazione autosufficienza globuli rossi: anno 2021
  - 1.4. Monitoraggio degli obiettivi di programmazione: anno 2021
  - 1.5. Stima valorizzazione economica della produzione di globuli rossi e delle compensazioni anno 2020
  - 1.6. Valorizzazione economica programmazione produzione di globuli rossi e delle compensazioni extra regionale anno 2021
2. PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA PLASMA E MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD) – ANNO 2021
  - 2.1. Domanda regionale dei principali MPD e plasma per uso clinico
  - 2.2. Obiettivi produzione plasma uso industriale 2020: dati del monitoraggio e verifica degli indicatori LEA
  - 2.3. Programmazione produzione plasma uso industriale: anno 2021
  - 2.4. Monitoraggio obiettivi della produzione plasma uso industriale: programmazione anno 2021
  - 2.5. Piano di distribuzione dei farmaci plasmaderivati prodotti in “conto lavorazione”: anno 2021



- 2.6. Valorizzazione economica della produzione programmata di plasma per uso industriale: anno 2021
- 2.7. Valorizzazione economica produzione e distribuzione programmata di MPD in "conto lavorazione": anno 2021
- 2.8. Vantaggi economici derivanti dall'applicazione della nuova convenzione
- 2.9. Considerazioni in merito all'appropriatezza dell'utilizzo clinico dei MPD

**DATO ATTO** altresì che il Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2021 esplicita e definisce quanto di seguito:

- 1) Programmazione delle attività di donazione e raccolta;
- 2) Definizione obiettivi di programmazione economico-finanziaria;
- 3) Programmazione delle attività delle Associazioni e criteri di utilizzo delle risorse assegnate;
- 4) Attività di monitoraggio trimestrale del documento di programmazione;
- 5) Attività di controllo;
- 6) Modifiche del documento di programmazione;

**PRECISATO** che in ogni caso gli obiettivi di raccolta, produzione e consumo di emocomponenti e farmaci plasmaderivati programmati per l'anno 2021 potrebbero subire variazioni infra-annuali non prevedibili in ragione dell'evoluzione e dell'impatto della Pandemia COVID 19 e che in tal caso potranno essere rimodulati sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio del primo semestre 2021 con provvedimento del Direttore del Dipartimento Sanità, su proposta del Direttore del Centro Regionale Sangue;

**PRECISATO** che gli interventi organizzativi prioritari e le azioni di miglioramento che le Aziende Sanitarie ed i Servizi Trasfusionali, con il coordinamento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento Sanità e del Centro Regionale Sangue, dovranno garantire al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza previsti dal Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2021 sono i seguenti:

- ✓ Recepimento e attuazione a livello aziendale delle Convenzioni stipulate dalla Regione Abruzzo con le Organizzazioni di donatori di sangue;
- ✓ Miglioramento delle prassi per il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori;
- ✓ Riorganizzazione complessiva delle attività di chiamata dei donatori, raccolta, lavorazione e qualificazione biologica nelle strutture trasfusionali e associative, finalizzata a garantire un ampliamento e una maggiore flessibilità dell'orario e dei giorni di accesso dei donatori. La riorganizzazione potrà prevedere per il personale dei Servizi Trasfusionali anche la possibilità di turni aggiuntivi pomeridiani e domenicali ed essere sostenuta dall'applicazione di adeguati strumenti di flessibilità e retribuzione integrativa, così come previsti per l'organizzazione del lavoro dalla vigente normativa contrattuale definita a livello nazionale e dalla contrattazione di secondo livello;
- ✓ Miglioramento della gestione delle scorte;
- ✓ Miglioramento dell'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e medicinali plasmaderivati;
- ✓ Implementazione dei programmi di PBM (Patient Blood Management);
- ✓ Ammodernamento del parco tecnologico;
- ✓ Supporto alla funzionalità delle Reti di Medicina trasfusionale ed in particolare dei Poli di lavorazione e qualificazione biologica, attraverso la realizzazione di adeguati sistemi infrastrutturali integrati definiti su base aziendale e regionale (reti e sistemi informatici, programmi di telemedicina, trasporti, etc.);
- ✓ Integrazione bidirezionale dei sistemi informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue;

**DATO ATTO** che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

**VISTA** la L.R. n.77/1999 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che:

- il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

**A VOTI UNANIMI**, espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**  
*per le motivazioni specificate in premessa,*  
*che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

1. di prendere atto della nota del Centro Regionale Sangue prot. n.145/CRS del 29 dicembre 2020 – acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003 in data 25 gennaio 2021 con prot. 23731/21 – (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto) con cui, in applicazione dell’art. 64 della L.R. 64/2012, sono stati inviati i documenti di seguito indicati: “Programma per l’autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2021 ” e “Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta”
2. di approvare i documenti di cui al punto precedente, predisposti di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e della CRI riconosciute a livello regionale e con i Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie, recanti:
  - “Programma per l’autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2021” (**allegato A** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.145/CRS del 29 dicembre 2020
  - “Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta” (**allegato B** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.145/CRS del 29 dicembre 2020;
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio competente del Dipartimento Sanità e al Direttore del Centro Regionale Sangue di provvedere, per quanto rispettivamente di competenza, a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’attuazione del presente provvedimento e di svolgere attività di vigilanza in merito al rispetto degli obiettivi assegnati alle Aziende Sanitarie, ai Servizi Trasfusionali e alle Organizzazioni di donatori di sangue convenzionate;
4. di dare atto che in ogni caso gli obiettivi di raccolta, produzione e consumo di emocomponenti e farmaci plasmaderivati programmati per l’anno 2021 potrebbero subire variazioni infra-annuali non prevedibili in ragione dell’evoluzione e dell’impatto della Pandemia COVID 19 e che in tal caso potranno essere rimodulati sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio del primo semestre 2021 con provvedimento del Direttore del Dipartimento Sanità, su proposta del Direttore del Centro Regionale Sangue;
5. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza alle Aziende Sanitarie Locali, al Centro Regionale Sangue, al Centro nazionale Sangue ai direttori dei Servizi Trasfusionali, alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e alla Croce Rossa Italiana;
6. di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
7. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO **SANITA'**

SERVIZIO: **ASSISTENZA FARMACEUTICA**

L' Estensore

**Dott.ssa Stefania Melena**  
Firmato Digitalmente

Il Dirigente del Servizio

**Dott.ssa Stefania Melena**  
Firmato Digitalmente

Il Direttore Regionale

**Dott. Claudio D'Amario**  
Firmato Digitalmente

Il Componente la Giunta regionale

**Dott.ssa Nicoletta Veri**  
Firmato Digitalmente

=====  
Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Segretario della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

=====  
*Segue Allegato*



**REGIONE ABRUZZO**  
**ASL Lanciano -Vasto - Chieti**  
**CENTRO REGIONALE SANGUE**  
 Direttore: Dott. Pasquale Colamartino



ALLEGATO 1

**REGIONE ABRUZZO**  
 Dipartimento per la Salute e il Welfare  
 Data di arrivo 25-1-2021  
 RA 0023734/21

Vasto, 29 dicembre 2020

Prot. n. 145/CRS

*Indirizzato a*

**Claudio D'Amario**  
 Direttore Dipartimento Sanità

**Stefania Melena**  
 Dirigente Servizio Farmaceutico  
 Dipartimento Sanità

**Regione Abruzzo**

**Oggetto:** Nota trasmissione Programma autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti 2021.

Con la presente si invia il Programma autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2021 e il Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta per l'anno 2021.

Cordiali saluti,

**Pasquale Colamartino**  
 Direttore CRS-Abruzzo

**Allegato A**



**PROGRAMMA REGIONALE AUTOSUFFICIENZA DI GLOBULI ROSSI  
E MEDICINALI PLASMADERIVATI  
ANNO 2021**

Giunta Regionale d'Abruzzo

**Centro Regionale Sangue Abruzzo**  
Direttore: Dr. Pasquale Colamartino

## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

<b>1.</b>	<b>PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA GLOBULI ROSSI – ANNO 2021 .....</b>	<b>3</b>
1.1.	Trend generale autosufficienza globuli rossi nella Regione Abruzzo	3
1.2.	Programma Autosufficienza globuli rossi anno 2020: verifica obiettivi programmati e indicatori LEA	4
1.3.	Programmazione autosufficienza globuli rossi: anno 2021	6
1.4.	Monitoraggio degli obiettivi di programmazione: anno 2021	8
1.5.	Stima valorizzazione economica della produzione di globuli rossi - anno 2020	9
1.6.	Valorizzazione economica programmazione produzione di globuli rossi anno 2021	9
<b>2.</b>	<b>PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA PLASMA E MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD) .....</b>	<b>10</b>
2.1.	Domanda regionale dei principali MPD	10
2.2.	Obiettivi produzione plasma uso industriale 2020: dati del monitoraggio e verifica degli indicatori LEA	10
2.3.	Programmazione produzione plasma per uso industriale: anno 2021	11
2.4.	Monitoraggio obiettivi della produzione plasma uso industriale: anno 2021	11
2.5.	Piano distribuzione farmaci plasmaderivati prodotti in “conto lavorazione”: anno 2021	12
2.6.	Valorizzazione economica della produzione programmata di plasma per uso industriale: anno 2021	14
2.7.	Valorizzazione economica produzione e distribuzione programmata di MPD in “conto lavorazione”: anno 2021	15
2.8.	Vantaggi economici derivanti dalla produzione di MPD in “conto lavoro”	16
2.9.	Considerazioni in merito all’appropriatezza dell’utilizzo clinico dei MPD	17
<b>3.</b>	<b>Interventi organizzativi e azioni di miglioramento.....</b>	<b>21</b>

Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

1. PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA GLOBULI ROSSI – ANNO 2021

I prodotti strategici per la programmazione dell'autosufficienza nazionale e regionale sono rappresentati dai globuli rossi (GR), emocomponenti a maggiore utilizzo clinico, e dal plasma destinato al frazionamento industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).


Nel periodo 2013-2020, il Sistema trasfusionale italiano ha complessivamente garantito l'autosufficienza nazionale per tutti gli emocomponenti labili ad uso clinico, così come indicato dall'ultimo "Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti anno 2020" emanato con Decreto Ministeriale del 24 luglio 2020.

Peraltro nell'anno 2020 l'andamento delle attività di produzione e consumo sia a livello regionale che nazionale hanno registrato una forte variabilità infra-annuale legata all'impatto della Pandemia COVID 19. In questo contesto rimane confermata una rilevante carenza strutturale di GR nelle Regioni Lazio e Sardegna, che sono state supportate dalle Regioni a media o elevata capacità di produzione aggiuntiva rispetto al fabbisogno interno, mentre la Regione Abruzzo ha registrato un minor bisogno della compensazione inter-regionale rispetto a quanto programmato.

1.1. Trend generale autosufficienza globuli rossi nella Regione Abruzzo

Nel periodo 2010-2014 il Sistema trasfusionale regionale è stato sostanzialmente in grado di garantire gli obiettivi di autosufficienza regionale. A partire dall'anno 2015 e fino a tutto il 2020 si è invece registrata una inversione del trend dell'autosufficienza regionale legata ad un crescente squilibrio tra produzione e consumo di globuli rossi (grafico 1). Il trend negativo è confermato anche dal progressivo calo del numero dei donatori (grafico 2) e delle procedure di raccolta di sangue intero e di aferesi (grafico 3). In questo contesto, al fine di mantenere in equilibrio il sistema, è stato necessario ricorrere a forniture programmate e non programmate da altre regioni.

Giunta Regionale d'Abruzzo



## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

I dati per il 2020, riportati in dettaglio nel successivo paragrafo 1.2, hanno evidenziato una forte variabilità infra-annuale legata all'impatto della Pandemia COVID 19 e pertanto il consuntivo di fine anno non risulta valutabile per la definizione del trend dell'autosufficienza. Da un'analisi più approfondita è stato peraltro evidenziato che le maggiori variabilità in termini di produzione e consumo si sono verificate nel primo quadrimestre 2020, corrispondente alla Fase 1 della pandemia, mentre nel secondo e nel terzo quadrimestre, corrispondenti alla fase di transizione e alla Fase 2 della Pandemia, il sistema di autosufficienza regionale si è riallineato all'andamento dei corrispondenti mesi dell'anno 2019 (produzione + 0,6% - consumo 0,0 %). Rimane dunque valida la precedente valutazione che evidenziava a consuntivo 2019 un trend negativo dell'autosufficienza regionale che, se non contrastato con adeguati interventi di programmazione e di carattere organizzativo e sociale, rischia di generare nella nostra regione una carenza di carattere strutturale che comporterebbe un serio rischio per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e per la cura dei pazienti.


## 1.2. Programma Autosufficienza globuli rossi anno 2020: verifica obiettivi programmati e indicatori LEA

### Produzione e consumo

Il grafico in Fig. 1 mostra l'andamento storico della produzione e consumo di globuli rossi della regione Abruzzo. Per il 2020 sono riportate le stime di chiusura per la produzione e il consumo (calcolate come somma tra il consuntivo Gennaio-Novembre 2020 e il valore di Dicembre dell'anno 2019) e gli obiettivi di produzione e consumo definiti in sede di programmazione.

Fig. 1. Grafico andamento produzione e consumo regione Abruzzo (Fonte: elaborazione dati CRS).

Programmazione e monitoraggio produzione e consumo globuli rossi anno 2020



Nella Tab. 1 sono riportati i dati consuntivi di produzione e consumo per il 2019 e la stima a chiusura del 2020 con il relativo confronto; in particolare per il consumo si evidenzia una significativa riduzione dei consumi (- 4,12%), con particolare riferimento alle ASL dell'Aquila (-10,40%) e di Chieti (-7,07%), mentre si evidenzia una significativa riduzione della produzione (-6,61%), con particolare riferimento a quelle dell'Aquila (-11,94%) e di Teramo (-8,21%).

Tab. 1. Confronto consuntivo anno 2019 e stima a chiusura anno 2020 produzione e consumo Fonte: elaborazione dati CRS.

	Unità prodotte				Unità consumate			
	Anno 2019 (A)	Stima Anno 2020 (B)	Δ unità (B-A)	Δ% (B-A)	Anno 2019 (C)	Stima Anno 2020 (D)	Δ unità (D-C)	Δ% (D-C)
ASL 201	11.837	10.424	-1.413	-11,94%	12.566	11.259	-1.307	-10,40%
ASL 202	17.003	16.379	-624	-3,67%	17.478	16.243	-1.235	-7,07%
ASL 203	15.415	14.689	-726	-4,71%	15.151	15.215	64	0,42%
ASL 204	10.259	9.417	-842	-8,21%	10.058	10.257	199	1,98%
<b>Totale</b>	<b>54.514</b>	<b>50.909</b>	<b>-3.605</b>	<b>-6,61%</b>	<b>55.253</b>	<b>52.974</b>	<b>-2.279</b>	<b>-4,12%</b>



## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

I risultati dettagliati della programmazione regionale per l'autosufficienza di globuli rossi - anno 2020 sono riportati nella Tab. 2, che evidenzia gli scostamenti tra gli obiettivi programmati e i dati stimati di produzione e consumo per l'anno 2020.

Tab. 2. Monitoraggio obiettivi produzione/consumo 2020 con scostamento rispetto al consuntivo stimato\*. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Anno 2019	Unità prodotte				Unità consumate			
	Programmato (A)	Consuntivo* (B)	Δ unità (B-A)	Δ% (B-A)	Programmato (C)	Consuntivo* (D)	Δ unità (D-C)	Δ% (D-C)
ASL 201	11.800	10.424	-1.376	-11,66%	12.531	11.259	-1.272	-10,15%
ASL 202	17.150	16.379	-771	-4,50%	17.730	16.243	-1.487	-8,39%
ASL 203	15.450	14.689	-761	-4,93%	15.349	15.215	-134	-0,87%
ASL 204	10.500	9.417	-1.083	-10,31%	10.391	10.257	-134	-1,29%
<b>Totale</b>	<b>54.900</b>	<b>50.909</b>	<b>-3.991</b>	<b>-7,27%</b>	<b>56.001</b>	<b>52.974</b>	<b>-3.027</b>	<b>-5,41%</b>

Per l'anno 2020 il Tavolo di Monitoraggio LEA ha confermato come obiettivo per le attività trasfusionali un range di variazione percentuale massima del  $\pm 3\%$  tra il programmato nel programma annuale di autosufficienza e il rilevato relativamente alla produzione e al consumo di globuli rossi. La Regione è considerata adempiente qualora il valore attestato dal CNS sia compreso nel range di variazione percentuale massima del  $\pm 3\%$ .

Per l'anno 2020 la Conferenza delle Regioni e il Ministero della Salute hanno formalmente convenuto sulla necessità di valutare gli obiettivi e gli indicatori LEA come sopra definiti tenendo conto dell'impatto della Pandemia sulle attività di produzione e consumo programmate.

## Unità eliminate

I dati relativi agli scarti evidenziano uno scostamento molto contenuto tra gli obiettivi programmati e i dati stimati a chiusura del 2020. In particolare, il dato relativo alla percentuale di scarti per scadenza rispetto al numero complessivo delle unità prodotte, pone la Regione Abruzzo tra quelle più virtuose in Italia. I dati relativi agli scarti evidenziano il netto miglioramento avvenuto in tutte le strutture trasfusionali dei processi di lavorazione e conservazione degli emocomponenti, nonché della gestione delle scorte. I dati complessivi e quelli disaggregati relativi agli scarti per scadenza, cause tecniche, cause sanitarie, sono riportati nelle successive tabelle da 3 a 6.

Tab. 3. Dettaglio scarti per scadenza. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Scarti per scadenza [unità]					
	Stima Produzione 2020	Scarti Programmati (A)	Stima Scarti 2020 (B)	Δ (B-A)	% scarti rispetto a stima prod.ne
ASL 201	10.424	95	110	15	1,06%
ASL 202	16.379	87	169	82	1,03%
ASL 203	14.689	31	65	34	0,44%
ASL 204	9.417	64	151	87	1,60%
<b>Totale</b>	<b>50.909</b>	<b>277</b>	<b>495</b>	<b>218</b>	<b>0,97%</b>

Tab. 4. Dettaglio scarti per cause tecniche. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Scarti per cause tecniche [unità]					
	Stima Produzione 2020	Scarti Programmati (A)	Stima Scarti 2020 (B)	Δ (B-A)	% scarti rispetto a consuntivo prod.ne
ASL 201	10.424	71	67	-4	0,64%
ASL 202	16.379	69	125	56	0,76%
ASL 203	14.689	156	158	2	1,08%
ASL 204	9.417	106	264	158	2,80%
<b>Totale</b>	<b>50.909</b>	<b>402</b>	<b>614</b>	<b>212</b>	<b>1,21%</b>

Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

Tab. 5. Dettaglio scarti per cause sanitarie. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

	Scarti per cause sanitarie [unità]				
	Stima Produzione 2020	Scarti Programmati (A)	Stima Scarti 2020 (B)	Δ (B-A)	% scarti rispetto a consuntivo prod.ne
ASL 201	10.424	71	79	8	0,76%
ASL 202	16.379	121	106	-15	0,65%
ASL 203	14.689	94	106	12	0,72%
ASL 204	9.417	32	33	1	0,35%
<b>Totale Regione</b>	<b>50.909</b>	<b>318</b>	<b>324</b>	<b>6</b>	<b>0,64%</b>

Tab. 6. Dettaglio scarti totali. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

	Scarti totali [unità]				
	Stima Produzione 2019	Scarti Programmati (A)	Stima Scarti 2019 (B)	Δ (B-A)	% scarti rispetto a consuntivo prod.ne
ASL 201	10.424	237	256	19	2,46%
ASL 202	16.379	277	400	123	2,44%
ASL 203	14.689	281	329	48	2,24%
ASL 204	9.417	202	448	246	4,76%
<b>Totale Regione</b>	<b>50.909</b>	<b>997</b>	<b>1433</b>	<b>436</b>	<b>2,81%</b>

Si evidenzia peraltro un aumento degli scarti nella ASL di Teramo, in controtendenza con l'andamento delle altre ASL regionali.

#### Movimentazioni intra ed extra regionali

Per l'anno 2020 era stata programmata una importazione extra-regionale di 1.200 unità di GR. Le successive Tab. 7 e Tab. 8 mostrano il dettaglio della movimentazione intra-regionale e le importazioni extra-regionali per l'anno 2020.

Tab. 7. Dettaglio movimentazioni intra-regionali. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Movimentazioni intra-regionali anno 2020 - periodo Gennaio/Dicembre [unità]					
Acquisizioni	Cessioni				Totale complessivo
	ASL 201	ASL 202	ASL 203	ASL 204	
ASL 201	0	149	0	3	152
ASL 202	0	0	0	0	0
ASL 203	0	0	0	0	0
ASL 204	4	296	0	0	300
<b>Totale complessivo</b>	<b>4</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>452</b>

Tab. 8. Dettaglio importazioni extra-regionali. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Movimentazioni extra-regionali: importazioni anno 2020 - periodo Gennaio/Dicembre [unità]					
Cessioni	Acquisizioni				Totale complessivo
	ASL 201	ASL 202	ASL 203	ASL 204	
Lombardia	328	240	7	0	575
<b>Totale complessivo</b>	<b>328</b>	<b>240</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>575</b>

Dai dati si evidenzia che la Regione Abruzzo, nel contesto della Pandemia, ha registrato un minor bisogno della compensazione inter-regionale rispetto a quanto programmato.

### 1.3. Programmazione autosufficienza globuli rossi: anno 2021

#### Produzione e consumo

La programmazione dell'autosufficienza di globuli rossi per l'anno 2021 è stata definita tenuto conto del trend storico fino all'anno 2019, del secondo e terzo quadrimestre 2020, delle potenzialità organizzative e degli obiettivi concordati con i Direttori delle strutture trasfusionali regionali e con le Organizzazioni di donatori di sangue.

In dettaglio, la Tab. 9 mostra gli indici di produzione e consumo calcolato su 1000 abitanti e il confronto con la media nazionale stimata per il 2020.

## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

Tab. 9. Indice di produzione e consumo calcolato su 1000 abitanti residenti in Abruzzo. Fonte: elaborazione dati CRS.

ASL	Nr abitanti al 1/2019	Unità prodotte/1000 ab	Unità consumate/1000 ab
ASL 201	299.031	39,6	39,6
ASL 202	385.588	44,3	44,3
ASL 203	318.909	48,1	48,1
ASL 204	308.052	33,0	33,0
Totale Abruzzo	1.311.580	41,5	41,5
Totale Italia	60.359.546	42,2	41,9

Nella Tab. 10 sono riportati gli obiettivi di produzione e consumo stimati a livello regionale e per ASL e il bilancio tra produzione e consumo. Per l'anno 2021, in accordo con tutti gli attori del Sistema trasfusionale regionale, è stato deciso di non ricorrere ad importazioni programmate da altre regioni. In caso di necessità si ricorrerà ad importazioni non programmate.

Tab. 10. Obiettivo autosufficienza aziendale e regionale globuli rossi 2021. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

[unità]				
	Produzione 2021	Consumo 2021	Bilancio produzione consumo 2021	Importazione programmata extraregione
ASL 201	11.839	11.839	0	0
ASL 202	17.100	17.100	0	0
ASL 203	15.350	15.350	0	0
ASL 204	10.158	10.158	0	0
Totale	54.447	54.447	0	0

Tab. 11. Incremento stimato di produzione rispetto a consuntivo 2019. Fonte: elaborazione dati CRS.

[unità]				
	Consuntivo 2019	Programmazione Produzione 2021	$\Delta$ [unità]	$\Delta\%$ [-]
ASL 201	11.837	11.839	2	0,02%
ASL 202	17.003	17.100	97	0,57%
ASL 203	15.415	15.350	-65	-0,42%
ASL 204	10.252	10.158	-94	-0,92%
Totale	54.507	54.447	-60	-0,11%

Tab. 12. Incremento stimato di consumo rispetto a consuntivo 2019. Fonte: elaborazione dati CRS.

[unità]				
	Consuntivo 2019	Programmazione Consumo 2021	$\Delta$ [unità]	$\Delta\%$ [-]
ASL 201	12.566	11.839	-727	-5,79%
ASL 202	17.478	17.100	-378	-2,16%
ASL 203	15.151	15.350	199	1,31%
ASL 204	10.058	10.158	100	0,99%
Totale	55.253	54.447	-806	-1,46%

## Unità eliminate

Per quanto concerne la gestione degli scarti di globuli rossi, viene stabilito un obiettivo complessivo uguale o inferiore al 2,0% rispetto alla produzione regionale programmata. Nella Tab. 13 sono riportati gli obiettivi programmati complessivamente a livello regionale e per singola ASL.

Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

Tab. 13. Obiettivo aziendale e regionale riduzione scarti anno 2021 per tipologia. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

	[unità]						
	Produzione 2021	Scarti per scadenza	Scarti per cause tecniche	Scarti per cause sanitarie	Scarti per controlli qualità	Scarti totali	% scarti rispetto a produzione
ASL 201	11.839	71	71	95	2	239	2,0%
ASL 202	17.100	137	86	86	3	312	1,8%
ASL 203	15.350	84	84	107	3	278	1,8%
ASL 204	10.158	91	51	51	2	195	1,9%
<b>Totale Abruzzo</b>	<b>54.447</b>	<b>383</b>	<b>292</b>	<b>339</b>	<b>10</b>	<b>1024</b>	<b>1,9%</b>

#### 1.4. Monitoraggio degli obiettivi di programmazione: anno 2021

In attesa che il Tavolo di Monitoraggio LEA definisca gli obiettivi per l'anno 2021, per il monitoraggio delle attività trasfusionali si è fatto riferimento agli indicatori previsti per l'anno 2020, ovvero ad un range di variazione percentuale massima compresa tra il  $\pm 3\%$  tra gli obiettivi programmati e la verifica a consuntivo dei dati di produzione e consumo. Analogamente all'anno precedente, si presenta il monitoraggio degli obiettivi di autosufficienza. Gli obiettivi mensilizzati di raccolta, produzione e consumo di globuli rossi, per singola ASL e a livello regionale, sono riportati nelle successive Tab. 14-15-16.

Le stime mensili sono state calcolate considerando l'andamento storico della variabilità infra-annuale (dati 2019 e secondo e terzo trimestre 2020) delle attività di raccolta, produzione e consumo. Si prevede inoltre una verifica dell'andamento di raccolta, produzione e consumo al termine del primo quadrimestre (con i dati consuntivi da gennaio ad aprile 2021 > 2019) in modo da verificare eventuali scostamenti non programmati e apportare a maggio 2021 un primo assestamento alla programmazione annuale soprattutto poi in vista del periodo estivo che, storicamente, fa sempre registrare un calo della produzione.

Tab. 14. Monitoraggio mensilizzato raccolta globuli rossi. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Raccolta [unità]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
ASL 201	1.075	944	1.029	1.048	1.020	952	976	977	949	986	943	1.058	11.957
ASL 202	1.544	1.391	1.341	1.576	1.463	1.401	1.410	1.424	1.422	1.455	1.474	1.369	17.270
ASL 203	1.418	1.265	1.456	1.281	1.154	1.326	1.280	1.189	1.239	1.448	1.293	1.153	15.502
ASL 204	946	892	827	816	839	923	907	855	833	850	784	789	10.261
<b>Totale Regione</b>	<b>4.983</b>	<b>4.492</b>	<b>4.653</b>	<b>4.721</b>	<b>4.476</b>	<b>4.602</b>	<b>4.573</b>	<b>4.445</b>	<b>4.443</b>	<b>4.739</b>	<b>4.494</b>	<b>4.369</b>	<b>54.990</b>

Tab. 15. Monitoraggio mensilizzato produzione globuli rossi. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Produzione [unità]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
ASL 201	1.065	935	1.018	1.037	1.010	943	967	968	939	976	934	1.047	11.839
ASL 202	1.529	1.378	1.328	1.561	1.449	1.387	1.396	1.410	1.408	1.440	1.460	1.354	17.100
ASL 203	1.404	1.252	1.442	1.268	1.143	1.313	1.267	1.177	1.227	1.434	1.281	1.142	15.350
ASL 204	936	883	819	808	830	914	898	846	825	841	777	781	10.158
<b>Totale Regione</b>	<b>4.934</b>	<b>4.448</b>	<b>4.607</b>	<b>4.674</b>	<b>4.432</b>	<b>4.557</b>	<b>4.528</b>	<b>4.401</b>	<b>4.399</b>	<b>4.691</b>	<b>4.452</b>	<b>4.326</b>	<b>54.447</b>

Tab. 16. Monitoraggio mensilizzato consumo globuli rossi. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Consumo [unità]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
ASL 201	1.065	935	1.018	1.037	1.010	943	967	968	939	976	934	1.047	11.839
ASL 202	1.529	1.378	1.328	1.561	1.449	1.387	1.396	1.410	1.408	1.440	1.460	1.354	17.100
ASL 203	1.404	1.252	1.442	1.268	1.143	1.313	1.267	1.177	1.227	1.434	1.281	1.142	15.350
ASL 204	936	883	819	808	830	914	898	846	825	841	777	781	10.158
<b>Totale Regione</b>	<b>4.934</b>	<b>4.448</b>	<b>4.607</b>	<b>4.674</b>	<b>4.432</b>	<b>4.557</b>	<b>4.528</b>	<b>4.401</b>	<b>4.399</b>	<b>4.691</b>	<b>4.452</b>	<b>4.326</b>	<b>54.447</b>

## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

**1.5. Stima valorizzazione economica della produzione di globuli rossi - anno 2020**

In questo paragrafo viene riportata la valorizzazione economica della produzione di globuli rossi per l'anno 2020. I dati della produzione e del consumo sono quelli riportati nella precedente Tab. 10.

La valorizzazione economica della produzione di globuli rossi è stata definita prendendo a riferimento le tariffe riportate del DCA n. 66 del 29 giugno 2016 recante all'oggetto "Recepimento dell'Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015 "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" ed in particolare della voce "concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea", il cui valore tariffario è pari a 181 €/unità.

La Tab. 17 mostra la valorizzazione della produzione di globuli rossi per l'anno 2020 mentre le Tab. 18 e Tab. 19 mostrano la valorizzazione delle movimentazioni intra ed extra regionali.

Tab. 17. Valorizzazione economica produzione anno 2020. Fonte: elaborazione dati CRS.

Valorizzazione economica della produzione di globuli rossi - anno 2020		
	Stima Produzione 2020 [unità]	Valorizzazione economica [€]
ASL 201	10.424	1.886.744,00
ASL 202	16.379	2.964.599,00
ASL 203	14.689	2.658.709,00
ASL 204	9.417	1.704.477,00
<b>Totale Regione</b>	<b>50.909</b>	<b>9.214.529,00</b>

Tab. 18. Matrice economica compensazione intra-regionale Gen-Dic 2020. Fonte: elaborazione dati CRS.

Matrice economica per compensazione intra-regionale: importazioni/esportazioni anno 2020 periodo Gennaio-Dicembre [€]					
	ASL Creditrice				
ASL Debitrice	ASL 201	ASL 202	ASL 203	ASL 204	Totale complessivo
ASL 201	0	26.969	0	543	27.512
ASL 202	0	0	0	0	0
ASL 203	0	0	0	0	0
ASL 204	724	53.576	0	0	54.300
<b>Totale complessivo</b>	<b>724</b>	<b>80.545</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>81.812</b>

Tab. 19. Matrice economica compensazione extra-regionale Gen-Dic 2020. Fonte: elaborazione dati CRS.

Matrice economica per compensazione extra-regionale: importazioni anno 2020 periodo Gennaio-Dicembre 2020 [€]					
	Acquisizioni				
Cessioni	ASL 201	ASL 202	ASL 203	ASL 204	Totale complessivo
Lombardia	59.368	43.440	1.267	0	104.075
<b>Totale complessivo</b>	<b>59.368</b>	<b>43.440</b>	<b>1.267</b>	<b>0</b>	<b>104.075</b>

**1.6. Valorizzazione economica programmazione produzione di globuli rossi anno 2021**

La Tab. 20 mostra la valorizzazione della produzione di emazie, tenendo conto del tariffario definito nell'accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 riferito al *concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea* con tariffa pari a 181 €/unità.

Tab. 20. Valorizzazione economica produzione 2021 globuli rossi. Fonte: elaborazione dati CRS.

ASL	Produzione 2021 [unità]	Valorizzazione economica produzione 2021 [€]
ASL 201	11.839	2.142.859
ASL 202	17.100	3.095.100
ASL 203	15.350	2.778.350
ASL 204	10.158	1.838.598
<b>Totale Abruzzo</b>	<b>54.447</b>	<b>9.854.907</b>

Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

## 2. PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA PLASMA E MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD)

In premessa è necessario evidenziare che il raggiungimento degli obiettivi di produzione di plasma per uso industriale e MPD per l'anno 2020 è stato fortemente condizionato dall'impatto della Pandemia COVID 19, sia a livello regionale che nazionale. A ciò si aggiunge che nel 2020 si è registrato un drammatico calo della raccolta di plasma commerciale anche negli Stati Uniti, la cui produzione sostiene circa il 50% del fabbisogno complessivo dei Paesi dell'Unione Europea. Conseguentemente per l'anno 2021 le Regioni potrebbero trovarsi di fronte alla necessità di dover affrontare un problema di "shortage" di alcuni farmaci plasmaderivati, in particolare di immunoglobuline polivalenti, causato dalla contestuale riduzione di disponibilità sia dal "conto lavorazione" che dal mercato commerciale.

Per questa ragione nella programmazione 2021, d'accordo con tutti gli attori del sistema, si è cercato di compiere il massimo sforzo possibile per sostenere la produzione di plasma destinato alla trasformazione industriale, anche attraverso l'attuazione di un programma regionale specificamente dedicato a questo obiettivo.

### 2.1. Domanda regionale dei principali MPD

Il fabbisogno complessivo di MPD stimato per l'anno 2021 (conto lavorazione + libero mercato) è stato definito sulla base delle stime preventivamente effettuate dalle singole farmacie ospedaliere così come riportato nella Tab. 21.

Tab. 21. Fabbisogno complessivo MPD stimato dalle farmacie ospedaliere per il 2021. Fonte: elaborazione dati CRS.

	Classe farmaco (confezioni)									
	Immunogl. EV 5g	Immunogl. SC 20 ml 4g	Immunogl. SC 50 ml 10g	Albumina 200 g/l 50 ml	Fattore VIII 1000 UI	Fattore VIII VWF 1000 UI	Fibrinogeno 1g	Antitrombina 1000 UI	Complesso protrombinico 500 UI	Fattore IX 1000 UI
ASL 201	5.050	114	826	20.249	27	0	9	240	153	7
ASL 202	7.660	2.328	160	11.400	117	30	641	755	388	0
ASL 203	5.520	940	660	32.800	20	435	404	1.270	365	10
ASL 204	2.220	458	512	12.860	220	312	48	192	156	20
<b>Totale</b>	<b>20.450</b>	<b>3.840</b>	<b>2.158</b>	<b>77.309</b>	<b>384</b>	<b>777</b>	<b>1.102</b>	<b>2.457</b>	<b>1.062</b>	<b>37</b>

Giunta Regionale d'Abruzzo

### 2.2. Obiettivi produzione plasma uso industriale 2020: dati del monitoraggio e verifica degli indicatori LEA

La Tab. 22 mostra il consuntivo della produzione di plasma conferito all'industria per l'anno 2019 a confronto con la stima di chiusura per il 2020. Nell'anno 2020 si stima un decremento di conferimento di plasma ad uso industriale di tipo A di - 498 kg e di plasma ad uso industriale di tipo B-C di circa - 1.111 kg. Complessivamente, il conferimento di plasma totale si riduce del - 8,83% pari a circa - 1.609 kg.

Tab. 22. Plasma conferito per uso industriale: stima 2020/consuntivo 2019. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Produzione plasma [kg] - %	Plasma A Consuntivo 2019	Plasma B-C Consuntivo 2019	Plasma totale Consuntivo 2019	Plasma A stima 2020	Plasma B-C stima 2020	Plasma totale Stima 2020	Plasma A Δ (20-19)	Plasma B-C Δ (20-19)	Plasma Totale Δ (20-19)	Plasma Totale Δ (20-19)
ASL 201	338	2.527	2.865	370	2.232	2.603	33	-295	-263	-9,17%
ASL 202	847	4.500	5.348	858	4.225	5.083	11	-276	-265	-4,95%
ASL 203	3.647	3.712	7.360	3.194	3.525	6.718	-453	-188	-641	-8,71%
ASL 204	308	2.341	2.649	220	1.988	2.208	-88	-352	-440	-16,63%
<b>Totale</b>	<b>5.141</b>	<b>13.081</b>	<b>18.221</b>	<b>4.643</b>	<b>11.970</b>	<b>16.612</b>	<b>-498</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.609</b>	<b>-8,83%</b>

La Tab. 23 mostra il confronto tra consuntivo e la stima di chiusura dei dati relativi al plasma conferito all'industria per l'anno 2020. Come è possibile verificare, lo scostamento tra il conferimento di plasma ad uso industriale programmato per il 2020 e i dati stimati di chiusura 2020 è di circa -1.543 kg pari a circa -8,5%; tale parametro,

## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

negativo, non rientra all'interno del vincolo dell'indicatore LEA per il plasma ad uso industriale che indica uno scostamento massimo rispetto al programmato pari al -5%.

Tab. 23. Programmato 2020 e stima chiusura 2020 plasma conferito uso industriale. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Produzione e plasma [kg] - %	Plasma A programm. 2020 (A)	Plasma B-C programm. 2020 (B)	Plasma Totale programm. 2020 (C)	Plasma A stima 2020 (D)	Plasma B-C stima 2020 (E)	Plasma Totale stima 2020 (F)	Plasma A Δ (D-A)	Plasma B-C Δ (E-B)	Plasma Totale Δ (F-C)	Plasma Totale Δ(F-C)
ASL 201	320	2.450	2.770	370	2.232	2.603	50	-218	-167	-6,04%
ASL 202	830	4.480	5.310	858	4.225	5.083	28	-255	-227	-4,27%
ASL 203	3.579	3.776	7.355	3.194	3.525	6.718	-385	-251	-637	-8,65%
ASL 204	320	2.400	2.720	220	1.988	2.208	-100	-412	-512	-18,82%
Totale Abruzzo	5.049	13.106	18.155	4.643	11.970	16.612	-406	-1.136	-1.543	-8,50%

## 2.3. Programmazione produzione plasma per uso industriale: anno 2021

Nella Tab. 24 vengono riportati gli obiettivi sostenibili di produzione di plasma per uso industriale negoziati con le Aziende Sanitarie e le Organizzazioni di donatori di sangue, tenuto conto dei fabbisogni di MPD stimati dalle Farmacie Ospedaliere.

Tab. 24. Obiettivi annuali conferimento plasma per tipo e per ASL. Fonte: Elaborazione dati CRS.

	Plasma A 2020 Stima [kg]	Plasma A programm. 2021 [kg]	Plasma A Δ (21-20) [kg]	Plasma B-C stima 2020 [kg]	Plasma B-C programm. 2021 [kg]	Plasma B-C Δ (21-20) [kg]	Plasma Totale stima 2020 [kg]	Plasma Totale Programm. 2021 [kg]	Plasma Totale Δ (21-20) [kg]
ASL 201	370	400	+30	2.232	2.571	+339	2.603	2.971	+368
ASL 202	858	880	+32	4.225	4.353	+128	5.083	5.233	+150
ASL 203	3.194	3.491	+297	3.525	3.809	+284	6.718	7.300	+582
ASL 204	220	350	+130	1.988	2.284	+296	2.208	2.634	+426
Totale	4.643	5.121	+478	11.970	13.017	+285	16.612	18.138	+1.526

Giunta Regionale d'Abruzzo

## 2.4. Monitoraggio obiettivi della produzione plasma uso industriale: anno 2021

In attesa che il Tavolo di Monitoraggio LEA definisca gli obiettivi per l'anno 2021, per il monitoraggio del conferimento del plasma ad uso industriale, si è fatto riferimento agli indicatori previsti per l'anno 2020, ovvero uno scostamento massimo del - 5% tra l'obiettivo programmato per il 2021 e il consuntivo di fine d'anno. Per questa ragione in questo anno sono state confermate le modalità per il monitoraggio degli obiettivi di produzione già adottate nel precedente anno.

È previsto un monitoraggio mensilizzato (Tab. 25) a livello regionale e per singola ASL del conferimento di plasma per uso industriale, sulla base degli obiettivi previsti nella

Tab. 24. Gli obiettivi sono stati definiti anche in base alla variazione infra-annuale dei livelli di produzione calcolati sulle serie storiche degli anni 2018 e 2019.

Tab. 25. Obiettivi mensilizzati di produzione per plasma uso industriale per ASL - anno 2021. Dati espressi in kg. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Programmazione conferimento totale plasma uso industriale anno 2021													
[kg]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
ASL 201	186	274	230	241	305	201	227	264	238	285	247	268	2.971
ASL 202	309	503	530	411	355	418	398	563	402	419	397	521	5.233
ASL 203	444	701	652	559	690	541	538	647	547	678	577	719	7.300
ASL 204	170	310	223	181	284	201	198	196	188	323	186	168	2.634
Totale	1.110	1.790	1.636	1.394	1.635	1.363	1.363	1.672	1.377	1.705	1.409	1.678	18.138

Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

Il monitoraggio mensile è stato costruito anche per valutare il conferimento di plasma per uso industriale suddiviso per tipologia (aferesi e per scomposizione), con gli obiettivi mensili per singola ASL, come riportato in Tab. 26, Tab. 27, Tab. 28 e Tab. 29.

Tab. 26. Obiettivi mensilizzati per tipo di plasma ad uso industriale ASL 201. Dati espressi in kg. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Plasma [kg]	ASL 201												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
Da aferesi	24	33	35	27	49	25	29	31	33	31	38	41	400
Da scomposizione	162	240	195	213	256	176	198	231	205	252	209	227	2.571
<b>Totale ASL 201</b>	<b>186</b>	<b>273</b>	<b>230</b>	<b>240</b>	<b>306</b>	<b>201</b>	<b>227</b>	<b>263</b>	<b>238</b>	<b>284</b>	<b>247</b>	<b>269</b>	<b>2.971</b>

Tab. 27. Obiettivi mensilizzati per tipo di plasma ad uso industriale ASL 202. Dati espressi in kg. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Plasma [kg]	ASL 202												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
Da aferesi	42	66	89	78	45	78	69	105	58	68	67	110	880
Da scomposizione	266	436	441	334	308	340	328	458	343	350	330	413	4.353
<b>Totale ASL 202</b>	<b>308</b>	<b>502</b>	<b>530</b>	<b>412</b>	<b>354</b>	<b>419</b>	<b>398</b>	<b>564</b>	<b>402</b>	<b>419</b>	<b>397</b>	<b>523</b>	<b>5.233</b>

Tab. 28. Obiettivi mensilizzati per tipo di plasma ad uso industriale ASL 203. Dati espressi in kg. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Plasma [kg]	ASL 203												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
Da aferesi	229	314	309	257	335	262	267	325	245	314	276	350	3.491
Da scomposizione	213	389	343	302	354	278	270	320	303	364	300	368	3.809
<b>Totale ASL 203</b>	<b>443</b>	<b>703</b>	<b>652</b>	<b>560</b>	<b>690</b>	<b>541</b>	<b>537</b>	<b>646</b>	<b>548</b>	<b>678</b>	<b>577</b>	<b>719</b>	<b>7.300</b>

Tab. 29. Obiettivi mensilizzati per tipo di plasma ad uso industriale ASL 204. Dati espressi in kg. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Plasma [kg]	ASL 204												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
Da aferesi	20	49	21	26	36	25	31	20	10	51	36	20	350
Da scomposizione	149	262	200	155	248	176	167	175	175	272	152	146	2.284
<b>Totale ASL 204</b>	<b>169</b>	<b>312</b>	<b>221</b>	<b>181</b>	<b>284</b>	<b>201</b>	<b>199</b>	<b>196</b>	<b>186</b>	<b>324</b>	<b>188</b>	<b>167</b>	<b>2.634</b>

Giunta Regionale d'Abruzzo

## 2.5. Piano distribuzione farmaci plasmaderivati prodotti in "conto lavorazione": anno 2021

Il Programma annuale per l'autosufficienza 2021 riporta anche il Piano di distribuzione dei MPD prodotti in "conto lavorazione", suddiviso per Azienda Sanitaria e per singola farmacia ospedaliera. La ripartizione dei MPD è stata calcolata in funzione dei fabbisogni stimati da ciascuna Azienda Sanitaria, degli obiettivi negoziati con le ASL per la produzione di plasma per uso industriale, delle rese contrattuali, del "portafoglio" dei prodotti di ritorno attualmente previsto dal contratto stipulato con l'Azienda CSL Behring e delle quote integrative di MPD prodotte in "conto lavoro" assegnate alla Regione Abruzzo nell'ambito dall'Accordo Interregionale Plasma (NAIP).

Nel Piano di distribuzione viene indicata anche la quota di MPD non coperta dalla produzione in "conto lavorazione" e la quota residua di MPD accessori prodotti attraverso il precedente contratto stipulato con la ditta Kedrion, il cui fabbisogno sarà garantito soltanto per i primi mesi dell'anno 2021 (gennaio-aprile) attraverso le scorte di magazzino ancora esistenti.

Nella Tab. 30 sono riportati i dati relativi al fabbisogno complessivo di MPD stimati dalle farmacie ospedaliere aziendali per l'anno 2021.



## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

Tab. 30. Fabbisogno MPD stimato dalle farmacie ospedaliere per il 2021. Fonte: elaborazione dati CRS.

	Classe farmaco (confezioni)									
	Immunogl. EV 5g	Immunogl. SC 20 ml 4g	Immunogl. SC 50 ml 10g	Albumina 200 g/l 50 ml	Fattore VIII 1000 UI	Fattore VIII VWF 1000 UI	Fibrinogeno 1g	Antitrombina 1000 UI	Complesso protrombinico 500 UI	Fattore IX 1000 UI
ASL 201	5.050	114	826	20.249	27	0	9	240	153	7
ASL 202	7.660	2.328	160	11.400	117	30	641	755	388	0
ASL 203	5.520	940	660	32.800	20	435	404	1.270	365	10
ASL 204	2.220	458	512	12.860	220	312	48	192	156	20
<b>Totale</b>	<b>20.450</b>	<b>3.840</b>	<b>2.158</b>	<b>77.309</b>	<b>384</b>	<b>777</b>	<b>1.102</b>	<b>2.457</b>	<b>1.062</b>	<b>37</b>

Nella Tab. 34 sono riportati i dati relativi al Piano di distribuzione dei MPD prodotti in "conto lavorazione" concordato con il NAIP per l'anno 2021, con le percentuali di copertura del fabbisogno regionale per singolo farmaco.

Tab. 31. Piano distribuzione NAIP 2021. Fonte: elaborazione dati CRS.

	Magazzino NAIP / CSL BEHRING (confezioni)							Magazzino NAIP / KEDRION (confezioni)		
	Privigen 5g	Hizentra 20 ml 4g	Hizentra 50 ml 10g	Alburex 200 g/l 50 ml	Beriate 1.000 UI	Haemate P 1.000 UI	Riastap 1g	Atked 1000 UI	Kedcom 500 UI	Ixed 1000 U.I.
Piano distribuzione NAIP	18.580	1.640	870	70.020	100	1.900	1.110	253	222	0
Quota fabbisogno regionale MPD coperta da piano distribuzione NAIP (%)	90,9%	42,7%	40,3%	90,6%	26,0%	244,5%	100,7%	10,3%	20,9%	0,0%

Giunta Regionale d'Abruzzo

La Tab. 36 descrive il criterio di assegnazione alle aziende sanitarie dei MPD prodotti in "conto lavorazione", definito sulla base degli obiettivi di produzione di plasma per uso industriale previsti per l'anno 2021.

Tab. 32. Percentuale di conferimento plasma per ASL. Fonte: elaborazione dati CRS.

ASL	% conferimento plasma programmato per il 2020
ASL 201	16%
ASL 202	31%
ASL 203	40%
ASL 204	13%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

Le successive Tab. 33 e Tab. 34 descrivono il piano di distribuzione dei MPD ripartito per ASL e per singola Farmacia ospedaliera.

Tab. 33. Piano di distribuzione MPD per ASL – quantità espresse in confezioni. Fonte: elaborazione dati CRS.

	Magazzino NAIP / CSL BEHRING (confezioni)							Magazzino NAIP / KEDRION (confezioni)		
	Privigen 5g	Hizentra 20 ml 4g	Hizentra 50 ml 10g	Alburex 200 g/l 50 ml	Beriate 1.000 UI	Haemate P 1.000 UI	Riastap 1g	Atked 1000 UI	Kedcom 500 UI	Ixed 1000 U.I.
ASL 201	3.710	114	159	14.183	16	0	9	40	36	0
ASL 202	7.130	508	160	11.400	51	30	641	78	69	0
ASL 203	5.520	804	418	32.800	20	435	404	101	89	0
ASL 204	2.220	213	133	11.637	13	312	48	33	29	0
<b>Totale</b>	<b>18.580</b>	<b>1.639</b>	<b>870</b>	<b>70.020</b>	<b>100</b>	<b>777</b>	<b>1.102</b>	<b>252</b>	<b>223</b>	<b>0</b>

Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

Tab. 34. Piano di distribuzione MPD per singola farmacia ospedaliera - Fonte: elaborazione dati CRS.

Servizio Farmac.	Magazzino NAIP / CSL BEHRING (confezioni)							Magazzino NAIP / KEDRION (confezioni)		
	Privigen 5g	Hizentra 20 ml 10g	Hizentra 20 ml 4g	Alburex 200 g/l 50 ml	Beriate 1000 UI	Haemate P 1000 UI	Riastap 1g	Atked 1000 UI	Kedcom 500 UI	Ixed 1000 UI
Avezzano	1.349	0	0	4.479	0	0	0	0	0	0
Castel di Sangro	0	0	0	1.493	0	0	0	0	0	0
L'Aquila	2.024	159	114	6.718	16	0	9	40	36	0
Sulmona	337	0	0	1.493	0	0	0	0	0	0
Chieti	5.185	160	508	4.370	51	30	570	78	69	0
Lanciano	972	0	0	2.280	0	0	0	0	0	0
Ortona	324	0	0	1.140	0	0	0	0	0	0
Vasto	648	0	0	3.610	0	0	71	0	0	0
Penne	184	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
Pescara	5.336	418	804	26.800	20	435	404	101	89	0
Popoli	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0
Atri	185	0	0	2.367	0	0	0	0	0	0
Giulianova	185	0	0	1.183	0	0	0	0	0	0
S. Omero	185	0	0	1.183	0	0	0	0	0	0
Teramo	1.665	133	213	6.903	13	312	48	33	29	0
<b>Totale</b>	<b>18.579</b>	<b>870</b>	<b>1.639</b>	<b>70.019</b>	<b>100</b>	<b>777</b>	<b>1.102</b>	<b>252</b>	<b>223</b>	<b>0</b>

Nelle successive Tab. 35 e Tab. 36 sono riportati i dati relativi alla quota stimata di fabbisogno regionale complessivo di MPD non coperta dalla produzione in "conto lavoro" e che debbono essere acquistate dal libero mercato e/o da altri Accordi interregionali plasma.

Tab. 35. Quota fabbisogno regionale complessivo MPD non coperta dal "conto lavoro". Fonte: elaborazione dati CRS.

	Classe farmaco (confezioni)									
	Immunogl. EV 5g	Immunogl. SC 20 ml 4g	Immunogl. SC 50 ml 10g	Albumina 200 g/l 50 ml	Fattore VIII 1000 UI	Fattore VIII VWF 1000 UI	Fibrinogeno 1g	Antitrombina 1000 UI	Complesso protrombinico 500 UI	Fattore IX 1000 UI
<b>Totale</b>	-1.870	-2.200	-1.288	-7.289	-284	0	0	-2.204	-840	-37

Tab. 36. Quota MPD da acquistare dal libero mercato o da altri accordi inter-regionali. Fonte: elaborazione dati CRS

	Classe farmaco (confezioni)									
	Immunogl. EV 5g	Immunogl. SC 20 ml 4g	Immunogl. SC 50 ml 10g	Albumina 200 g/l 50 ml	Fattore VIII 1000 UI	Fattore VIII VWF 1000 UI	Fibrinogeno 1g	Antitrombina 1000 UI	Complesso protrombinico 500 UI	Fattore IX 1000 UI
ASL 201	1.340	0	667	6.066	11	0	0	200	117	7
ASL 202	530	1.820	0	0	66	0	0	677	319	0
ASL 203	0	136	242	0	0	0	0	1.169	276	10
ASL 204	0	245	379	1.223	207	0	0	159	127	20
<b>Totale</b>	<b>1.870</b>	<b>2.201</b>	<b>1.288</b>	<b>7.289</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.205</b>	<b>839</b>	<b>37</b>

## 2.6. Valorizzazione economica della produzione programmata di plasma per uso industriale: anno 2021

La produzione di plasma per uso industriale e di MPD è interamente gestita e finanziata dalla Regione attraverso il "Fondo regionale per la plasmaproduzione". In particolare, la Regione finanzia le Aziende sanitarie per l'attività di produzione della "materia prima" e sostiene i costi per la trasformazione industriale del plasma e la restituzione gratuita dei prodotti di ritorno alle Aziende Sanitarie. Per la gestione dei rapporti economici con le aziende sanitarie

A cura del Centro Regionale Sangue  
Direttore: Dr. Pasquale Colamartino

## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

è stato definito il valore economico del plasma per uso industriale per kg di peso e per tipologia di prodotto (Tab. 37), tenuto conto:

- Dei riferimenti tariffari previsti dall'Accordo Stato - Regioni n. 168/CSR del 20 ottobre 2015 recante "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni".
- Dei riferimenti tariffari previsti dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005.
- Degli standard di prodotto che sono stati definiti tenuto conto del valore medio della produzione regionale e delle indicazioni derivanti dal Decreto Ministeriale 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti".

Tab. 37. Tariffario per la valorizzazione della plasmapiroduzione ad uso industriale. Fonte: elaborazione dati CRS.

Plasma per uso industriale Tipologia di prodotto	Valorizzazione economica [€/kg]
A	238,27
B	78,41
C	63,48

Nella Tab. 38 si riporta la valorizzazione economica della produzione programmata per il 2021 di plasma ad uso industriale, suddivisa per ASL e per tipologia di prodotto.

Tab. 38. Valorizzazione economica programmazione plasma uso industriale anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS.

Valorizzazione economica plasma conferito all'industria: programmazione 2021 [€]			
ASL	Tipo A	Tipo B-C	Totale
ASL 201	95.308	201.592	296.900
ASL 202	209.678	341.319	550.996
ASL 203	831.801	298.664	1.130.464
ASL 204	83.395	179.088	262.483
<b>TOTALE</b>	<b>1.220.181</b>	<b>1.020.663</b>	<b>2.240.844</b>

Giunta Regionale d'Abruzzo

### 2.7. Valorizzazione economica produzione e distribuzione programmata di MPD in "conto lavorazione": anno 2021

La Tab. 39 mostra la valorizzazione economica della produzione e distribuzione programmata di MPD in "conto lavorazione" prevista per l'anno 2021, che è stata calcolata come "spesa farmaceutica equivalente" sulla base del prezzo medio ponderato attualmente applicato dalle farmacie ospedaliere della Regione Abruzzo.

Tab. 39. Valorizzazione per confezione degli MPD distribuiti anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS.

Classe	Nome commerciale	Principio attivo [g] o [UI]	Prezzo medio per principio attivo [€/g] o [€/UI]	Valore economico a confezione [€]
Albumina	Alburex 200 g/l 50 ml	10	2,24	22,4
IG poliv SC	Hizentra 20 ml 4g	4	35,96	143,85
IG poliv SC	Hizentra 20 ml 10g	10	35,80	528,03
IG poliv EV	Privigen 5g	5	36,35	181,73
Antitrombina	Atked 1000 UI	1000	0,17	172,68
Compl prot	Kedcom 500 UI	500	0,31	153,99
F VIII	Klott 1000 UI	1000	0,71	712,76
F VIII VWF	Haemate P1 1000 UI	1000	0,53	524,87
F IX	Ixed 1000 UI	1000	0,59	589,11
Fibrinogeno	Riastap 1g	1	533,09	533,09

Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

La successiva Tab. 40 mostra la valorizzazione economica del Piano di distribuzione 2021, definita per singolo farmaco MPD e per ASL, secondo quanto precedentemente esposto nelle tabelle del piano di distribuzione dei farmaci.

Tab. 40. Valore economica Piano distribuzione regione Abruzzo MPD prodotti in "conto lavoro" anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS.  
(spesa farmaceutica equivalente calcolata in base al prezzo medio ponderato applicato dalle farmacie ospedaliere)

	Magazzino NAIP / CSL BEHRING (confezioni)							Magazzino NAIP / KEDRION (confezioni)			Totale
	Privigen 5g	Hizentra 20 ml 4g	Hizentra 50 ml 10g	Alburex 200 g/l 50 ml	Beriate 1.000 UI	Haemate P 1.000 UI	Riastap 1g	Atked 1000 UI	Kedcom 500 UI	Ixed 1000 U.I.	
ASL 201	674.300	16.399	83.957	317.695	11.404	0	4.798	6.907	5.544	0	1.121.003
ASL 202	1.295.653	73.076	84.485	255.360	36.351	15.746	341.711	13.469	10.625	0	2.126.476
ASL 203	1.003.150	115.655	220.717	734.720	14.255	228.318	215.368	17.441	13.705	0	2.563.329
ASL 204	403.441	30.640	70.228	260.662	9.266	163.759	25.588	5.698	4.466	0	973.749
<b>Totale</b>	<b>3.376.543</b>	<b>235.770</b>	<b>459.386</b>	<b>1.568.437</b>	<b>71.276</b>	<b>407.824</b>	<b>587.465</b>	<b>43.515</b>	<b>34.340</b>	<b>0</b>	<b>6.784.557</b>

## 2.8. Vantaggi economici derivanti dalla produzione di MPD in "conto lavoro"

### Costi di trasformazione industriale.

Considerando i costi di trasformazione industriale, possiamo calcolare il risparmio che si stima di ottenere con il nuovo contratto CSL Behring rispetto a quello precedente Kedrion. Nella Tab. 41 sono descritti i costi di trasformazione industriale del plasma derivanti dall'applicazione del nuovo contratto CSL Behring. Nella stessa tabella vengono descritti i vantaggi economici conseguiti rispetto alle condizioni previste dal precedente contratto Kedrion. Il risparmio previsto per l'anno 2021 sui costi di frazionamento si attesta intorno a 877.000 €.

Tab. 41. Valorizzazione economica con contratto CSL. Fonte: elaborazione dati CRS.

Valorizzazione economica e risparmio costi trasformazione industriale contratto CSL: programmazione 2021								
ASL	Tipo A [€]	Tipo B-C [€]	Plasma Totale [€]	Costi contratto CSL Behring 95,664 €/kg	Totale Generale [€]	Costi precedente contratto Kedrion 144,00 €/kg	Totale Generale [€]	Risparmio per anno [€]
ASL 201	95.308	201.592	296.900	284.218	581.118	427.824	724.724	143.606
ASL 202	209.678	341.319	550.996	500.610	1.051.606	753.552	1.304.548	252.942
ASL 203	831.801	298.664	1.130.464	698.347	1.828.811	1.051.200	2.181.664	352.853
ASL 204	83.395	179.088	262.483	251.979	514.462	379.296	641.779	127.317
<b>TOTALE</b>	<b>1.220.181</b>	<b>1.020.663</b>	<b>2.240.844</b>	<b>1.735.154</b>	<b>3.975.997</b>	<b>2.611.872</b>	<b>4.852.716</b>	<b>876.718</b>

### Vantaggio economico complessivo della produzione regionale di MPD in "conto lavorazione".

Nella tabella seguente si descrive il vantaggio economico complessivo regionale suddiviso per ASL derivante dall'applicazione "a regime" del nuovo contratto CSL Behring, tenuto conto del valore aggiunto della produzione di MPD derivante dalle migliori rese e dal risparmio legato ai minori costi del processo di trasformazione industriale. Il vantaggio economico complessivo è al netto dei costi che dovranno essere sostenuti per l'acquisizione dal libero mercato e/o da altri Accordi inter-regionali plasma dei prodotti secondari non previsti nel portafoglio CSL Behring. Il vantaggio economico stimato per l'anno 2021 è di euro 1.417.755 ed è destinato ad aumentare in maniera consensuale all'incremento di produzione del plasma.

## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

Tab. 42. Vantaggio economico complessivo della produzione di MPD in "conto lavorazione" – anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS.

VALUTAZIONE ECONOMICA FINALE 2021	Costo produzione Plasma A €	Costo produzione Plasma B-C €	Totale costi produzione plasma €	Costo per trasformazioni e industriale €	Totale costi di produzione di MPD €	Valore economico MPD prodotti in "conto lavorazione" €	Extracosti da sostenere per MPD non previsti dal portafoglio Behring [€]	Vantaggio economico complessivo produzione in "conto lavorazione" €
ASL 201	95.308	201.600	296.908	284.228	581.136	899.793	56.677	261.980
ASL 202	209.678	341.290	550.968	500.575	1.051.542	2.015.599	166.027	798.029
ASL 203	831.801	298.664	1.130.464	698.347	1.828.811	2.181.354	250.255	102.288
ASL 204	83.395	179.063	262.458	251.948	514.406	828.658	58.795	255.457
TOTALE	1.220.181	1.020.617	2.240.798	1.735.098	3.975.896	5.925.404	531.754	1.417.755

**2.9. Considerazioni in merito all'appropriatezza dell'utilizzo clinico dei MPD**

Il Programma nazionale plasma e plasmaderivati 2016/2020, vigente fino al 2021, stabilisce che è necessario che l'impiego dei MPD e del plasma ad uso clinico venga ricondotto a livelli coerenti con le migliori evidenze scientifiche disponibili di efficacia clinica, in conformità con raccomandazioni e linee guida (di seguito definite LG) internazionali e/o nazionali aggiornate e di elevata qualità, supportate da Società scientifiche o Panel di esperti.

Fermi restando i livelli anche inferiori di domanda registrati in Italia e in Europa, in contesti di elevata appropriatezza prescrittiva, sulla base delle evidenze disponibili, sono da considerarsi inappropriati (e quindi da non superare):

- una domanda di albumina superiore a 400 grammi per mille unità di popolazione, in assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche;
- una domanda di antitrombina (di seguito definita AT) superiore a 1 UI pro capite, in assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche;
- una domanda di plasma fresco congelato (di seguito definito PFC) superiore a 1.600 millilitri per mille unità di popolazione, in assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche.

Alla luce del costante aumento dei consumi di Ig registrato nel corso degli ultimi anni, l'utilizzo di immunoglobuline (di seguito definite Ig) richiede, in tutte le Regioni, un attento monitoraggio e una valutazione dell'efficacia clinica, in linea con quanto indicato dalle LG e dalle posizioni degli organismi nazionali e internazionali. In assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche, sono da ritenersi in ogni caso inappropriati utilizzi superiori a 110 grammi per mille unità di popolazione, fermi restando i livelli anche inferiori di domanda registrati in molte Regioni.

Obiettivi assegnati alla Regione Abruzzo

Gli obiettivi di razionalizzazione della domanda dei principali MPD e del plasma per uso clinico (domanda standardizzata) assegnati dalla programmazione nazionale alla Regione Abruzzo per gli anni 2016 fino al 2020-2021, sono dettagliati nella Tab. 43.

Tab. 43. Obiettivi di consumo appropriato anni 2017, 2018, 2019 e 2020/21 per MPD e plasma uso clinico. Fonte: documento CNS.

Domanda standardizzata	Domanda dati 2015	Domanda dati 2016	Domanda obiettivo 2017	Domanda obiettivo 2018	Domanda obiettivo 2019	Domanda obiettivo 2020/2021
Albumina [g/1000 ab]	642,6	645,8	594,0	546	480	400
Antitrombina [U.I./pro capite]	1,5	1,2	1,4	1,3	1,2	1
Immunoglobuline [g/1000 ab]	74,7	78,3	79,2	83,9	100	100
Plasma ad uso clinico [ml/1000 ab]	1,431	1,612	1,431	1,359	1,4	1,4

Gli obiettivi di domanda standardizzata previsti dalla Programmazione nazionale per l'anno 2021 sono stati confrontati con il fabbisogno dichiarato dalle farmacie ospedaliere. I dati riportati nelle successive Tab. 44, Tab. 45

## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

e Tab. 46 sono stati declinati per le singole ASL e per le classi di farmaco "driver" albumina - immunoglobuline e per l'antitrombina.

I dati riportati nelle tabelle evidenziano nelle aziende sanitarie situazioni piuttosto eterogenee, che sono sicuramente collegate ai comportamenti prescrittivi, all'efficacia delle politiche attive per l'appropriatezza dei consumi, al "case mix" delle patologie trattate e alla mobilità dei pazienti.

Tab. 44. Confronto tra fabbisogno stimato &gt; domanda standardizzata per albumina – anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL	Abitanti	Fabbisogno stimato [g] (A)	Domanda standardizzata [g] (B)	Variazione A-B [g]	Variazione A-B [%]
ASL 201	299.031	203.003	119.612	+83.391	+69,72%
ASL 202	385.588	114.000	154.235	-40.235	-26,09%
ASL 203	318.909	328.000	127.564	+200.436	+157,13%
ASL 204	308.052	128.600	123.221	+5.379	+4,37%
<b>Totale Regione</b>	<b>1.311.580</b>	<b>773.603</b>	<b>524.632</b>	<b>+248.971</b>	<b>+47,46%</b>

Tab. 45. Confronto tra fabbisogno stimato &gt; domanda standardizzata per immunoglobuline- anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL	Abitanti	Fabbisogno stimato [g] (A)	Domanda standardizzata [g] (B)	Variazione A-B [g]	Variazione A-B [%]
ASL 201	299.031	34.623	29.903	+4.720	+15,78%
ASL 202	385.588	51.687	38.559	+13.128	+34,05%
ASL 203	318.909	38.630	31.891	+6.739	+21,13%
ASL 204	308.052	18.434	30.805	-12.371	-40,16%
<b>Totale Regione</b>	<b>1.311.580</b>	<b>143.374</b>	<b>131.158</b>	<b>12.216</b>	<b>+9,31%</b>

Tab. 46. Confronto tra fabbisogno stimato &gt; domanda standardizzata per antitrombina – anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL	Abitanti	Fabbisogno stimato [g] (A)	Domanda standardizzata [g] (B)	Variazione A-B [g]	Variazione A-B [%]
ASL 201	299.031	240.000	299.031	-59.031	-19,74%
ASL 202	385.588	755.000	385.588	+369.412	+95,80%
ASL 203	318.909	1.270.000	318.909	+951.091	+298,23%
ASL 204	308.052	192.000	308.052	-116.052	-37,67%
<b>Totale Regione</b>	<b>1.311.580</b>	<b>2.457.000</b>	<b>1.311.580</b>	<b>1.145.420</b>	<b>+87,33%</b>

Giunta Regionale d'Abruzzo

Il fabbisogno complessivo programmato di MPD per l'anno 2021 (mercato + conto lavorazione), è stato definito sulla base delle richieste preventivamente effettuate dalle singole farmacie ospedaliere. La

Tab. 47 riporta le stime per l'anno 2021 del fabbisogno complessivo di MPD suddiviso per classe di farmaco confrontato con la produzione di MPD in "conto lavorazione". La tabella riporta anche la percentuale di copertura della domanda programmata di MPD per l'anno 2021 attraverso il canale della distribuzione in "conto lavorazione".

Tab. 47. Fabbisogno stimato regionale MPD e % copertura autosufficienza da "conto lavoro" - anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS.

Classe farmaco	Fabbisogno complessivo [g o U.I.]	Produzione dal "conto lavorazione" [g o U.I.]	% copertura autosufficienza
Albumina	773.603	700.200	90,51%
Antitrombina III	2.457.000	253.000	10,30%
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori	531.000	111.000	20,90%
Concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori	1.304.000	0	0,00%
Fattore IX di coagulazione	42.000	0	0,00%
Fattore VIII di coagulazione	1.185.000	100.000	8,44%
Fattore VIII di coagulazione e fattore di Von Willebrand in associazione	777.000	1.900.000	244,53%
Fibrinogeno	1.102	1.110	100,73%
Immunoglobuline umane normali ad uso endovenoso	103.425	92.900	89,82%
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	39.949	15.260	38,20%

Nelle successive tabelle (Tab. 48, Tab. 49, Tab. 50 e Tab. 51) sono riportati i dati disaggregati per singola ASL. Le eventuali eccedenze di MPD relative alle singole classi di farmaci vengono sistematicamente gestite dal CRS per compensare le carenze che si rilevano nelle altre aziende sanitarie.

## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

Tab. 48. ASL 201 - Fabbisogno stimato MPD e % copertura autosufficienza da "conto lavoro" - anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL 201			
Classe farmaco	Fabbisogno complessivo [g o U.I.]	Produzione da "conto lavorazione" [g o U.I.]	% copertura autosufficienza
Albumina	203.003	141.828	69,87%
Antitrombina III	240.000	40.000	16,67%
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori	76.500	18.000	23,53%
Concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori	686.500	0	0,00%
Fattore IX di coagulazione	12.000	0	0,00%
Fattore VIII di coagulazione	587.000	16.000	2,73%
Fattore VIII di coagulazione e di Von Willebrand	0	0	0,00%
Fibrinogeno	9	9	100,00%
Immunoglobuline umane normali ad uso endovenoso	25.250	18.552	73,47%
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	9.373	2.046	21,83%

Tab. 49. ASL 202 Fabbisogno stimato MPD e % copertura autosufficienza da "conto lavoro" - anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL 202			
Classe farmaco	Fabbisogno complessivo [confezioni]	Produzione da "conto lavorazione" [g o U.I.]	% copertura autosufficienza
Albumina	114.000	114.000	100,00%
Antitrombina III	755.000	78.000	10,33%
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori	194.000	34.500	17,78%
Concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori	587.500	0	0,00%
Fattore IX di coagulazione	0	0	0,00%
Fattore VIII di coagulazione	333.000	51.000	15,32%
Fattore VIII di coagulazione e di Von Willebrand	30.000	30.000	100,00%
Fibrinogeno	641	641	100,00%
Immunoglobuline umane normali ad uso endovenoso	39.475	35.648	90,30%
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	12.212	3.632	29,74%

Tab. 50. ASL 203 - Fabbisogno stimato MPD e % copertura autosufficienza da "conto lavoro" - anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL 203			
Classe farmaco	Fabbisogno complessivo [g o U.I.]	Produzione da "conto lavorazione" [g o U.I.]	% copertura autosufficienza
Albumina	328.000	328.000	100,00%
Antitrombina III	1.270.000	101.000	7,95%
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori	182.500	44.500	24,38%
Concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori	0	0	0,00%
Fattore IX di coagulazione	0	0	0,00%
Fattore VIII di coagulazione	10.000	0	0,00%
Fattore VIII di coagulazione e di Von Willebrand	20.000	20.000	100,00%
Fibrinogeno	435.000	435.000	100,00%
Immunoglobuline umane normali ad uso endovenoso	404	404	100,00%
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	27.600	27.600	100,00%

Tab. 51. ASL 204 - Fabbisogno stimato MPD e % copertura autosufficienza da "conto lavoro" - anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL 204			
Classe farmaco	Fabbisogno complessivo [g o U.I.]	Produzione dal "conto lavorazione" [g o U.I.]	% copertura autosufficienza
Albumina	128.600	116.367	90,49%
Antitrombina III	192.000	33.000	17,19%
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori	78.000	14.500	18,59%
Concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori	30.000	0	0,00%
Fattore IX di coagulazione	20.000	0	0,00%
Fattore VIII di coagulazione	245.000	13.000	5,31%
Fattore VIII di coagulazione e di Von Willebrand	312.000	312.000	100,00%
Fibrinogeno	48	48	100,00%
Immunoglobuline umane normali ad uso endovenoso	11.100	11.100	100,00%
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	7.334	2.182	29,75%

A cura del Centro Regionale Sangue  
Direttore: Dr. Pasquale Colamartino

## Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

Nelle tabelle successive (Tab. 52 e Tab. 53) vengono riportati a dati a confronto tra la domanda anno 2021 dei MPD "driver" (albumina e immunoglobuline), programmata sulla base delle richieste delle Farmacie ospedaliere, e gli obiettivi di razionalizzazione della domanda (domanda standardizzata) assegnati dalla Programmazione nazionale alla Regione Abruzzo per l'anno 2020/21.

I dati relativi al fabbisogno programmato e alla domanda standardizzata sono rapportati con i dati della produzione in "conto lavorazione" al fine di effettuare alcune valutazioni in merito ai consumi inappropriati e alla "soglia" più appropriata per la definizione degli obiettivi di produzione e di autosufficienza.

I dati riportati nelle tabelle evidenziano nelle aziende sanitarie situazioni piuttosto eterogenee, che sono sicuramente collegate ai comportamenti prescrittivi, all'efficacia delle politiche attive per l'appropriatezza dei consumi, al "case mix" delle patologie trattate e alla mobilità dei pazienti.

Tab. 52. Appropriatazza dei consumi e definizione degli obiettivi di autosufficienza per l'albumina – anno 2021 . Fonte: elaborazione dati CRS

Domanda albumina anno 2021	(A)	(B)	(C)	Δ (A-C)	Δ (B-C)	Conto lavorazione	Conto lavorazione
ASL	Fabbisogno stimato [g]	Domanda standardizzata [g]	Produzione conto lav. [g]	Fabbisogno stimato > produzione conto lavoro [g]	Domanda standardizzata > produzione conto lavoro [g]	Copertura fabbisogno stimato %	Copertura domanda standardizzata %
ASL 201	203.003	119.612	141.828	61.175	-22.216	69,9%	118,6%
ASL 202	114.000	154.235	114.000	0	40.235	100,0%	73,9%
ASL 203	328.000	127.564	328.000	0	-200.436	100,0%	257,1%
ASL 204	128.600	123.221	116.367	12.233	6.854	90,5%	94,4%
<b>Totale Regione</b>	<b>773.603</b>	<b>524.632</b>	<b>700.195</b>	<b>73.408</b>	<b>-175.563</b>	<b>90,5%</b>	<b>133,5%</b>

Giunta Regionale d'Abruzzo

Tab. 53. Appropriatazza dei consumi e definizione degli obiettivi di autosufficienza per le immunoglobuline – anno 2021. Fonte: elaborazione dati CRS

Domanda immunoglobuline anno 2021	(A)	(B)	(C)	Δ (A-C)	Δ (B-C)	Conto lavorazione	Conto lavorazione
ASL	Fabbisogno stimato [g]	Domanda standardizzata [g]	Produzione conto lav. [g]	Fabbisogno stimato > produzione conto lavoro [g]	Domanda standardizzata > produzione conto lavoro [g]	Copertura fabbisogno stimato %	Copertura domanda standardizzata %
ASL 201	34.623	29.903	20.598	14.025	9.305	59,5%	68,9%
ASL 202	51.687	38.559	39.280	12.407	-721	76,0%	101,9%
ASL 203	38.630	31.891	34.996	3.634	-3.105	90,6%	109,7%
ASL 204	18.434	30.805	13.282	5.152	17.523	72,1%	43,1%
<b>Totale Regione</b>	<b>143.374</b>	<b>131.158</b>	<b>108.156</b>	<b>35.218</b>	<b>23.002</b>	<b>75,4%</b>	<b>82,5%</b>



Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

### 3. Interventi organizzativi e azioni di miglioramento

I dati di produzione e consumo relativi al periodo 2015/19 e al secondo e terzo quadrimestre 2020, confermano il trend stabilmente negativo dell'autosufficienza regionale che, se non contrastato con adeguati interventi di programmazione e di carattere organizzativo e sociale, rischia di generare nella nostra Regione una carenza di carattere strutturale che comporterebbe un serio rischio per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e per la cura dei pazienti.

Per questa ragione nella programmazione 2021, d'accordo con tutti gli attori del sistema, si è cercato di compiere il massimo sforzo possibile per sostenere la produzione di plasma destinato alla trasformazione industriale, anche attraverso l'attuazione di un programma regionale specificamente dedicato a questo obiettivo.

Viste le problematiche riportate in premessa, gli interventi organizzativi prioritari e le azioni di miglioramento che le Aziende Sanitarie ed i Servizi Trasfusionali, con il coordinamento del competente Servizio del Dipartimento Sanità e del Centro Regionale Sangue, dovranno garantire nel 2021 al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza previsti dal presente Programma sono i seguenti:

- Recepimento e attuazione a livello aziendale delle Convenzioni stipulate dalla Regione Abruzzo con le Organizzazioni di donatori di sangue, laddove non ancora effettuati;
- Miglioramento delle prassi per il reclutamento, la fidelizzazione dei donatori;
- Riorganizzazione complessiva delle attività di chiamata dei donatori, raccolta, lavorazione e qualificazione biologica nelle strutture trasfusionali e associative, finalizzata a garantire un ampliamento e una maggiore flessibilità dell'orario e dei giorni di accesso dei donatori. La riorganizzazione potrà prevedere per il personale dei Servizi Trasfusionali anche la possibilità di turni aggiuntivi pomeridiani e domenicali ed essere sostenuta dall'applicazione di adeguati strumenti di flessibilità e retribuzione integrativa, così come previsti per l'organizzazione del lavoro dalla vigente normativa contrattuale definita a livello nazionale e dalla contrattazione di secondo livello;
- Miglioramento della gestione delle scorte;
- Miglioramento dell'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e medicinali plasmaderivati;
- Implementazione dei programmi di PBM;
- Ammodernamento del parco tecnologico;
- Supporto alla funzionalità delle Reti di Medicina trasfusionale ed in particolare dei Poli di lavorazione e qualificazione biologica, attraverso la realizzazione di adeguati sistemi infrastrutturali integrati definiti su base aziendale e regionale (reti e sistemi informatici, programmi di telemedicina, trasporti, etc.);
- Integrazione bidirezionale dei sistemi informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue;

#### Progetto regionale plasma e plasmaderivati per l'anno 2021

In premessa è già stato evidenziato che il raggiungimento degli obiettivi di produzione di plasma per uso industriale e MPD programmati per l'anno 2020 è stato fortemente condizionato dall'impatto della Pandemia COVID 19, sia a livello regionale che nazionale e che, oltre a ciò, si è registrato un drammatico calo della raccolta di plasma commerciale anche negli Stati Uniti, la cui produzione sostiene circa il 50% del fabbisogno complessivo di MPD dei Paesi dell'Unione Europea.

Conseguentemente per l'anno 2021 alcune Regioni, come l'Abruzzo, potrebbero trovarsi di fronte alla necessità di dover affrontare un problema di "shortage" di alcuni farmaci plasmaderivati, in particolare di immunoglobuline polivalenti, causato dalla contestuale riduzione di disponibilità sia dal "conto lavorazione" che dal mercato commerciale e un possibile aumento della spesa farmaceutica.

Per questa ragione con il presente atto si dà mandato al responsabile del competente Servizio del Dipartimento Sanità, al direttore dell'ASR e al Direttore del Centro Regionale Sangue di predisporre entro febbraio 2021, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti, uno specifico Progetto regionale finalizzato a garantire l'autosufficienza e l'utilizzo appropriato di plasma e medicinali plasmaderivati per l'anno 2021. Il progetto dovrà essere realizzato secondo le seguenti linee di indirizzo:

- Azioni organizzative per rilanciare la raccolta di plasma, ivi compreso il plasma iperimmune;
- Azioni finalizzate a promuovere approcci terapeutici alternativi all'uso delle Ig polivalenti e sottocute (ad esempio aferesi terapeutica)
- Stesura di un Protocollo regionale per appropriatezza prescrittiva di IG polivalenti (EV e sottocute) e Albumina
- Programmi formazione specifica sul plasma e i MPD (ASR)

A cura del Centro Regionale Sangue  
Direttore: Dr. Pasquale Colamartino

---

Programma regionale autosufficienza anno 2021 - Regione Abruzzo

---

Sostenibilità delle misure

Al fine di garantire la sostenibilità degli interventi organizzativi e delle azioni di miglioramento previsti dal presente Programma, le Aziende Sanitarie, oltre che delle risorse proprie, dovranno avvalersi anche dei finanziamenti finalizzati statali e regionali erogati dalla Regione Abruzzo per le attività trasfusionali. I suddetti finanziamenti sono vincolati e dovranno essere specificamente utilizzati dalle Aziende Sanitarie per incentivare e rafforzare l'organizzazione delle strutture trasfusionali, sulla base del citato progetto plasma regionale e dei programmi di utilizzo predisposti dai Direttori dei Servizi Trasfusionali interessati, che saranno sottoposti a verifica del competente Servizio del Dipartimento Sanità e del Centro Regionale Sangue.



**REGIONE ABRUZZO**  
**CENTRO REGIONALE SANGUE**  
 Direttore: Dott. Pasquale Colamartino

**ALLEGATO B**

**Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2021.**

**PREMESSO** che:

- con Decreto del Commissario ad Acta n. 77 del 18 luglio 2016 è stato recepito l'Accordo Stato/Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR) recante "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato/Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue";
- con DGR n. 107 del 14 marzo 2017 sono stati approvati la revisione e l'aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);
- con DGR n. 155 del 06/04/2017 è stata approvata la disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19;
- con DGR n. 885 del 31/12/2020 sono state prorogate le citate Convenzioni tra Regione Abruzzo, Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo;
- all'art.12, comma 2 dell'allegato A) della citata DGR n. 107/2017 e all'art.11, comma 2 dell'allegato A) della citata DGR n. 155/2017 è stato stabilito che "All'atto della stipula della convenzione regionale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - Piano per l'autosufficienza di sangue e farmaci plasmaderivati 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);
  - Documento di programmazione dell'attività di donazione e raccolta per l'anno 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);
  - Schema tipo di documento di rendicontazione, come indicato all'art. 7, comma 11."

In ottemperanza alle citate DDGRR 107/2017 e 155/2017 viene definito il presente documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2020.

**Programmazione anno 2021**

Il 2017 ha rappresentato l'anno di transizione dal vecchio schema-tipo di Convenzione al nuovo, anche in considerazione della definitiva approvazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dalla riforma del Terzo Settore. Pertanto in sede di prima applicazione delle Convenzioni di cui alla DGR nr. 107/2017 e alla DGR nr. 155/2017, sono state progressivamente sperimentate ed implementate tutte le nuove modalità di programmazione, monitoraggio e controllo previste dal documento di programmazione, al fine di dargli piena attuazione a partire dal 2018.

Per l'anno 2021 il documento di programmazione è costituito da:

- Programmazione delle attività di donazione e raccolta;
- Programmazione economico-finanziaria;
- Il calendario delle donazioni;
- Lo schema-tipo di rendicontazione annuale.

**Contenuti specifici del documento annuale di programmazione, monitoraggio e controllo**

Di seguito vengono riportati i contenuti specifici che debbono essere riportati all'interno del documento annuale di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti:

- 1) **Programmazione delle attività di donazione e raccolta**  
 Il documento di programmazione annuale delle attività di donazione e raccolta viene definito sulla base degli obiettivi generali di produzione di sangue ed emocomponenti definiti a livello regionale (aziendale) dal Centro regionale sangue (di seguito definito CRS) e validati dal Centro Nazionale Sangue (di seguito definito CNS) ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale.  
 Il documento di programmazione annuale definisce gli obiettivi concordati con le singole Associazioni e Federazioni Donatori di Sangue per le attività di donazione e raccolta (gestione associativa diretta - forma collaborativa).
- 2) **Programmazione economico-finanziaria**  
 Il documento di programmazione annuale definisce anche gli obiettivi di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento a:
  - *Rimborsi spettanti alle singole Associazioni per l'attività di donazione e raccolta programmata (gestione associativa diretta - forma collaborativa);*
  - *Tetto programmato per la raccolta in forma collaborativa;*
  - *Finanziamento a disposizione per i progetti di cui al Disciplinare C) delle su citate Convenzione di cui di cui alla DGR nr. 107/2017 e alla DGR nr. 155/2017;*
  - *Finanziamento complessivo da iscrivere nel bilancio regionale, all'interno del capitolo di spesa assegnato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatelyzza del Dipartimento Sanità.*
- 3) **Programmazione delle attività e criteri di utilizzo delle risorse assegnate**  
 Il documento di programmazione definisce le principali azioni organizzative a cui Associazioni e Federazioni Donatori di Sangue sulla base degli obiettivi specifici concordati con il CRS, dovranno destinare le risorse assegnate, come di seguito riportato:
  - *Funzionamento delle sedi e gestione del personale;*
  - *Attività promozionali e di educazione sanitaria;*
  - *Servizio di chiamata;*
  - *Attività di raccolta;*
  - *Servizi al donatore;*
  - *Informatizzazione e gestione integrata dei flussi informativi;*
  - *Attività di formazione.*
- 4) **Attività di monitoraggio trimestrale del documento di programmazione**  
 Il competente Servizio del Dipartimento Regionale Sanità e il CRS, per quanto di propria competenza, svolgono con cadenza trimestrale attività di monitoraggio:
  - *Obiettivi quantitativi;*
  - *Attività programmate;*
  - *Modalità di utilizzo delle risorse impegnate.*
- 5) **Attività di controllo: relazione annuale**  
 Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue predispongono annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:
  - *Costi generali e per il funzionamento delle sedi associative, dei Servizi di chiamata e delle Unità di raccolta);*
  - *Costi personale e relative assicurazioni RC;*
  - *Costi per iniziative promozionali (informazione, comunicazione, reclutamento e fidelizzazione);*
  - *Costi per i servizi forniti al donatore;*
  - *Costi per l'utilizzo e la gestione integrata dei flussi informativi;*
  - *Costi per la formazione.*

6) Modifiche del documento di programmazione

Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio trimestrale, delle relazioni annuali e/o su proposta dei rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue convenzionate, il Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Regionale Sanità e il direttore del CRS, per quanto di rispettiva competenza, possono autorizzare modifiche del documento di programmazione annuale, che in ogni caso devono essere condivise in forma scritta dai firmatari delle Convenzioni approvate con DGR nr. 107/2017 e alla DGR nr. 155/2017

**Riferimenti Convenzione Regionale**

- DGR n. 107 del 14 marzo 2017 recante all'oggetto "*Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR)*".
- DGR n. 155 del 06/04/2017 recante all'oggetto "*Disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19.*".
- DGR n. 885 del 31/12/2020 con la quale sono state prorogate le citate Convenzioni tra Regione Abruzzo, Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo;
- Art.12, comma 2 dell'allegato A) della DGR n. 107/2017 e art.11, comma 2 dell'allegato A) della DGR n. 155/2017 dove è stato stabilito che "*All'atto della stipula della convenzione regionale dovranno essere allegati i seguenti documenti:*
  - *Piano per l'autosufficienza di sangue e farmaci plasmaderivati 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);*
  - *Documento di programmazione dell'attività di donazione e raccolta per l'anno 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);*
  - *Schema tipo di documento di rendicontazione, come indicato all'art. 7, comma 11.*

Giunta Regionale d'Abruzzo

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI DONAZIONE E DI RACCOLTA ANNO 2021										
ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE REGIONE ABRUZZO										
ANNO 2021 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DONAZIONE - DISCIPLINARE A										
ASSOCIAZIONI	OBIETTIVO DONAZIONI AL 31/12/2021					PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI		RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSI	
AVIS PROVINCIALE CHIETI	14.528	1.105	8	15.641		€ 22,00	€ 24,75	€ 24,75	€ 347.162,75	
AVIS PROVINCIALE PESCARA	5.355	850	225	6.430		€ 319.616,00	€ 27.348,75	€ 198,00	€ 144.416,25	
AVIS PROVINCIALE L'AQUILA	5.901	373	0	6.274		€ 117.810,00	€ 21.037,50	€ 5.568,75	€ 139.053,75	
AVIS PROVINCIALE TERAMO	2.815	196	0	3.011		€ 61.930,00	€ 4.851,00	€ 0,00	€ 66.781,00	
<b>AVIS REGIONALE ABRUZZO</b>	<b>28.599</b>	<b>2.524</b>	<b>233</b>	<b>31.356</b>		<b>€ 629.178,00</b>	<b>€ 62.469,00</b>	<b>€ 5.766,75</b>	<b>€ 697.413,75</b>	
FIDAS VAS	4.145	365	0	4.510		€ 91.190,00	€ 9.033,75	€ 0,00	€ 100.223,75	
FIDAS PESCARA	8.185	3.135	2.110	13.430		€ 180.070,00	€ 77.591,25	€ 52.222,50	€ 309.883,75	
FIDAS CUORE	2.510	15	0	2.525		€ 55.220,00	€ 371,25	€ 0,00	€ 55.591,25	
FIDAS TERAMO	4.830	420	25	5.275		€ 106.260,00	€ 10.395,00	€ 618,75	€ 117.273,75	
<b>FIDAS REGIONALE</b>	<b>19.670</b>	<b>3.935</b>	<b>2.135</b>	<b>25.740</b>		<b>€ 432.740,00</b>	<b>€ 97.391,25</b>	<b>€ 52.841,25</b>	<b>€ 582.972,50</b>	
A.Do.S. LANCIANO	2.580	625	0	3.205		€ 56.760,00	€ 15.468,75	€ 0,00	€ 72.228,75	
CRI ABRUZZO	2.087	82	15	2.184		€ 45.914,00	€ 2.029,50	€ 371,25	€ 48.314,75	
FRATRES MAGLIANO	100	0	0	100		€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>53.036</b>	<b>7.166</b>	<b>2.383</b>	<b>62.585</b>		<b>€ 1.166.792,00</b>	<b>€ 177.358,50</b>	<b>€ 58.979,25</b>	<b>€ 1.403.129,75</b>	

Giunta Regionale d'Abruzzo

ANNO 2021 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA - DISCIPLINARE B								
UNITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVE	OBIETTIVO RACCOLTA EMOCOMPONENTI			STIMA RIMBORSI ATTIVITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVA				
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSO
UR AVIS COMUNALE PESCARA	3.900	100	0	4.000	€ 39,50	€ 46,00	€ 46,00	€ 158.650,00
UR CRI L'AQUILA	3.055	0	0	3.055	€ 120.672,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.672,50
<b>TOTALE</b>	<b>6.955</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7.055</b>	<b>€ 274.722,50</b>	<b>€ 4.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 279.322,50</b>

ANNO 2021 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA - DISCIPLINARE B								
RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA MISTA	OBIETTIVO RACCOLTA EMOCOMPONENTI			STIMA RIMBORSI ATTIVITA' DI RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA				
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSO
UR AVIS COMUNALE PESCARA	11.650	850	0	12.500	€ 33,58	€ 39,10	€ 39,10	€ 424.442,00
UR CRI L'AQUILA	100	0	0	100	€ 3.358,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.358,00
<b>TOTALE</b>	<b>11.750</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>€ 394.565,00</b>	<b>€ 33.235,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 427.800,00</b>

**TOTALE COMPLESSIVO RIMBORSI STIMATI** € 2.110.252,25

ATTIVITA' AGGIUNTIVE - DISCIPLINARE C	
FINANZIAMENTO PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE	€ 250.000,00

FONDO DI RISERVA VINCOLATO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE E DI RACCOLTA NON PROGRAMMABILI E PER LA COPERTURA DI EVENTUALI SALDI ATTIVI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DEI CONGUAGLI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 5 DELLA CONVENZIONE.	€ 139.747,75
---	--------------

STIMA DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DA ISCRIVERE NEL BILANCIO REGIONALE 2020, ALL'INTERNO DEL CAPITOLO DI SPESA ASSEGNATO AL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA, ATTIVITA' TRASFUSIONALI E TRAPIANTI	€ 2.500.000,00
--	----------------

Le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta sono state approvate, con DGR n. 107 del 14/03/2017 e con DRG n. 155 del 06/04/2017, dalla Regione Abruzzo.

Giunta Regionale d'Abruzzo

## CENTRI DI RACCOLTA SANGUE IN ABRUZZO

ASL DI APPARTENENZA	CENTRI DI RACCOLTA	GIORNATE Fisse DI RACCOLTA	ORARI	GIORNATE DI RACCOLTA DA CONCORDARE	ORARI	DISTANZA DAL LABORATORIO DI PRODUZIONE	TEMPI DI PERCORRENZA	
ASL 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA	L'AQUILA	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 14:00			0 km.	0 minuti	
	AVEZZANO	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 11:00			L'AQUILA/AVEZZANO Km. 50 Tramite A25 e A24	35 minuti	
	SULMONA	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 11:00			L'AQUILA/SULMONA Km. 102 Tramite A25 e A24	1 h 13 minuti	
	CASTEL DI SANGRO			DUE VOLTE AL MESE DA CONCORDARE MENSILMENTE	08:00 - 12:00	L'AQUILA/CASTEL DI SANGRO Km. 142 Tramite SS17/A25 e A24	1 h 52 minuti	
	U.d.R. CROCE ROSSA	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 12:00			L'AQUILA/L'AQUILA Km. 5	10 minuti	
ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI	VASTO	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 13:00			0 km.	0 minuti	
	CASTIGLIONE M.M.			DUE VOLTE AL MESE DA CONCORDARE MENSILMENTE	08:00 - 12:30	VASTO/CASTIGLIONE M.M. Km. 57 Tramite SS650	1 h 10 minuti	
	LANCIANO	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 13:00			0 km.	0 minuti	
	ATESSA	LUNEDI' e GIOVEDI'	08:00 - 12:00	UN SABATO AL MESE	08:00 - 12:00	LANCIANO/ATESSA Km. 21,6 Tramite C.da S. Onofrio	28 minuti	
	CASOLI	MARTEDI' MERCOLEDI' VENERDI'	08:00 - 12:00	DUE SABATI AL MESE	08:00 - 12:00	LANCIANO/CASOLI Km. 21,5 Tramite c.da Pietrafrossa	32 minuti	
	CHIETI	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 13:00			0 km.	0 minuti	
	GUARDIAGRELE	MARTEDI', GIOVEDI', SABATO	08:00 - 12:00	LA PRIMA DOMENICA DEL MESE	08:00 - 12:00	CHIETI/GUARDIAGRELE Km. 24 Tramite SS81	25 minuti	
	ORTONA	LUNEDI' e VENERDI'	08:00 - 12:00	DUE SABATI AL MESE	08:00 - 12:00	CHIETI/ORTONA Km. 37,5 Tramite A14/SS5	34 minuti	
	ASL 3 PESCARA	PESCARA	LUNEDI' e SABATO MARTEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI'	08:00 - 13:00 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00			0 km.	0 minuti
		PENNE	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 16:00			PESCARA/PENNE Km. 31 Tramite SS 151/SS151	60 minuti
POPOLI		DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 14:00			PESCARA/POPOLI Km. 52 Tramite A25/EB0	39 minuti	
U.d.R. AVIS PESCARA		LUNEDI' e MARTEDI' MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI'	07:30 - 15:30 07:30 - 12:30 16:00 - 20:00	ULTIMA DOMENICA DEL MESE	09:00 - 13:00	PESCARA/PESCARA Km. 1,6	5 minuti	
ASL 4 TERAMO		TERAMO	DAL LUNEDI' AL SABATO GIOVEDI' POMERIGGIO	08:30 - 13:00 14:00 - 18:30			0 km.	0 minuti
		ATRI	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:30 - 11:30			TERAMO/ATRI Km. 48,5 Superstrada Teramo-Mare e A14/SS5	41 minuti
		GIULIANOVA	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:30 - 11:30			TERAMO/GIULIANOVA Km. 27,5 Superstrada Teramo-Mare	26 minuti
		SANT'OMERO	MERCOLEDI' e SABATO	08:30 - 11:30			TERAMO/SANT'OMERO Km. 27,5 Superstrada Teramo-Mare	30 minuti



DISCIPLINARE A		
ORGANIZZAZIONE DONATORI SANGUE _____		
DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVA		
ANNO _____		
RENDICONTAZIONE ENTRATE		
<b>A) Quote di rimborso per la gestione delle attività associative</b>		<b>€ 0,00</b>
A1) Contributo lordo anno di riferimento		
A2) Detrazione anticipo _____ già erogato l'anno precedente		
A3) Anticipo del _____ contributo per l'anno di riferimento		
<b>B) Contributi, sovvenzioni e lasciti</b>		<b>€ 0,00</b>
B1) da parte di enti pubblici		
B2) da parte di soggetti privati		
B3) da manifestazioni		
<b>C) Proventi vari</b>		<b>€ 0,00</b>
C1) altri proventi (interessi bancari, postali etc)		
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE</b>		<b>€ 0,00</b>

RENDICONTAZIONE USCITE		
<b>A) Costi generali e per il funzionamento delle sedi</b>		<b>€ 0,00</b>
A1) Quote associative (finanziamento organismi superiori e inferiori)	€ 0,00	
A2) Costi per attività organismi dirigenti	€ 0,00	
A3) Costi per organizzazione Assemblea annuale	€ 0,00	
A4) Rimborsi spesa per attività istituzionali	€ 0,00	
A5) Assicurazione RC dirigenti e attivisti	€ 0,00	
A6) Costi personale	€ 0,00	
A7) Affitto Locali	€ 0,00	
A8) Utenze (elettricità, riscaldamento, telefono, internet, etc)	€ 0,00	
A9) Arredi, dotazioni strumentali e informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc)	€ 0,00	
A10) Cancelleria ed altri beni di consumo	€ 0,00	
A11) Altri costi (servizi bancari, consulenze legali e del lavoro, sicurezza luoghi di lavoro etc.)	€ 0,00	
<b>B) Costi per iniziative promozionali (informazione, reclutamento e fidelizzazione)</b>		<b>€ 0,00</b>
B1) Produzione di materiale informativo e promozionale	€ 0,00	
B2) Utilizzo di strumenti di comunicazione multimediale	€ 0,00	
B3) Campagne di comunicazione sociale	€ 0,00	
B4) Organizzazione di eventi	€ 0,00	
B5) Altre iniziative di carattere promozionale	€ 0,00	
<b>C) Costi per l'attività dei Servizi di chiamata</b>		<b>€ 0,00</b>
C1) Costi del Personale	€ 0,00	
C2) Costi assicurativi	€ 0,00	
C3) Affitto Locali	€ 0,00	
C4) Utenze (elettricità, riscaldamento, telefono, internet, etc)	€ 0,00	
C5) Arredi, dotazioni strumentali e informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc)	€ 0,00	
C6) Cancelleria ed altri beni di consumo	€ 0,00	
<b>D) Costi per la formazione</b>		<b>€ 0,00</b>
D1) Organizzazione di corsi di formazione per dirigenti attivisti	€ 0,00	
D2) Organizzazione di corsi di formazione per il personale dipendente	€ 0,00	
D3) Rimborsi spese per partecipazione attività di formazione	€ 0,00	
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE</b>		<b>€ 0,00</b>

RIEPILOGO		
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>DIFFERENZA Entrate/Uscite</b>		<b>€ 0,00</b>

DISCIPLINARE B		
ORGANIZZAZIONE DONATORI SANGUE		
DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA		
ANNO		
RENDICONTAZIONE ENTRATE		
<b>A) Quote di rimborso per la gestione delle attività di raccolta</b>		<b>€ 0,00</b>
A1) Contributo lordo anno di riferimento		
A2) Detrazione anticipo _____ già erogato l'anno precedente		
A3) Anticipo del _____ contributo per l'anno di riferimento		
<b>B) Contributi, sovvenzioni e lasciti</b>		<b>€ 0,00</b>
B1) da parte di enti pubblici		
B2) da parte di soggetti privati		
<b>C) Proventi vari</b>		<b>€ 0,00</b>
C1) altri proventi (interessi bancari, postali etc)		
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE</b>		<b>€ 0,00</b>
RENDICONTAZIONE USCITE		
<b>A) Costi generali e per il funzionamento del Centro di Raccolta</b>		<b>€ 0,00</b>
A1) Costi per attività organismi dirigenti	€ 0,00	
A2) Rimborsi spesa per attività istituzionali	€ 0,00	
A3) Assicurazione RC dirigenti e attivisti	€ 0,00	
A4) Costi personale comprensivi di assicurazione RC (medici, infermieri, amministrativi etc)	€ 0,00	
A5) Costi Consulenti (consulenze legali e del lavoro, sicurezza luoghi di lavoro etc.)	€ 0,00	
A6) Costi materiale sanitario	€ 0,00	
A7) Costi materiale diagnostico	€ 0,00	
A8) Costi attrezzature (Acquisto attrezzature, manutenzione e riparazioni etc.)	€ 0,00	
A9) Costi assicurazione automezzi e autoemoteche	€ 0,00	
A10) Costi gestione e manutenzione automezzi (manutenzione, carburante etc)	€ 0,00	
A11) Affitto Locali	€ 0,00	
A12) Arredi, dotazioni strumentali e informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc)	€ 0,00	
A13) Utenze (elettricità, riscaldamento, telefono, internet, etc)	€ 0,00	
A14) Cancelleria ed altri beni di consumo	€ 0,00	
A15) Altri costi	€ 0,00	
<b>B) Costi per la formazione</b>		<b>€ 0,00</b>
B1) Organizzazione di corsi di formazione per dirigenti attivisti	€ 0,00	
B2) Organizzazione di corsi di formazione per il personale	€ 0,00	
B3) Rimborsi spese per partecipazione attività di formazione	€ 0,00	
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE</b>		<b>€ 0,00</b>
RIEPILOGO		
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>DIFFERENZA ENTRATE/USCITE</b>		<b>€ 0,00</b>

DELIBERAZIONE 31.03.2021, N. 188

**L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Chieti.**

**DGR n. 188 del 31.03.2021**

OGGETTO: L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Chieti.

GIUNTA REGIONALE

---

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **31 Marzo 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	<b>EMANUELE IMPRUDENTE</b>	Presente
	<b>NICOLA CAMPITELLI</b>	Presente
	<b>DANIELE D'AMARIO</b>	Presente
	<b>GUIDO QUINTINO LIRIS</b>	Presente
	<b>PIETRO QUARESIMALE</b>	Presente
	<b>NICOLETTA VERI'</b>	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta  
(Avv. Daniela Valenza)  
*Firmato digitalmente*



## GIUNTA REGIONALE

Seduta in data ..... Deliberazione N. ....

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente .....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario .....

### OGGETTO

**L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Chieti.**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### VISTE:

- la L.R. 24 giugno 2011 n. 17 "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";
- la L.R. 25 novembre 2013, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";

#### CONSIDERATO

**che**, con deliberazione G.R. n. 204 in data 24.03.2014 si è proceduto alla costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, di cui alla L.R. 17/2011, come modificata ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 43/2013, nonché alla determinazione numerica dei membri dell'Assemblea dei soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'art. 9, L.R. 17/2011;

**che**, con deliberazione G.R. n. 351 in data 12.05.2014 si è proceduto alla formale costituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti;

**che** con deliberazione G.R. n. 637 in data 07.10.2014 si è proceduto alla sostituzione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, designati dal Comune di Castel Frentano;

**che** con deliberazione G.R. n. 218 in data 21.03.2015 si è proceduto alla sostituzione del membro dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, designato dalla Regione Abruzzo;

**che** con deliberazione G.R. n. 387 in data 20.05.2015 si è proceduto alla sostituzione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, designati dal Comune di Bucchianico;

**che** con deliberazione G.R. n. 429 in data 09.06.2015 si è proceduto alla sostituzione del membro dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, designato dal Comune di Bomba;

**che** con deliberazione G.R. n. 601 in data 22.09.2016 si è proceduto alla sostituzione alla sostituzione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, designati dal Comune di Chieti;

**che** con deliberazione G.R. n. 445 in data 11.08.2017 si è proceduto alla sostituzione di un membro dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, designato dal Comune di Castel Frentano;

**che** con deliberazione di G.R. n. 636 in data 03.11.2017, si è proceduto alla sostituzione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, designati dalla Provincia di Chieti;

**che** con deliberazione di G.R. n. 699 in data 18.09.2018 si è proceduto alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n. 1 della Provincia di Chieti;

**PRESO ATTO** che a norma dell'art. 9, comma 8 della L.R. 17/2011, con riferimento all'Assemblea dei portatori di interesse: *“L'Assemblea è formalmente costituita e, alla scadenza quinquennale, ricostituita, sulla base delle rappresentanze formulate dagli Enti designanti, con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”;*

**che** l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di Interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Chieti, è stata formalmente costituita con DGR n. 351 del 12.05.2014 sopra richiamata;

**DATO ATTO** che, dovendo procedere alla formale ricostituzione dell'Assemblea, l'allora Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario oggi Servizio Programmazione Sociale chiedeva:

- con nota Prot. RA/88063/19/DPF014 del 21.03.2019 indirizzata agli enti designanti, di voler formulare/confermare le rispettive rappresentanze ai fini della predisposizione degli atti necessari per l'adozione del provvedimento giuntale, assegnando un termine (15.04.2019) per il riscontro, trascorso inutilmente il quale si sarebbe proceduto alla ricostituzione dell'Assemblea secondo le rappresentanze a suo tempo espresse;
- con nota Prot. RA/87994/19/DPF014 del 13.03.2019 indirizzata al Componente della Giunta della Regione Abruzzo preposto alle Politiche Sociali, di voler procedere alla formulazione della rappresentanza di propria competenza;

**PRESO ATTO** che la richiesta del Servizio non veniva riscontrata da alcuno tra gli enti designanti;

**che** nel frattempo il Comune di Castel Frentano, con nota Prot. 7232 del 29.07.2019, acquisita al Prot. RA/221617/19/DPF014 del 29.07.2019, comunicava la sostituzione dei propri membri in seno all'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP n. 1 della Provincia di Chieti a seguito di rinnovo del consiglio comunale;

**che** nel frattempo il Comune di Bucchianico, con nota Prot. 10765 del 17.09.2019, acquisita al Prot. RA/260838/19 del 19.09.2019, comunicava la sostituzione dei propri membri in seno all'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP n. 1 della Provincia di Chieti a seguito di rinnovo del consiglio comunale;

**che** le comunicazioni di cui sopra avvenivano nel rispetto dell'art. 9, comma 9 della L.R. 17/2011 che prevede *“La Giunta regionale provvede, altresì, sulla base di designazione da parte dei soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza, alla formale reintegrazione dell'Assemblea in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina”;*

**che**, nell'assenza di una disciplina normativa circa la mancata designazione da parte degli Enti designanti dei membri di loro spettanza in data 01.10.2019, l'Avvocatura regionale, con nota Prot. 273922 PA/ 64/19 dell'01.10.2019, rimetteva apposito parere sulla questione, rilevando che la mancata espressione dei rappresentanti... *sostanzierebbe una sorta di vulnus suscettibile di inficiare la regolarità ... di formale costituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP ...*, ravvisando, in conclusione, *l'assoluta necessità di provvedere alla regolare ricostituzione degli organi in parola, attraverso un intervento sostitutivo...;*

**che** dovendo procedere alla formale ricostituzione dell'Assemblea conformemente al parere reso dall'Avvocatura regionale, il competente Servizio regionale tornava a chiedere, con nota Prot.

RA/297169/19/DPF014 del 23.10.2019, agli enti designanti di procedere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della nota stessa a quanto di competenza, ovvero alle designazioni dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea, nonché con nota Prot. RA/297181/19/DPF014 del 23.10.2019 indirizzata al Componente della Giunta della Regione Abruzzo preposto alle Politiche Sociali, di voler procedere alla formulazione della rappresentanza di propria competenza;

**che** il Servizio Programmazione Sociale, alla luce dell'intervenuto D.P.G.R. n. 79 del 26.10.2020 (*Revoca Assessore Piero Fioretti. Nomina Assessori Daniele D'Amario e Pietro Quaresimale e conferimento delle relative deleghe*), con nota Prot. RA/324484/20/DPG022 del 03.11.2020 chiedeva al neominato Componente della Giunta della Regione Abruzzo preposto alle Politiche Sociali di voler procedere alla formulazione della rappresentanza di propria competenza;

**PRESO ATTO** che ad oggi sono pervenute le formulazioni da parte di tutti gli enti/soggetti portatori di interesse e che sulla base delle stesse i membri designati risultano i seguenti:

- per il Comune di Castel Frentano: Maio Maria Rosa in qualità di rappresentanza della maggioranza e Susi Giustina in qualità di rappresentanza della minoranza (giusta DCC n. 24 del 09.07.2019 trasmessa con nota Prot. 7232 del 29.07.2019 acquisita al Prot. RA/221617/19/DPF014 del 29.07.2019);
- per il Comune di Bucchianico: Cicalini Brunella in qualità di rappresentanza della maggioranza e Mecomonaco Ercole in qualità di rappresentanza della minoranza (Delibera di C.C. n. 40 del 28.08.2019 trasmessa con nota del Comune di Bucchianico Prot. 10765 del 17.09.2019 acquisita al Prot. RA/260838/19/DPF014 del 19.09.2019);
- per il Comune di Bomba: Pagliarone Carmine in qualità di rappresentanza della maggioranza e Liberatore Valeria in qualità rappresentanza della minoranza (nota del Comune di Bomba Prot. 3035 del 25.10.2019 acquisita al Prot. RA/299589/19/DPF014 del 25.10.2019);
- per la Provincia di Chieti: Paolucci Luca in qualità di rappresentanza della maggioranza e Vitale Emiliano in qualità di rappresentanza della minoranza (Delibera di C.P. n. 67 del 23.12.2019 trasmessa a mezzo PEC della Provincia di Chieti dell'08.01.2020 e acquisita al Prot. RA/3166/20/DPF014 dell'08.01.2020);
- per il Comune di Vasto: Calvano Joseph in qualità di rappresentanza della maggioranza (Delibera di C.C. n. 69 del 20.06.2018 trasmessa con nota del Comune di Vasto Prot. 4394 del 22.01.2020 acquisita al Prot. RA/17454/20/DPF014 del 22.01.2020);
- per il Comune di Chieti: Rondinini Andrea in qualità di rappresentanza della maggioranza e Colantonio Mario in qualità rappresentanza della minoranza (nota del Comune di Chieti Prot. 1532 del 12.01.2021 acquisita al Prot. RA/9328/21/DPG022 del 12.01.2021);

**VISTA** la nota del 28.01.2021 dell'Assessore preposto alle Politiche Sociali, acquisita agli atti di Ufficio al Prot. RA/30561/21/DPG022 del 28.01.2021, con la quale ha proposto quale membro dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti e dei Soggetti Portatori di Interessi della ASP n. 1 della Provincia di Chieti, il soggetto di seguito indicato:

- ✓ Dott.ssa Santoiemma Rosetta

allegando il relativo curriculum e le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013;

**RITENUTO** ai sensi dell'art. 9, comma 8, L.R. 17/2011, di dover procedere, dopo istruttoria favorevole da parte della struttura proponente, alla formale ricostituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, con i nominativi sopra indicati;

**DATO ATTO**

**che** il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata;

**che** il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale attesta l'insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale;

**che** il Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al precedente punto, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

**VISTA** la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazione ed integrazioni;

## D E L I B E R A

per le motivazioni rappresentate in narrativa, che si richiamano integralmente, di:

1. **Prendere atto** che in merito al procedimento di formale ricostituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP n. 1 della Provincia di Chieti, i membri designati risultano i seguenti:

- per il Comune di Castel Frentano: Maio Maria Rosa in qualità di rappresentanza della maggioranza e Susi Giustina in qualità di rappresentanza della minoranza (giusta DCC n. 24 del 09.07.2019 trasmessa con nota Prot. 7232 del 29.07.2019 acquisita al Prot. RA/221617/19/DPF014 del 29.07.2019);
  - per il Comune di Bucchianico: Cicalini Brunella in qualità di rappresentanza della maggioranza e Mecomonaco Ercole in qualità di rappresentanza della minoranza (Delibera di C.C. n. 40 del 28.08.2019 trasmessa con nota del Comune di Bucchianico Prot. 10765 del 17.09.2019 acquisita al Prot. RA/260838/19/DPF014 del 19.09.2019);
  - per il Comune di Bomba: Pagliarone Carmine in qualità di rappresentanza della maggioranza e Liberatore Valeria in qualità rappresentanza della minoranza (nota del Comune di Bomba Prot. 3035 del 25.10.2019 acquisita al Prot. RA/299589/19/DPF014 del 25.10.2019);
  - per la Provincia di Chieti: Paolucci Luca in qualità di rappresentanza della maggioranza e Vitale Emiliano in qualità di rappresentanza della minoranza (Delibera di C.P. n. 67 del 23.12.2019 trasmessa a mezzo PEC della Provincia di Chieti dell'08.01.2020 e acquisita al Prot. RA/3166/20/DPF014 dell'08.01.2020);
  - per il Comune di Vasto: Calvano Joseph in qualità di rappresentanza della maggioranza (Delibera di C.C. n. 69 del 20.06.2018 trasmessa con nota del Comune di Vasto Prot. 4394 del 22.01.2020 acquisita al Prot. RA/17454/20/DPF014 del 22.01.2020);
  - per il Comune di Chieti: Rondinini Andrea in qualità di rappresentanza della maggioranza e Colantonio Mario in qualità rappresentanza della minoranza (nota del Comune di Chieti Prot. 1532 del 12.01.2021 acquisita al Prot. RA/9328/21/DPG022 del 12.01.2021);
  - per la Regione Abruzzo, il Componente della Giunta preposto alle Politiche Sociali ha designato, in qualità di membro di sua spettanza Santoiemma Rosetta (nota del 28.01.2021 acquisita al Prot. RA/30561/21/DPG022 del 28.01.2021);
2. **Procedere** ai sensi dell'art. 9, comma 8, L.R. 17/2011, a formale ricostituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, con i componenti sopra indicati;
  3. **Dare atto** che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
  4. **Notificare** il presente provvedimento all'ASP n. 1 della Provincia di Chieti;
  5. **Incaricare** il competente Servizio Programmazione Sociale degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;
  6. **Disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAT e sul portale della Regione Abruzzo [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it).



**DIPARTIMENTO:** Lavoro - Sociale  
**SERVIZIO:** Programmazione Sociale  
**UFFICIO:** Terzo Settore

L'Estensore  
**Katiuscia Di Meo**  
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio  
**Katiuscia Di Meo**  
(Firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio  
**Raimondo Pascale**  
(Firmato digitalmente)  
PASCAL RAIMONDO  
24.03.2021 08:34:42  
UTC  
Il Componente la Giunta  
**Pietro Quaresimale**  
(Firmato digitalmente)

Il Direttore Regionale  
**Claudio Di Giampietro**  
(Firmato digitalmente)

.....

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Segretario della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

=====

DELIBERAZIONE 31.03.2021, N. 190

**ACCORDO TRA LA REGIONE ABRUZZO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE PER EFFETTUARE TEST DIAGNOSTICI ANTIGENICI RAPIDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SARS-COV-2.**

**DGR n. 190 del 31.03.2021**

OGGETTO: ACCORDO TRA LA REGIONE ABRUZZO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE PER EFFETTUARE TEST DIAGNOSTICI ANTIGENICI RAPIDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SARS-COV-2.



GIUNTA REGIONALE

---

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*

Riunione di Giunta del **31 Marzo 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	<b>EMANUELE IMPRUDENTE</b>	Presente
	<b>NICOLA CAMPITELLI</b>	Presente
	<b>DANIELE D'AMARIO</b>	Presente
	<b>GUIDO QUINTINO LIRIS</b>	Presente
	<b>PIETRO QUARESIMALE</b>	Presente
	<b>NICOLETTA VERI'</b>	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta  
(Avv. Daniela Valenza)  
*Firmato digitalmente*



## GIUNTA REGIONALE

Seduta in data ..... Deliberazione N. ....

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente .....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario .....

### OGGETTO

**Oggetto: ACCORDO TRA LA REGIONE ABRUZZO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE PER EFFETTUARE TEST DIAGNOSTICI ANTIGENICI RAPIDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SARS-COV-2 -**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### VISTI:

- il Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- il Decreto del Ministero della Salute 8 luglio 2011 "Erogazione da parte delle Farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";
- il D.L. del 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTA** la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute n. 16106 del 9 maggio 2020 “Test di screening e diagnostici”, unitamente ai Rapporti COVID-19 redatti dall’Istituto Superiore di Sanità n. 28 e n. 46 anno 2020 e alla comunicazione del 15 aprile 2020 della Commissione Europea avente ad oggetto “Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni”;

**RICHIAMATE** le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute di seguito indicate:

- n. 31400 del 29/09/2020 “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico”;
- 0035324-30/10/2020-DGPRES-DGPRES-P recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”;

**DATO ATTO** che il Ministero della Salute, con la precitata circolare n. 31400 del 29 settembre 2020, nel chiarire le differenze fra i test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2:

- ha evidenziato l'utilità dei test antigenici rapidi come strumento di prevenzione.;
- ha esteso l’uso degli antigenici rapidi a contesti diversi da porti e aeroporti, luoghi in cui erano stati originariamente utilizzati;
- ha precisato che l'utilizzo dei test antigenici rapidi, seppur considerando i possibili limiti nelle caratteristiche del test, potrebbe accelerare la diagnosi di casi sospetti di COVID-19 e consentire di individuare rapidamente i casi, isolarli e rintracciarne i contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi ed evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento;

**PRECISATO** che:

- le Farmacie convenzionate sono presidi sanitari di rilievo del SSN che, nell’ambito della Farmacia dei servizi, garantiscono ai cittadini in modo capillare, tramite approcci proattivi, l’adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;
- l’attuale curva epidemica dei casi di COVID-19 impone di dedicare particolare attenzione nell’adozione di ulteriori misure, aggiuntive oltre a quelle già messe in atto, utili a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione;

**RICHIAMATA** la DGR n. 747 del 23/11/2020 recante “Accordo tra la Regione Abruzzo e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-COV-2” con cui si è preso atto dell’Accordo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private (ASSOFARM e FEDERFARMA), sottoscritto digitalmente in data 20 novembre 2020;

**RICHIAMATA** la Legge di Bilancio 2021, che all’art. 1, commi 418, 419 e 420 prevede che:

- *“i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”;*
- *“le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all’esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali”;*

**DATO ATTO** che i test rapidi antigenici del Coronavirus possono contribuire alla capacità complessiva di esecuzione di test diagnostici offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e di costi per il SSR;

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08.01.2021 “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;

**RICHIAMATA** la nota del 25.02.2021 – siccome reiterata con nota del 17.03.2021 - con cui l’Unione regionale titolari di farmacia dell’Abruzzo FEDERFARMA e l’Associazione delle farmacie Comunali

ASSOFARM chiedono l'autorizzazione ad effettuare presso le farmacie convenzionate i test antigenici rapidi su base volontaria, con oneri a carico dell'assistito, impegnandosi ad implementare la piattaforma regionale ATTRA con i dati richiesti;

**VISTA** la precedente O.P.G.R. n. 39 del 18 aprile 2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Adozione Applicativo Regionale unico per tracciatura campioni biologici e comunicazione risultati test COVID - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;" con la quale "... fine di garantire la tracciabilità dei campioni e la massima tempestività nella comunicazione del referto e della corretta presa in carico e gestione del paziente, sia a livello domiciliare che ospedaliero..." viene stabilito che "... *i campioni biologici inviati ai Laboratori di riferimento dovranno sempre riportare il codice identificativo unico regionale, siccome generato dall'applicativo ATTRA, al momento di arrivo nei laboratori*";

**RICHIAMATA** la O.P.G.R. n. 104 del 25.11.2020 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità. Disposizioni sui test molecolari, antigenici e sierologici per tracciatura campioni biologici presso laboratori pubblici e privati e su gruppi di popolazione a rischio più elevato - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica." con la quale sono state approvate le indicazioni emanate dal Gruppo di lavoro sul testing coordinate dal Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità della Giunta Regionale (allegato 1 alla predetta Ordinanza), unitamente alle indicazioni operative da adottarsi per il percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici mediante prelievo venoso e ricerca di anticorpi ed antigeni specifici del virus SARS-CoV-2;

**PRECISATO** che la precitata O.P.G.R. n. 104 del 25.11.2020 vieta espressamente di prelevare qualsiasi matrice biologica umana su cui testare -con qualsiasi metodica diagnostica - la presenza di SARS-CoV-2 eludendo l'utilizzo dell'applicativo di Tracciatura Tamponi della Regione Abruzzo (ATTRA) di cui alla OPR n. 39 del 18 aprile 2020;

**DATO ATTO** altresì delle richieste di privati cittadini che non rientrano nella definizione di "caso", come stabilita dalla Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08.01.2021 "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing" (caso possibile, caso probabile, caso confermato), che hanno espresso la volontà di sottoporsi periodicamente al test antigenico rapido;

**RITENUTO** quindi, al fine di aumentare l'efficienza delle attività di prevenzione, di ampliare le strutture che possono effettuare il test antigenico rapido e consentire alle farmacie convenzionate pubbliche e private di effettuare l'attività di esecuzione di tamponi rapidi antigenici per l'individuazione di SARS-CoV-2, con oneri a carico dell'assistito, fermo restando l'attuazione di tutte le idonee misure di sicurezza (uso obbligatorio e corretto della mascherina, igienizzazione delle mani all'ingresso, controllo della temperatura corporea, distanziamento), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e dalla precitata O.P.G.R. n. 104 del 25.11.2020 e con conferma dei positivi mediante test molecolare;

**RITENUTO** altresì di precisare che, come previsto dalla precitata circolare ministeriale n. 705 del 08.01.2021, il prelievo del tampone oro-faringeo deve essere eseguito da personale adeguatamente formato, addestrato e specializzato che deve garantire la corretta esecuzione della procedura evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta solo del tratto più esterno delle fosse nasali, come stabilito dalle "Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19" dell'Istituto Superiore di Sanità del 17.04.2020;

**VISTA** la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute 0005616-15/02/2021-DGPRE-DGPRE-P recante "Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2";

**PRECISATO** che la precitata circolare n. 705/2021 ha indicato la possibilità di conferma di caso di COVID-19 mediante test antigenico, in alternativa al test molecolare ribadito la necessità di utilizzare test che abbiano dei requisiti minimi di performance, con una sensibilità  $\geq 90\%$  e specificità  $\geq 97\%$ , che siano in grado di rilevare anche basse cariche virali;

**VISTO** lo schema tipo di Accordo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per effettuare test diagnostici antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (**allegato A** – parte integrante e sostanziale del presente atto) il quale contiene, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, le “Raccomandazioni per l’esecuzione del test diagnostico antigenico rapido per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 presso le farmacie convenzionate” (**allegato 1**);

**PRECISATO** che l’Accordo di che trattasi prevede che, in caso di positività al test, il cittadino sia tenuto ad eseguire, presso le strutture autorizzate dalla ASL territorialmente competente, il test molecolare che dovrà confermare l’infezione da SARS-CoV-2;

**RITENUTO** pertanto:

- di accogliere l’istanza di che trattasi, autorizzando le farmacie pubbliche e private ad effettuare Test rapidi antigenici **con oneri a carico dell’assistito** con conferma dei positivi mediante test molecolare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e dalla precitata O.P.G.R. n. 104 del 25.11.2020 ;
- di approvare lo schema tipo di Accordo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per effettuare test diagnostici antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (**allegato A**);

**VISTA** la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**DATO ATTO:**

- della sottoscrizione del provvedimento resa dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, per la regolarità tecnico amministrativa dello stesso;
- che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

**CONSIDERATO** che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tale da procrastinare la trasmissione al Tavolo di Monitoraggio del Piano di Risanamento del Servizio Sanitario Regionale per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

*A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge*

**DELIBERA**  
*per le motivazioni specificate in premessa,  
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

1. di ampliare le strutture che possono effettuare il test antigenico rapido e consentire alle farmacie convenzionate pubbliche e private di effettuare test diagnostici antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, **con oneri a carico dell’assistito**, fermo restando l’attuazione di tutte le idonee misure di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e dalla O.P.G.R. n. 104 del 25.11.2020;
2. di approvare lo schema tipo di Accordo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per effettuare test diagnostici antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (**allegato A** – parte integrante e sostanziale del presente atto);
3. di precisare che l’Accordo di cui al precedente punto 1) contiene, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, le “Raccomandazioni per l’esecuzione del test diagnostico antigenico rapido per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 presso le farmacie convenzionate” (**allegato 1**);

4. di stabilire che, come previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08.01.2021 “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”, il test antigenico utilizzato deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - Sensibilità:  $\geq 90\%$  - Specificità:  $\geq 97\%$ , il prelievo del tampone oro-faringeo deve essere eseguito da personale adeguatamente formato, addestrato e specializzato che deve garantire la corretta esecuzione della procedura evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta solo del tratto più esterno delle fosse nasali, come stabilito dalle “Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19” dell’Istituto Superiore di Sanità del 17.04.2020;
5. di disporre che, in caso di positività al test, il cittadino sia tenuto ad eseguire, presso le strutture autorizzate dalla ASL territorialmente competente, il test molecolare che dovrà confermare l’infezione da SARS-CoV-2;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di dare mandato al Dipartimento Sanità di adottare ogni altro adempimento conseguente;
8. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo ed alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private della Regione Abruzzo;
9. di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. mediche;
10. di procedere, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 27.10.2009 n.150 ed egli artt.26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013 n.33 alla pubblicazione del presente atto nell’apposito spazio “Amministrazione aperta. Trasparenza”;
11. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
13. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.



DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO: Servizio Assistenza farmaceutica

UFFICIO: Ufficio Pianificazione assistenza farmaceutica

L' Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
<b>Dott. ssa Stefania Melena</b>	<b>Dott.ssa Dina Erasmo</b>	<b>Dott. ssa Stefania Melena</b>
Firmato digitalmente	Firmato elettronicamente	Firmato digitalmente

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta regionale
<b>Dott. Claudio D'Amario</b>	<b>Dott.ssa Nicoletta Veri</b>
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

---

---

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

---

(firma)

---

Il Segretario della Giunta

---

(firma)

---

---

## Allegato A

**ACCORDO TRA LA REGIONE ABRUZZO E FEDERFARMA ABRUZZO E LA CONFSERVIZI ASSOFARM ABRUZZO PER EFFETTUARE TEST DIAGNOSTICI ANTIGENICI RAPIDI IN FARMACIA**
**TRA  
LA REGIONE ABRUZZO**

rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale dell' Abruzzo ai sensi della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**E  
FEDERFARMA ABRUZZO**
**ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE**

rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Federfarma Abruzzo con sede in via \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella qualità di presidente protempore;

**E  
CONFSERVIZI ASSOFARM BRUZZO  
ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PUBBLICHE CONVENZIONATE**

rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Confservizi Assofarm Abruzzo con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_.

Premesso che:

- le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio Sanitario Regionale e presidi di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della farmacia dei servizi, propongono al cittadino - tramite approcci proattivi e innovativi - l'erogazione di servizi di assistenza sanitaria volti ad un fine ultimo di prevenzione in riferimento al virus SARS-CoV-2;
- l'attuale curva epidemica dei casi di COVID-19 impone di dedicare particolare attenzione nell'adozione di ulteriori misure aggiuntive oltre a quelle già messe in atto, utili a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2;
- la Legge di Bilancio 2021, art. 1, commi 418, 419 e 420 prevede che: – “i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”; tale metodologia rappresenta un valido strumento per effettuare indagini epidemiologiche su ampie parti della popolazione al fine di orientare strategie e misure per il controllo della pandemia;
- vi è la necessità di aumentare il numero di tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di SARS-CoV-2 (di seguito “tamponi rapidi” o “tampone rapido” o “test”) grazie al coinvolgimento delle farmacie aperte al pubblico al fine di un maggior controllo della pandemia;
- la Federfarma Abruzzo e la Confservizi Assofarm Abruzzo, nella consapevolezza che l'attuale situazione epidemiologica possa evolvere rapidamente, hanno espresso la volontà di effettuare i test diagnostici antigenici rapidi, ritenendo che l'attività oggetto dell'Accordo rappresenti un interesse comune a tutti i cittadini ed in particolare alle farmacie convenzionate, fermo restando l'attuazione di tutte le idonee misure di sicurezza (uso obbligatorio e corretto della mascherina, igienizzazione delle mani all'ingresso, controllo della temperatura corporea, distanziamento).

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**
**Art. 1  
Oggetto**

La Regione autorizza la rete delle farmacie convenzionate rappresentate da Federfarma Abruzzo e Confservizi Assofarm Abruzzo ad effettuare i test diagnostici antigenici rapidi per la ricerca di SARS-CoV-2.

## Allegato A

## Art. 2

## Obblighi delle Farmacie

1. Presso le farmacie aderenti all'Accordo sarà possibile:
  - a) la prenotazione e l'eventuale disdetta del test antigenico rapido per l'individuazione del SARS-CoV-2. Questo Servizio, avverrà su appuntamento nel rispetto delle norme per prevenire la diffusione del COVID-19 (*allegato 1*);
  - b) la registrazione - attraverso la lettura della tessera sanitaria dei dati personali dell'assistito sulla Piattaforma ATTRA ovvero attraverso gestionale GOpenCare - volta al monitoraggio e al tracciamento del suddetto Servizio;
  - c) la registrazione del dato rilevato sulla piattaforma ATTRA messa a disposizione dalla Regione, ovvero per il tramite della piattaforma gestionale GOpenCare;;;
  - d) il pagamento del servizio effettuato come previsto dall'art.6.
2. L'operatività del suddetto Servizio prevede le seguenti fasi:
  - a) misurazione della temperatura corporea da parte del farmacista (per temperature rilevate superiori a 37,5°C., non sarà possibile far eseguire il test in Farmacia);
  - b) apposita informativa sul servizio;
  - c) un modulo comprendente l'informativa sul trattamento dei dati ;
  - d) la registrazione attraverso la lettura della tessera sanitaria dei dati personali dell'assistito volta al monitoraggio e al tracciamento dell'operatività del suddetto Servizio con minimum data set:
    - codice fiscale dell'assistito;
    - numero telefono del genitore/tutore/soggetto affidatario del minore;
    - data, di esecuzione ed esito del test;
    - registrazione di quanto rilevato.
3. I suddetti dati saranno trasmessi sulla piattaforma dedicata ATTRA al Dipartimento di Prevenzione della ASL di appartenenza dell'assistito, ovvero per tramite della piattaforma gestionale GOpenCare,.
4. L'approvvigionamento dei test antigenici rapidi da parte delle farmacie avverrà tramite i loro fornitori.
5. L'effettuazione del test rapido antigenico con dispositivi medici in vitro validati dall'ISS e dal Ministero della Salute, avviene in modalità di auto-somministrazione da parte dell'assistito, modalità validata in letteratura scientifica, sotto la sorveglianza del farmacista o del personale qualificato. Il farmacista, nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus, verificherà la corretta esecuzione dei passaggi, preservando la sua persona da potenziali rischi di esposizione.
6. Le farmacie effettuano la disdetta o la variazione della prenotazione su richiesta del cittadino senza alcun onere aggiuntivo.
7. La risposta al tampone segue le modalità e gli accorgimenti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera e), del DM 8 luglio 2011 e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR), che si intendono integralmente qui richiamati.
8. Gli orari del Servizio saranno esposti al pubblico.
9. In caso di rilevazione di positività, l'assistito si impegna ad eseguire il test molecolare secondo le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione della ASL di appartenenza dell'assistito. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Decreto Legge n.18/2020, la misura di cui all'articolo 1, comma 2, lett. d) del Decreto Legge n.19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti test nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.

## Art. 3

## Misure di sicurezza

1. Per l'effettuazione del Servizio le farmacie devono porre in essere l'attuazione di tutte le idonee misure di sicurezza volte a prevenire la diffusione del COVID-19 (uso obbligatorio e corretto della mascherina chirurgica o FFP2/KN 95, igienizzazione delle mani all'ingresso, controllo della temperatura corporea del cittadino, distanziamento).
2. I dati acquisiti, trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del Servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui alla normativa vigente in materia.
3. Gli addetti delle farmacie al Servizio, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma

**Allegato A**

2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).

**Art. 4****Trattamento dei dati**

Le farmacie opereranno in veste di autonomi titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti che effettueranno il test, fino alla comunicazione degli esiti.

**Art. 5****Remunerazione del Servizio**

Il test diagnostico antigenico rapido per la ricerca del SARS – CoV-2 sarà a carico degli assistiti che intenderanno sottoporsi al servizio.

**Art. 6****Durata**

1. Il presente Accordo ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, in forma espressa, previo accordo tra le parti.
2. Le parti si impegnano a modificare il contenuto del presente Accordo in relazione a nuove disposizioni nazionali o regionali che dovessero disciplinare la materia, nonché a seguito del verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano la proroga o l'anticipata interruzione.

**Art. 8****Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione e sull'interpretazione del presente accordo saranno rimesse al Foro di L'Aquila. Tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di registrazione, derivanti dal presente accordo, sono a carico della Parte che la richiede.

**Art. 9****Norme di Rinvio**

Per tutto quanto non previsto si rimanda a tutta la normativa vigente.  
L'importo dell'imposta di bollo è a carico di Federfarma Abruzzo e Confservizi Assofarm Abruzzo.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento regionale Sanità

Il Presidente della Federfarma Abruzzo

Il Presidente della Confservizi Assofarm Abruzzo

*Segue Allegato*



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

**RACCOMANDAZIONI PER L'ESECUZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO ANTIGENICO RAPIDO PER LA RICERCA DEL SARS-CoV-2, PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE**

Riferimento per le attività sono le norme via via emanate dal livello centrale per contenere e prevenire la diffusione del coronavirus, in particolare quanto previsto nel DPCM dell'11 giugno 2020.

Ritenendo che tali norme, di carattere generale siano da rispettare per consentire lo svolgimento dell'attività di esecuzione del test antigenico rapido per l'individuazione del Sars-CoV-2 sotto l'egida delle Farmacie sotto l'egida delle Farmacie convenzionate, si raccomanda che:

***il farmacista:***

- svolga l'attività preferibilmente su appuntamento, avvisando il cittadino che in caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia) o di febbre superiore a 37.5°C sia necessario annullare l'appuntamento e restare a casa;
- in preparazione del test indossi la mascherina, i guanti, un camice chiuso, una protezione per gli occhi;
- si assicuri che il cittadino rispetti le misure di prevenzione vigenti e quindi indossi correttamente la mascherina, si igienizzi le mani e si faccia controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del test;
- consenta la presenza di un accompagnatore/caregiver solo nel caso di cittadino che necessita di assistenza o di minore;
- esegua il test in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita o, in alternativa, a Farmacia chiusa; per facilitare la massima adesione per le Farmacie è consentita la modalità di esecuzione del test tramite altre modalità che comunque garantiscano la riservatezza necessaria;
- si accerti che il test sia eseguito rispettando le modalità di esecuzione riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso;
- gestisca correttamente i rifiuti derivanti dall'esecuzione del test come se fossero rifiuti a rischio infettivo, inserendoli negli appositi contenitori;
- assicuri la pulizia e la disinfezione dell'area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio;

***il cittadino:***

- acceda alla Farmacia indossando una mascherina chirurgica o FFP2/KN95;
- si igienizzi le mani e si faccia controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del test;
- esegua il test seguendo le istruzioni indicate dal farmacista.

## DETERMINAZIONI

## DIRETTORIALI

## GIUNTA REGIONALE

## DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

DETERMINAZIONE 08.03.2021, N. DPG/36

**Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Ulteriori disposizioni. Prolungamento periodo sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza.**



## GIUNTA REGIONALE

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

nr. 36 /DPG in data 8 marzo 2021

## DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

**OGGETTO:** Emergenza Covid-19. *Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Ulteriori disposizioni. Prolungamento periodo sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza.*

## IL DIRETTORE

**VISTI** gli artt. 32, 17 e 118 della Costituzione;

**VISTI**

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);
- i provvedimenti nazionali e regionali con i quali è stata data attuazione a tutte le necessarie misure per fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria in atto;
- la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 recante "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'art. 5, comma 4, della predetta L.R. n. 9/2020 che, al fine di agevolare la continuità dei corsi di formazione sospesi a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ha stabilito che la FAD e le piattaforme "webinar", nel rispetto delle Linee Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e-learning approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019, relativamente ai percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, sono utilizzate ed estese a tutti i bandi, compresi quelli per le attività formative finanziate per l'apprendistato;
- l'Accordo sancito in data 31 marzo 2020 (prot. n. 20/51/CR8/C9) in sede di Conferenza delle Regioni, recante una deroga temporanea alle Linee guida del 25 luglio 2019 in materia di FAD ed E-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19;

- la determinazione n. 67/DPG009 in data 02.04.2020 del Servizio Formazione e Orientamento Professionale, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”, che annulla e sostituisce le Linee di indirizzo adottate con D.D. n. 62/DPG009 del 18/03/2020. Le citate Linee di indirizzo regionali del 02.04.2020 risultano adottate in recepimento dell'Accordo in data 31 marzo 2020 in sede di Conferenza delle Regioni di cui al punto precedente;

**VISTO** l'Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica esterna, per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art.44 del D.lgs. 81/2015), il cui aggiornamento e revisione è stato approvato con determina dirigenziale n. 810/DPG007 in data 13.09.2019;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 96/DPG007 in data 22 aprile 2020 avente ad oggetto “*Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione linee di indirizzo recanti deroga temporanea all'avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante*” ed impegno di ulteriori risorse finanziarie”;

**DATO ATTO** che con la citata D.D. n. 96/DPG007 in data 22 aprile 2020 è stata consentita l'erogazione della formazione esterna in apprendistato professionalizzante, esclusivamente in modalità FAD/E-learning, in deroga a quanto previsto espressamente dall'art. 11, comma 5 del medesimo Avviso, fatti salvi tutti i patti, i presupposti e le condizioni previsti nello stesso Avviso. In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della più volte richiamata L.R. n. 9/2020, con la citata determinazione sono stati anche sospesi i termini ordinatori e perentori indicati nell'Avviso, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarata dal governo nazionale;

**VISTA** la O.P.G.R. n. 67 in data 28 maggio 2020 avente ad oggetto “*Emergenza epidemiologica da Covid-19. Percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo – Disposizioni*”, con la quale è stata consentita sul territorio regionale, a decorrere dal 28 maggio 2020, la ripresa in aula dei percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione, nella modalità in presenza, subordinata all'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, specificate nella medesima ordinanza presidenziale;

**VISTA** la successiva O.P.G.R. n. 70 del 07 /06/2020 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza*” che ha ritenuto superato anche il Protocollo allegato all'Ordinanza n. 67/2020;

**VISTA** la O.P.G.R. n. 74 del 14/06/2020 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all'Ordinanza n. 70*” i cui Protocolli di Sicurezza sostituiscono integralmente gli omonimi allegati all'Ordinanza n. 70/2020;

**RICHIAMATA**, in particolare, **la Sezione 27 dell'Ordinanza n. 74/2020** *“Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale;*

**VISTA** la nota del Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale prot. n. 0189887/20 in data 23.06.2020, con la quale è stato richiesto un parere al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro della Giunta Regionale, essendo sorti alcuni dubbi interpretativi circa l'applicazione del citato protocollo di sicurezza (Sez. 27) allegato alla O.P.G.R. n. 74/2020, contestualmente anche alle misure vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.lgs n. 81/2008) e le procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore, per quanto concerne in particolare la *formazione professionale di competenza regionale stabilite nella “disciplina dell'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo”*, approvate con D.G.R. n. 7 in data 17 gennaio 2018”, nonché in merito alla relativa documentazione da produrre da parte degli Organismi di formazione, ai fini della ripresa delle attività formative in aula, nell'attuale fase emergenziale;

**VISTE** le e.mail in data 24 e 29 giugno 2020 del dirigente del Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro della Giunta Regionale, con le quali sono stati condivisi e forniti tutti i chiarimenti richiesti;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 89/DPG008 in data 7 luglio 2020, con la quale l'Ufficio Accreditamenti ha definito taluni aspetti propedeutici all'applicazione di alcune specifiche misure organizzative di cui al punto 7 (*“Misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio”*) del Protocollo di sicurezza sopra richiamato (Sez. 27 della O.P.G.R. 74/2020);

**VISTA** la determina dirigenziale n. 164/DPG007 del 08.07.2020, con la quale si è proceduto a disciplinare le modalità di erogazione dell'offerta formativa in apprendistato professionalizzante, nell'ambito dell'Avviso pubblico, alla luce delle nuove e sopravvenute disposizioni regionali, adottate tempo per tempo, che avevano consentito la ripresa della formazione esterna anche in presenza e confermando comunque la possibilità di erogarla, ove possibile, in modalità FAD/E-Learning (AGGIORNAMNETO N.1);

**VISTO** l'articolo 2, comma 14, delle predette Linee di indirizzo in deroga temporanea all'Avviso apprendistato professionalizzante, nel quale si stabilisce che *“Le edizioni, invece, che saranno riattivate o avviate in data successiva al provvedimento di approvazione dell'aggiornamento delle presenti Linee di indirizzo si svolgeranno o in modalità esclusivamente in presenza, o in modalità esclusivamente a distanza (FAD/E-learning). Quest'ultima modalità, ove possibile, è sempre preferibile”*;

**VISTA** la determinazione direttoriale nr. 176 /DPG in data 28 ottobre 2020 Dipartimento Lavoro - Sociale avente ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante). Ulteriori disposizioni. Sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza”*;

**VISTA** la determinazione direttoriale nr. 190 /DPG in data 25 novembre 2020 del Dipartimento Lavoro – Sociale, avente ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Ulteriori disposizioni. Prolungamento periodo sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza”*;



**VISTO** il D. P.C.M. 13 gennaio 2021 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

**VISTO** l'ultimo D.P.C.M. 2 marzo 2021, al cui art. 25, comma 1, si stabilisce che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza;

**VISTA** la O.P.G.R. n. 13 in data 5 marzo 2021, avente ad oggetto “ *Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive*”;

**VISTA** l'O.P.G.R. n. 99 in data 6 novembre 2020, con la quale si stabilisce che i percorsi di formazione e istruzione di competenza della Regione Abruzzo si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva la possibilità di tenere in presenza, purché nel più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dalla stessa Regione, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi medesimi e non altrimenti esperibili, nonché i connessi tirocini curriculari;

**DATO ATTO** che le disposizioni contenute nella citata O.P.G.R. n. 99/2020, sono state confermate con la O.P.G.R. n. 13/2021 (punto 4);

**RITENUTO** di dover disporre la prosecuzione della sospensione temporanea delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 14, delle Linee di indirizzo in deroga dell'Avviso pubblico in argomento, approvate con D.D. n. 164/DPG007 in data 08.07.2020, laddove prevedono la possibilità di erogare la formazione esterna in apprendistato professionalizzante anche in modalità in presenza;

**PRECISATO**, pertanto, che - fino a nuovo e diverso avviso - il 100% dell'attiva formativa esterna in apprendistato professionalizzante, deve svolgersi tramite il ricorso alla modalità a distanza (FAD/E-learning), secondo le disposizioni già emanate dal competente Servizio Lavoro. Resta salva la possibilità di tenere in presenza, purché nel più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla O.P.G.R. 74/2020, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i moduli formativi in apprendistato e non altrimenti esperibili;

**DATO ATTO**, altresì, che in base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate nel presente provvedimento potranno essere rimodulate

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Lavoro con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità, mediante il diretto accertamento di tutti i requisiti di legittimazione, i presupposti e i fatti rilevanti;

**VISTO** l'art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

**DETERMINA**

1. **di disporre** la prosecuzione della sospensione temporanea delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 14, delle Linee di indirizzo in deroga dell'Avviso pubblico in argomento, approvate con D.D. n. 164/DPG007 in data 08.07.2020, laddove prevedono la possibilità di erogare la formazione esterna in apprendistato professionalizzante anche in modalità in presenza;
2. **di stabilire**, pertanto, che - fino a nuovo e diverso avviso - il 100% dell'attiva formativa esterna in apprendistato professionalizzante, deve svolgersi tramite il ricorso alla modalità a distanza (FAD/E-learning), secondo le disposizioni già emanate dal competente Servizio Lavoro. Resta salva la possibilità di tenere in presenza, purchè nel più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla O.P.G.R. 74/2020, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i moduli formativi in apprendistato e non altrimenti esperibili;
3. **di fare rinvio**, per tutto quanto non oggetto del presente provvedimento, a tutte le disposizioni già assunte dallo scrivente Dipartimento relativamente al richiamato Avviso pubblico per l'erogazione dell'offerta pubblica in apprendistato professionalizzante;
4. **di notificare** il presente provvedimento a tutti gli Organismi di formazione iscritti al Catalogo aperto regionale dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionale;
5. **di definire**, quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto, gli adempimenti relativi all'istituto della cd Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;
6. **di dare** ampia pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sui seguenti siti della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.T:  
[selfi.regione.abruzzo.it](http://selfi.regione.abruzzo.it);
7. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
  - i. All'Ufficio Politiche del Lavoro;
  - ii. Al Servizio Controllo - Monitoraggio (DPG024);
  - iii. Alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto al Lavoro-Sociale.
8. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - a) giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista;
  - b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pietro De Camillis  
firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Claudio Di Giampietro  
firmato digitalmente

## DETERMINAZIONI

## DIRIGENZIALI

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

AUTORIZZAZIONE UNICA N. 225

DETERMINAZIONE 16.02.2021, N. DPC025/72

**Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare – Società Agricola Carpineto Sinello S.r.l.**



## AUTORIZZAZIONE UNICA N. 225

DETERMINAZIONE N. DPC025/72 Del 16.02.2021

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del territorio

UFFICIO: Energia e sostenibilità

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare – Società Agricola Carpineto Sinello S.r.l.

Società proponente	Società Agricola Carpineto Sinello S.r.l.
P.IVA/C.F.	01767230673
Sede legale	via Nazario Sauro n. 1, Giulianova (TE)
Sede impianto	Località Castelluccio - A tessa (Chieti), ,
Tipologia impiantistica	AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA DI 1,71210 MWp

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

Δ il D.Lgs. 387/03, concernente l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e in particolare l'art. 12

- al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
- al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,



- al comma 4 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
  - al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- Δ il D.M. 10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- Δ il D.Lgs. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che all'art. 5 fissa criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ed all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- Δ la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- Δ la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità":
- ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio";
  - ha istituito lo Sportello Regionale per l'Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03,
  - ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03",
  - ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;
- Δ la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010 ha dato: "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010, che ha dato mandato al competente Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA", al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- Δ la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016 avente ad oggetto: "D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 - Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 19/11/2020 di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, presentata dalla Società Agricola Carpineto Sinello S.r.l. ed acquisita dalla Regione Abruzzo in data 19/11/2020 con prot. n. 348933 per l'AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA DI 1,71210 MWp;



PRESO ATTO del progetto definitivo, agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio e successivamente integrata in data 25/11/2020 con nota acquisita al protocollo n. 0379420, comprendente i seguenti elaborati tecnici e documenti:

- Øelenco allegati all'istanza e riferimento numerazione tavole di progetto
- Øinformazioni generali dell'impianto
- Øsintesi non tecnica
- Ødisponibilit  terreni
- Øtav a - relazione tecnica generale
- Øtav b - relazione studio impatto ambientale
- Øtav c - documentazione fotografica
- Øtav d - allegati e tavole quadro dei vincoli
- Øtav e - relazione geologica e di compatibilit  idrogeologica
- Øtav f - piano dismissione impianto
- Øtav g - autorizzazioni impianto esistente
- Østmg
- Øtav 1 - corografia, foto aerea e stralcio p.r
- Øtav 2 - planimetria catastale con punto di connessione enel
- Øtav 3 - piano quotato - sezioni e particolare struttura moduli
- Øtav 4 - foto rendering (situazione di fatto e di progetto)
- Øtav 5 - schema elettrico impianto inverter
- Øtav 6 - schema elettrico generale cabina
- Øtav 7 - schede tecniche (moduli fotovoltaici ed inverter)
- Øtav 8 - edifici tecnici - cabina elettrica
- Øtav 9 - particolari recinzione lotto
- Ønulla osta impianto
- Øtav h - analisi delle ricadute socio - occupazionali
- Øtav 10 - cronoprogramma dei lavori

VISTO, tra la documentazione allegata al progetto definitivo dell'intervento proposto, l'impegno della ditta Societ  Agricola Carpineto Sinello S.r.l. alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del terreno;

PRESO ATTO, dalla documentazione allegata alla richiesta, che il proponente ha titolarit  delle particelle catastali interessate dall'intervento;

PRESO ATTO della nota del con cui il Servizio Valutazioni Ambientali di questa Regione ha trasmesso, relativamente al procedimento vi verifica di assoggettabilit  ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06, il Giudizio n. 3255 del 06/10/2020 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si   espresso, in merito al progetto di cui in oggetto, in modo FAVOREVOLE senza prescrizioni;

DATO ATTO che con nota prot. 0407980 del 30/11/2020   stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente   stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;



CONSIDERATO CHE, secondo la nota di convocazione della CdS, sono stati stabiliti i termini entro cui le amministrazioni coinvolte avrebbero reso le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 14-bis della L. 241/90;

PRESO ATTO dei pareri agli atti dell'Autorit  Competente e di seguito riportati:

- z nota acquisita con prot. n. 0436274 del 07/12/2020, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVIT  TERRITORIALI - Divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo comunicava la "non necessit  di rilascio del parere";

TENUTO CONTO che l'A.R.T.A., pur non avendo rimesso il parere nei tempi previsti, per le valutazioni del procedimento in parola, ha partecipato alla riunione del CCR VIA che ha la competenza per la verifica di assoggettabilit  a VIA dell'impianto per cui   stata richiesta l'autorizzazione unica;

CONSIDERATO che l'art. 14 bis della L. 241/90, al 4 comma, prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione dei pareri, con le modalit  previste dalla stessa L. 241/90, equivale ad assenso senza condizioni e che restano ferme le responsabilit  dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorch  implicito;

CONSIDERATO che, con L. 120/2020   stato introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 della L. 241/90, il quale stabilisce che "le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [   ], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci";

VISTO che, scaduto il suddetto termine, l'amministrazione procedente   nelle condizioni di adottare, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990;

DATO ATTO che i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 si sono conclusi con esito favorevole in data 27/01/2021, come da relativo verbale conclusivo di conferenza dei servizi asincrona;

DATO ATTO che il verbale   stato trasmesso a tutte le Autorit  competenti con nota prot. n. 0028389 del 27/01/2021;

PRESO ATTO che alla data odierna al protocollo di questo Servizio non sono pervenute osservazioni al suddetto verbale;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;



DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 per la AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA DI 1,71210 MWp, da ubicarsi in località Castelluccio, nel Comune di Atesa (Chieti), sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. `Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi` ;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto `Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013` ;

VISTA la LR 77/99, `Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo` , e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarit  tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimit  del presente provvedimento.

AUTORIZZA  
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

#### Art. 1

La Societ  Agricola Carpineto Sinello S.r.l., avente sede legale in Giulianva (TE), via Nazario Sauro n. 1, Partita IVA / DF 01767230673, di seguito denominata `Proponente` , nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03,   autorizzato alla realizzazione ed esercizio dell'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA DI 1,71210 MWp, da ubicarsi in località Castelluccio, nel Comune di Atesa (Chieti), Foglio n. 9 e 17, particelle n. 4401, 146, 4094, 4095, 122, 129, 231, 127, 4142, 4092, (Fg 17, part. 1 e 2).

#### Art. 2

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilit  , indifferibili ed urgenti;

Prima dell'avvio dei lavori   la soc. Societ  Agricola Carpineto Sinello S.r.l.,   tenuta alla presentazione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del terreno;



#### Art. 3

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi.

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto nonché procedere, a garanzia di tale adempimento, a stipulare di una polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) a favore del Comune di Atesa (Chieti), a cui spetta la verifica della stessa per tutta la vigenza dell'autorizzazione, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta.

#### Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Atesa (Chieti) e all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentante della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti e al Sindaco del Comune di Atesa (Chieti).

#### Art. 5

Il Proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Atesa (Chieti), al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

#### Art. 6





In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs 28/11, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

#### Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

#### Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/11, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, (senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento), il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.



La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

---

L'ESTENSORE  
Arch. Lucio CIRIOLO  
firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Dr. Dario CIAMPONI  
firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Salvatore CORROPPOLO  
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 13.04.2021, N. DPE016/36

**Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza in data 06/02/2020 dell' Azienda Agricola Panella Emanuele, di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Luco dei Marsi di Mod. 0,02 (l/s 2) per uso industriale (lavaggio di prodotti agricoli). Cod. univ AQ/D/2165.**



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti  
Servizio Genio Civile L'Aquila  
Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti  
pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

**DETERMINAZIONE DPE016/ 36 del 13/04/2021**  
**SERVIZIO: SERVIZIO DPE016 Genio Civile L'Aquila**

**UFFICIO: Gestione demanio idrico, invasi e sbarramenti**

**Oggetto:** Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi.  
Istanza in data 06/02/2020 dell' Azienda Agricola Panella Emanuele, di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Luco dei Marsi di Mod. 0,02 (l/s 2) per uso industriale (lavaggio di prodotti agricoli). Cod. univ AQ/D/2165.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07 sulla "Disciplina dei procedimenti di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee";

**CONSIDERATO** che la ricerca di acque sotterranee è stata regolarmente assentita con Determinazione DPE016/3 del 09/01/2020;

**VISTA** la domanda in data 06/02/2020 ed acquisita al prot. n. 35022 di questo Servizio, il sig. Emanuele Panella nato a Avezzano il 30/09/1986, Cod. fisc. PNLMLN86P30A515S, in qualità di titolare dell' Azienda Agricola Panella Emanuele, P. Iva 01670120664, con sede legale in Via Pietro Micca 28, Luco dei Marsi (AQ) ha chiesto la concessione per derivare acque sotterranee in Comune di Luco dei Marsi loc. Petogna al fg. 1 part. 34, per Mod. 0,02 (l/2) per un volume complessivo di 20000 mc/annui ad uso industriale.

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Liri - Garigliano e Volturno con nota n. 8883/2021 del 30/03/2021;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con nota Direttoriale DPC del 29/05/2020 prot. n. 162259 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 Regolamento Regionale decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;

**VISTO** l'art.14 del Regolamento Regionale decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;

**ORDINA**

che la domanda in data 06/02/2020 ed acquisita al prot. n. 35022 di questo Servizio, con la quale il sig. Emanuele Panella nato a Avezzano il 30/09/1986, Cod. fisc. PNLMLN86P30A515S, in qualità di titolare dell' Azienda Agricola Panella Emanuele, P. Iva 01670120664, con sede legale in Via Pietro Micca 28, Luco dei Marsi (AQ) ha chiesto la concessione per derivare acque sotterranee in Comune di Luco dei Marsi loc. Petogna al fg. 1 part. 34, per Mod. 0,02 (l/2) per un volume complessivo di 20000 mc/annui ad uso industriale, sia depositata presso il Servizio del Genio Civile Regionale sede di Avezzano, via Marruvio n° 75, per la durata di trenta giorni consecutivi e continui, a decorrere dal 19/04/2021 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di Martedì e Giovedì.

**Ai sensi delle disposizioni vigenti per l'emergenza Covid-19 il servizio di front office è organizzato esclusivamente per appuntamento e per i soli casi non si sia riusciti ad ottenere le informazioni necessarie contattando il Responsabile del Procedimento.**

Copia della presente Determinazione sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Luco dei Marsi, inoltre la medesima Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini della ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile Regionale di Avezzano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- a) alla Giunta Regionale Dipartimento dpc017 Servizio Gestione Idrico;
- b) all'Autorità di Bacino competente;
- c) alla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila Dipartimento SIAN;
- d) al Comando Militare Esercito Abruzzo
- e) al richiedente la concessione.

Ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e s.m.i e dell'art. 19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, la Conferenza di Servizi, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è convocata per il giorno **28/06/2021 alle ore 10,00 in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma WEBEX collegandosi al link che verrà comunicato con successiva nota**. Nel caso di presentazione di osservazioni e/o opposizioni si procederà ad effettuare la visita locale di istruttoria sui luoghi ove richiesta la concessione, come disposto dal comma 3, art. 19 del Regolamento Reg.le n. 3/2007.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07 con Determina del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Mario Giannantoni - tel. 0863 1802854  
email: mario.giannantoni@regione.abruzzo.it

*Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Mario Giannantoni  
F.to elettronicamente*

*Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Tiziana Mariani  
F.to elettronicamente*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Ing. Carlo Giovani  
Firmato digitalmente*

GIOVANI CARLO  
REGIONE  
ABRUZZO  
DIRIGENTE  
REGIONE  
ABRUZZO  
13.04.2021  
22:51:27 UTC



DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE  
SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 12.04.2021, N. DPG019/75

**Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 22 -COVID-19. AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE INTERESSATE - (RIF. VERBALE CICAS DEL 30/03/2020).**



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 75/DPG019 del 12/04/2021

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE - DPG

SERVIZIO LAVORO – DPG019

UFFICIO CRISI AZIENDALI

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 22 -COVID-19. AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE INTERESSATE - (RIF. VERBALE CICAS DEL 30/03/2020).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

## RICHIAMATI:

- l'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27, del 24/04/2020, come modificato dall'art. 70 del decreto legge n. 34/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, del 17 giugno 2020, n.77, ad oggetto "Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga", che, al comma 1, dispone che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. L'art. 41 del D.L. 08/04/2020, n. 23, convertito in legge n. 40, del 05/06/2020, al comma 2, relativamente alla concessione della cassa integrazione in deroga, dispone che "le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020; al medesimo articolo, comma 3, dispone che "Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo";
- il D.L. n. 34, del 19/05/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, del 17 giugno 2020, n.77, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'art. 1, commi 9 e 10, del D. L. n. 104, del 14/08/2020, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- il D.L. n. 125, del 07/10/2020, ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020;
- l'art. 3 del D.L. n. 125, del 07/10/2020, "Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione

ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga”, che, al comma 1, ha disposto che “*I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, sono differiti al 31 ottobre 2020”;*

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 0000003, del 24 marzo 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 1.293,20 milioni di euro (milleduecentonovantatremilioniduecentomila/00), quale prima quota di riparto delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a 27.157.200,00 (ventisettemilionicentocinquantasettemiladuecento/00) per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 0000005, del 24 aprile 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 1.698.036.112,00 di euro (unmiliardoseicentonovantatremilionitrentaseimilacentododici/00), quale seconda quota di riparto delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a € 30.592.800,00,00 (trentamilionicinquecentonovantaduemilaottocento/00), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 0000010, del 10 luglio 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 188.760.111,00 di euro (centottantottomilionisettecentosessantamilaquattrocentoundici/00), quale terza quota di riparto delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a € 907.000,00 (novecentosettecentomila/00), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;
- il verbale di riunione del Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (CICAS), del 30/03/2020, di cui alla D.G.R. n. 419 del 15/07/2019 e alla Determinazione Direttoriale n. 280/DPG del 15/10/20019, con il quale, ai sensi dell’art. 22, del D.L. 18/2020, è stato sottoscritto l’Accordo Quadro regionale per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga a seguito dell’emergenza dovuta al COVID-19;

#### RICHIAMATI:

- Il Messaggio INPS n. 1287, del 20/03/2020, che ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria. Assegno di solidarietà e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza da COVID-19;
- La Circolare INPS n. 47, del 28/03/2020, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge 18/2020, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi derogano alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.
- Il Messaggio INPS n. 1525, del 07/04/2020, che ha fornito le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020.
- La Circolare n. 0000008, del 08/04/2020, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- La Circolare n. 0000011, del 01/07/2020, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto “Cassa integrazione guadagni in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, con specifico riferimento al decreto legge n. 34 del 19/05/2020 e del decreto legge n. 52, del 16/06/2020.
- Il Messaggio INPS n. 1607, del 14/04/2020, che ha fornito una illustrazione in merito alle modifiche introdotte dall’art. 41, del decreto-legge n. 23/2020.
- La Circolare INPS n. 86 del 15/07/2020, che ha illustrato le novità apportate dal D.L. 34/2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga e alle successive modifiche recate dal D.L. 52/2020.
- Il Messaggio INPS n. 2825, del 15/07/2020, ad oggetto “Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 del 2020. Criteri di calcolo delle settimane”.
- Il Messaggio INPS n. 2901, del 21/07/2020, che ha fornito indicazioni in merito ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, nuova disciplina decadenziale prevista dal D.L. 52/2020.
- Il Messaggio INPS n. 3131 del 21/08/2020, ad oggetto “Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”, con specifico riferimento all’articolo 1, comma 9, sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19.
- Il Messaggio INPS n. 3729 del 15/10/2020, ad oggetto “Decreto –legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre

2020 dei termini decadenziali per l'invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti. Precisazioni in ordine all'invio delle istanze relative all'ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;

- Il Messaggio INPS n. 1008 del 09/03/2021, ad oggetto “Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative”;

**CONSIDERATO CHE:**

- i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 4, dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere ad INPS, in modalità telematica, unitamente alla lista dei beneficiari, entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo;
- la Regione istruisce le istanze presentate in ordine cronologico di presentazione delle stesse;

**CONSIDERATO CHE:** con i decreti Interministeriali, n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020, sono state assegnate complessivamente risorse finanziarie pari ad € 58.657.000,00 (cinquantottomilioneicentocinquantesetteemila/00), per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i.;

**RICHIAMATE LE:**

- D.D. n. 92/DPG007 del 20/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 510.753,60,
  - D.D. n. 100/DPG007 del 24/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.322.195,40,
  - D.D. n.101/DPG007 del 25/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.063.659,60,
  - D.D. n. 102/DPG007 del 28/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.184.116,40,
  - D.D. n. 103/DPG007 del 29/04/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.289.019,50,
  - D.D. n. 106/DPG007 del 30/04/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.929.392,70,
  - D.D. n. 107/DPG007 del 01/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.108.214,70,
  - D.D. n. 108/DPG007 del 02/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.466.558,70,
  - D.D. n. 112/DPG007 del 04/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.767.724,80,
  - D.D. n. 117 /DPG007 del 05/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 5.353.792,20,
  - D.D. n. 120 /DPG007 del 07/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 3.633.117,30,
  - D.D. n. 125/DPG007 del 11/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 2.435.046,30,
  - D.D. n. 127/DPG007 del 14/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 6.199.804,80,
  - D.D. n. 130/DPG007 del 19/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 4.729.752,00,
  - D.D. n. 134/DPG007 del 21/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.785.847,50,
  - D.D. n. 142/DPG007 del 03/06/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.445.381,90,
  - D.D. n. 150/DPG007 del 15/06/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.903.313,70,
  - D.D. n. 156/DPG007 del 02/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.970.090,10,
  - D.D. n. 162/DPG007 del 08/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 352.358,10,
  - D.D. n. 166/DPG007 del 15/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 232.235,10,
  - D.D. n. 178/DPG007 del 07/08/2020, per un impegno di spesa pari ad € 103.291,20,
  - D.D. n. 205/DPG007 del 08/09/2020, per un impegno di spesa pari ad € 62.969,40,
  - D.D. n. 209/DPG019 del 16/09/2020, per un impegno di spesa pari ad € 65.010,60,
  - D.D. n. 36/DPG019 del 01/10/2020, per un impegno di spesa pari ad € 7.703,10,
  - D.D. n. 57/DPG019 del 26/10/2020, per un impegno di spesa pari ad € 41.382,90,
  - D.D. n. 62/DPG019 del 06/11/2020, per un impegno di spesa pari ad € 60.199,20
  - D.D. n. 104/DPG019 del 04/12/2020, per un impegno di spesa pari ad € 15.924,60,
- per un impegno finanziario complessivo pari ad € 57.054.132,00.

**CONSIDERATO CHE** a fronte dell'impegno finanziario sopra richiamato, residuano risorse finanziarie pari ad € 1.602.868,00 (unmilioneisecentoduemilaottocentesessantotto/00) da poter utilizzare per porre in essere ulteriori autorizzazioni di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22, del DL 18/2020 e s.m.i.;

**RICHIAMATE** le Determinazioni Dirigenziali n. 167/DPG007 del 17/07/2020 e n. 134/DPG019 del 29/12/2020, con le quali è stata disposta la cessazione degli effetti finanziari di istanze di cassa integrazione in deroga, perché in possesso del codice 7B, con matricole cessate, con periodi superiori alle 9 settimane e con diritto ad altri ammortizzatori sociali, per le quali non è stata emessa autorizzazione da parte di INPS;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 57/DPG019 del 09/03/2021, con la quale è stato disposto il ripristino delle istanze di CIGD a seguito di riesame da parte di INPS;

**CONSIDERATO CHE** a seguito di ulteriori verifiche, comunicate con email del 12.04.2021, la Direzione Regionale Abruzzo dell'INPS, diversamente da quanto precedentemente comunicato, ha chiesto, per l'azienda di cui all'allegato "2\_Ripristino\_istanze", il ripristino delle istanze in SIP/INPS;

**VISTE** le risultanze delle istruttorie delle istanze di cassa integrazione in deroga, presentate da datori di lavori di cui al

comma 1, dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., a partire dal giorno 08/04/2020, attraverso lo Sportello Informatico della Regione Abruzzo ed istruite positivamente dal Servizio Lavoro DPG019;

CONSIDERATO che il messaggio INPS n. 2825 del 15 luglio 2020, ad oggetto "*Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 del 2020. Criteri di calcolo delle settimane*", al punto 2), ha stabilito che si intendono autorizzate le prime 9 settimane di CIGD laddove le stesse si collochino all'interno del range da 57 a 63 giornate complessive, in presenza di istanze con periodi di 9 settimane già decretate dalla Regione, ma che non avevano raggiunto, all'interno delle 9 settimane autorizzate, le 57 gg. minime previste dal messaggio INPS, di concerto con la sede regionale INPS, si è provveduto ad autorizzare le ulteriori giornate di CIGD utili al raggiungimento del periodo sopra considerato;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. n. 125, del 07/10/2020, "*Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga*", che, al comma 1, ha disposto che "*I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", sono differiti al 31 ottobre 2020*";

RICHIAMATA la nota prot. RA/0416734/20/DPG019 del 01/12/2020, "*Accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), ai sensi dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i. – Proroga dei termini al 31/12/2020 a seguito di diniego INPS*";

RITENUTO, in coerenza con:

- le disposizioni di cui all'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020 e con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47, del 28/03/2020, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS;
- le risorse finanziarie residue a disposizione della Regione Abruzzo, pari a 1.634.069,20, assegnate alla Regione Abruzzo di cui ai decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di:
  - 1) autorizzare le istanze di cassa integrazione in deroga, presentate dai datori di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e all'art. 41 del D.L. 23/2020, del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020, con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47 del 28/03/2020 e di quanto disposto dalla nota prot. RA/0416734/20/DPG019 del 01/12/2020, istruite positivamente dal Servizio Lavoro DPG019, per un importo complessivo di spesa, pari a € 46.251,00 (quarantaseimiladuecentocinquantuno/00), in favore dei datori di lavoro di cui all'Allegato 29\_COVID-19, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - 2) provvedere ad inviare ad INPS, tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B", con il numero di decretazione convenzionale 33193, la lista dei lavoratori beneficiari (mod. SR100);
  - 3) autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, di cui all'Allegato 29\_COVID-19, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo con i decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020;
  - 4) provvedere a ripristinare sullo Sportello Digitale della Regione Abruzzo le istanze di cui all'allegato 2\_Ripristino\_istanze, nello stato di "Trasmessa all'INPS",
  - 5) di inviare ad INPS l'elenco delle aziende per le quali si dispone la riattivazione degli effetti finanziari già autorizzate ma rigettate dall'INPS, riportate nell'Allegato denominato "2\_Ripristino\_istanze" (pari a n. 2 istanze) per un importo di € 3.045,60 (tremilazeroquarantacinque/60) parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio Lavoro DPG0019, stabilite dall'art. 24 della L.R. 14/09/1999, n. 77,

#### DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, di:

- 1) **autorizzare** le istanze di cassa integrazione in deroga, presentate dai datori di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e all'art. 41 del D.L. 23/2020, del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020, con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47 del 28/03/2020 e di quanto disposto dalla nota prot. RA/0416734/20/DPG019 del 01/12/2020, istruite positivamente dal Servizio Lavoro DPG019, per un importo complessivo di spesa, pari a € 46.251,00 (quarantaseimiladuecentocinquantuno/00), in favore dei datori di lavoro di cui all'Allegato 29\_COVID-19, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **provvedere** ad inviare ad INPS, tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B", con il numero di decretazione convenzionale 33193, la lista dei lavoratori beneficiari (mod. SR100);
- 3) **autorizzare** INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, di cui all'Allegato 29\_COVID-19, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo con i decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020;



- 4) provvedere a ripristinare sullo Sportello Digitale della Regione Abruzzo le istanze di cui all'allegato 2\_Ripristino\_istanze, nello stato di "Trasmessa all'INPS",
- 5) di inviare ad INPS l'elenco delle aziende per le quali si dispone la riattivazione degli effetti finanziari già autorizzate ma rigettate dall'INPS, riportate nell'Allegato denominato "2\_Ripristino\_istanze" (pari a n. 2 istanze) per un importo di € 3.045,60 (tremilazeroquarantacinque/60) parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 6) **trasmettere** il presente atto:
  - alla Direzione Regionale INPS Abruzzo, per gli adempimenti di competenza – [direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it)
  - al Direttore del Dipartimento regionale per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
  - all'Assessore al Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche Sociali e Enti Locali e Polizia Locale;
  - all'Ispettorato Interregionale del Lavoro – IIL Roma - [IIL.Roma@pec.ispettorato.gov.it](mailto:IIL.Roma@pec.ispettorato.gov.it)
- 7) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it), sul portale del Dipartimento [selfi.regione.abruzzo.it](http://selfi.regione.abruzzo.it) e sul BURAT;
- 8) precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG019 – Ufficio Crisi Aziendali, del Dipartimento Lavoro-Sociale – DPG – Via Passolanciano, 75 - Pescara.

Il Dirigente  
Dott. Pietro De Camillis  
firmato digitalmente

L'Estensore  
Dott. Renzo Iride  
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Renzo Iride  
firmato elettronicamente

## SERVIZIO OCCUPABILITA'

DETERMINAZIONE 12.03.2021, N. DPG020/145

**POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.5 Priorità d'investimento 8i Intervento 5 Progetto 3 “Dote Comunità – Incentivi all'occupazione” – Approvazione I graduatoria candidature dal 25 novembre 2020 al 24 febbraio 2021.**



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG020/145 del 12/03/2021

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE

SERVIZIO OCCUPABILITA'

UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE

**OGGETTO:** POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.5 Priorità d'investimento 8i Intervento 5 Progetto 3 “Dote Comunità – Incentivi all'occupazione” – Approvazione I graduatoria candidature dal 25 novembre 2020 al 24 febbraio 2021.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

## VISTI:

1. Il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
2. Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
3. Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
4. Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
5. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
6. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
7. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

8. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
9. Il Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
10. Il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017;
11. la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015, con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
12. la Decisione n. C(2017)5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, con la quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099;
13. la Decisione di Esecuzione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, relativa all'approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – versione 3.0;
14. POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 4.0 - Novembre 2018 approvato con determinazione DPA/380 del 27/11/2018;
15. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 6.0 - Dicembre 2018 approvato con determinazione DPA/403 del 4/12/2018;
16. la DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
17. il Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
18. DGR del 23 luglio 2018 n. 526, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020;
19. POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Cronobilancio annualità 2019 approvato con DGR n. 374 del 1.07.2019;
20. DGR del 9/11/2018 n. 850 recante "POR FSE 2014-2020. Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto della metodologia che stabilisce la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2014-2020 Abruzzo;
21. Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro;
22. Delibera della Giunta Regionale n. 290 del 14/04/2015 "Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle aree interne da inserire nei programmi dei fondi comunitari e individuazione Area prototipo";

23. DGR n. 408 del 28.07.2017 “Strategia nazionale pe le Aree Interne- Approvazione dello schema dell’Accordo di Programma Quadro Regione Abruzzo – Area Basso Sangro Trigno”;
24. POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”. Approvazione Schema di Addendum alla Convenzione dell’Intervento n. 5 Dote di Comunità in attuazione della Strategia regionale Aree Interne, P.O. FSE 2018 – 2020 approvato con DGR n. 892 del 22/11/2018;
25. la Convenzione stipulata tra Regione Abruzzo e Comune di Montenerodomo, soggetto Capofila della Associazione dei Comuni dell’Area interna Basso Sangro Trigno, per l’esercizio in forma associata delle azioni previste nella Strategia Regionale Aree Interne e sottoscritta dalle parti il 3 settembre 2018;
26. Determinazione Direttoriale n. 03/DPA/2018 “Approvazione Documento di Indirizzo per l’attuazione dell’intervento Intervento n. 5 Dote di Comunità Attuazione della Strategia Regionale Aree Interne del PO FSE 2018-2020.

**DATO ATTO:**

1. che con nota prot. N. RA 0196182 del 29/06/2020 l’AdG ha comunicato al competente Servizio di provvedere alla predisposizione ed emanazione del relativo Avviso per l’attuazione dell’Intervento 5 Progetto 3 “Dote Comunità – Incentivi all’occupazione”;
2. che, con nota prot. n. RA 0300628/20 del 15.10.2020, l’Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020 ha validato l’Avviso elaborato dell’Ufficio Programmazione Lavoro FSE;
3. che con determinazione dirigenziale n. DPG020/425 del 16/11/2020 è stato approvato l’avviso pubblico “Dote Comunità – Incentivi all’occupazione” per la presentazione delle candidature di cui all’intervento Intervento 5 Progetto 3 del PO 2018-2020;
4. che con la stessa determina dirigenziale n. DPG020/425 del 16/11/2020 si è proceduto al preimpegno di spesa sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022 per complessivi € 200.000,00;
5. che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it) sezione Abruzzo in Europa, sullo sportello telematico della Regione Abruzzo, sul sito dell’URP, nonché sul B.U.R.A.T. SPECIALE n. 185 del 20/11/2020;

**RICHIAMATO**

- l’articolo 6 dell’Avviso nel quale si stabilisce che l’unica modalità di invio delle candidature è l’utilizzo della piattaforma telematica della Regione Abruzzo presente all’indirizzo: **[sportello.regione.abruzzo.it](http://sportello.regione.abruzzo.it)**;
- altresì l’articolo 7 dell’Avviso nel quale si stabilisce che le candidature pervenute sono esaminate e ammesse su base giornaliera e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e che, con riferimento alle candidature pervenute, il Direttore di Dipartimento nomina un Nucleo Istruttorio che provvede all’istruttoria di ammissibilità entro i successivi 90 giorni, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi;

**DATO ATTO** che con determinazione direttoriale n. DPG/22 del 22/01/2019 è stato costituito il Nucleo Istruttorio;

**CONSIDERATO**

- che il richiamato art. 7 prevede che l’istruttoria di ammissibilità consista nella verifica della rispondenza della candidatura a quanto previsto dall’Avviso;
- che dal giorno 25/11/2020 al giorno 24/02/2021 è pervenuta per via telematica una sola istanza per la quale il Nucleo Istruttorio ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità;
- che il giorno 25 febbraio 2021 il Nucleo ha trasmesso alla Dirigente del servizio DPG020 le risultanze dell’istruttoria;
- che tali risultanze, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Manuale delle Procedure FSE per l’attuazione operativa degli interventi, sono state sottoposte all’Ufficio Controllo di I livello Lavoro FSE del DPG024, al fine di garantire che la procedura di selezione sia stata correttamente eseguita e che l’operazione sia rispondente ai criteri di selezione definiti dal dispositivo attuativo in argomento;

**DATO ATTO** dell'esito di conformità di cui alla check list (allegato 9) trasmessa dall'Ufficio Controllo di I livello Lavoro e Sociale FSE e acquisita agli atti del Servizio Occupabilità DPG020 con nota prot. RA n.0086574/21Int./DPG024 del 5/03/2021;

**VISTI ALTRESI':**

- l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;
- il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017;

**DATO ATTO** che si è provveduto agli adempimenti sul Registro Nazionale Aiuti di cui al comma 6 dell'art. 52 della L. 234/2012 e in particolare:

- alla registrazione della Misura e del Bando PO FSE 2014-2020 Regione Abruzzo DOTE COMUNITA' – INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE cui è stato assegnato il codice CAR n. 16399 per regime di aiuti "de minimis" (regolamento UE n.1407/2013);
- alla registrazione dell'aiuto individuale del beneficiario ammesso a finanziamento con la presente graduatoria con l'attribuzione del codice COR;
- alla verifica del cumulo dell'aiuto de minimis con visura;

**RITENUTO** necessario approvare le risultanze delle procedure di ammissibilità e la graduatoria definitiva, così come predisposta dall'Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro FSE;

**VISTO** l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- a. di approvare le risultanze delle procedure di ammissibilità dell'unica istanza pervenuta il giorno 25 novembre 2020 e relative all'Avvio pubblico DOTE COMUNITA' – INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE" del PO 2018-2020, così come formalizzata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di dare atto che l'ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento dell'istanza ammessa è pari € 8.000,00;
- c. di dare atto, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 comma 6, dell'assolvimento degli obblighi di inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli Aiuti (codice COR per ciascun beneficiario ammesso di cui all'allegato 1) e dell'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 del DM n. 115/2017;
- d. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - i. Giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista;
  - ii. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
- e. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa correlati a ciascuna prenotazione stabilendo che si provvederà nella fase dell'impegno contabile ad assumere il correlato accertamento delle entrate per le quote UE (FSE) e Stato (FdR) nel rispetto del principio 3.12.All4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in relazione alla intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza secondo quanto indicato dalle modalità di pagamento stabilite dal SI.GE.CO. e dal manuale dell'AdG PO FSE per la programmazione 2014-2020;

- f. di dare atto che i dispositivi attuativi dell'intervento in parola risultano coerenti con le disposizioni generali e speciali di cui al Reg. UE n. 1407/2013;
- g. di stabilire che, dopo la pubblicazione della graduatoria, si procederà nei confronti del beneficiario a trasmettere a mezzo PEC specifico provvedimento di ammissione al beneficio quale atto formale di concessione dell'aiuto ai sensi del Decreto MISE n.115 del 31 maggio 2017;
- h. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sito istituzionale della Regione Abruzzo [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it), [www.regione.abruzzo.it/europa](http://www.regione.abruzzo.it/europa), sul sito dell'URP, nonché sul B.U.R.A.T.;
- i. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
  - 1. Servizio DPB006 "Servizio Entrate";
  - 2. Servizio DPB014 "Servizio Bilancio-Ragioneria";
  - 3. Servizio DPA011 "Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE";
  - 4. Servizio DPG024 "Servizio Vigilanza e Controllo".

Il Dirigente del Servizio

**Renata DURANTE**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
**Maria Sambenedetto**  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
**Maria Sambenedetto**  
Firmato elettronicamente

I Graduatoria

ALLEGATO N. 1 alla D.D. n. DPG020/145 del 12/03/2021



POR FSE 2014-2020  
PO 2018-2020 INTERVENTO 5 PROGETTO 3- AWISO DOTE COMUNITA' - INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE  
**I GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI DAL 25 NOVEMBRE 2020 AL 24 FEBBRAIO 2021**

Nr.	Prot.	Data presentazione e domanda	Codice Concessione RNA - COR	Impresa Datore di lavoro	Lavoratore	Tipologia assunzionale	Genere	Età	Contributo
35045/20	381263/20	25/11/2020	4894721	DI TULLIO ANTONIO	D'AGOSTINO TINO	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO	M	33	€ 8.000,00

## PARTE II

## Avvisi, Concorsi, Inserzioni

## CITTA' DI ORTONA

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale - Seduta del 30/03/2021 n. 4-: PS-03-21 PERMESSO DI COSTRUIRE PER PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA FUNERARIA IN ZONA ARTIGIANALE - DITTA ONORANZE FUNEBRI MASCIANGELO TOMMASO e C. S.A.S. - VARIANTE AL PRG - ART.8 C.1, DPR 160/2010**

COPIA

**CITTÀ di ORTONA**

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione del  
Consiglio Comunale**

Seduta del 30/03/2021 n. 4

**OGGETTO: PS-03-21 PERMESSO DI COSTRUIRE PER PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA FUNERARIA IN ZONA ARTIGIANALE - DITTA ONORANZE FUNEBRI MASCIANGELO TOMMASO e C. S.A.S. - VARIANTE AL PRG - ART.8 C.1, DPR 160/2010**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **17:15** in Ortona, previa convocazione a norma di legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in prima convocazione nelle persone dei Signori componenti eletti e in carica:

Cognome e Nome - Ruolo	Presente	Assente
LEO CASTIGLIONE - Sindaco	Si	
CAUTI EMORE - Consigliere	Si	
CUPIDO ANDREA - Consigliere	Si	
DI DEO ANTONELLO - Consigliere	Si	
DI MEO NICOLETTA - Consigliere	Si	
DI NARDO ANGELO - Consigliere	Si	
IUBATTI LAURA - Consigliere	Si	
MARCHEGIANO GIORGIO - Consigliere	Si	
MONTEBRUNO SAUL - Consigliere	Si	
NERVEGNA ALESSANDRA - Consigliere	Si	
PICCININI CLAUDIO - Consigliere	Si	
POLIDORI PEPPINO - Consigliere		Si
POLIDORO LUIGI - Consigliere	Si	
LUCIA SIMONA RABOTTINI - Presidente del Consiglio	Si	
SCHIAZZA SIMONETTA - Consigliere	Si	
SORGETTI ANTONIO - Consigliere	Si	
ROBERTO BELLOMO - Consigliere	Si	

<b>Totale: 16</b>	<b>Totale: 1</b>
-------------------	------------------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.

Il Presidente del Consiglio, LUCIA SIMONA RABOTTINI, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'art.73 del D. L. n. 18/2020 e delle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 9212 del 27-03-2020 per la gestione delle sedute consiliari in videoconferenza, per tutto il periodo di



emergenza COVID-19, si dà atto che, in ossequio a tale normativa, la seduta odierna viene effettuata con collegamento da remoto, con le prescritte formalità e con la presenza dei componenti del Consiglio comunale collegati in videoconferenza accertata e rilevata dal Segretario Generale.

Relazione sull'argomento l'Assessora Giambuzzi, come da resoconto allegato.

Segue l'intervento della consigliera Schiazza per chiarimenti.

Interviene l'arch. Silvestri Domenico.

La Presidente sospende la seduta alle ore 18.07 per l'acquisizione di un documento.

La seduta riprende alle ore 18.12, previo appello nominale da parte del Segretario, dal quale risultano presenti n. 16 consiglieri e Assente il Consigliere Polidori Peppino.

L'arch. Silvestri fornisce i chiarimenti richiesti dalla consigliera Schiazza.

Risultano assenti dalla video conferenza i consiglieri: Sorgetti, Di Nardo, Iubatti, Schiazza e Polidori Peppino.

La Presidente mette in votazione, per appello nominale, la proposta di delibera.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO:

- che la ditta Onoranze Funebri Masciangelo Tommaso & C. S.a.s. con sede legale in Ortona (CH) Via Roma n.46 P.IVA 01952030698 ha presentato "Permesso di Costruire per parziale cambio di destinazione d'uso da attività artigianale a casa funeraria" in data 27.02.2018 al SUAP Chietino Ortonese la pratica n. 01952030698-27022018-1541 acquisita al prot. SUAP n. REP\_PROV\_CH/CH-SUPRO 10056 del 13.12.2018 a seguito della quale sono stati rilasciati i seguenti pareri:
  - o parere favorevole della Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile Regionale di Chieti ai sensi dell'art.89 del DPR 380/01 prot. n. RA/151630/18 del 28/05/2018;
  - o parere sfavorevole del Comune di Ortona – Urbanistica prot. n. 16021 del 18/06/2020;
- che la ditta Onoranze Funebri Masciangelo Tommaso & C. S.a.s. ha presentato in data 26.08.2020 al SUAP del Comune di Ortona la pratica n° 01952030698-25082020-1012, acquisita al prot. n. REP\_PROV\_CH/CH-SUPRO 6850 del 26.08.2020, volta ad ottenere una variante puntuale semplificata di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per la realizzazione dell'intervento di "PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI CASA FUNERARIA IN ZONA ARTIGIANALE", in c.da Tamarete nel Comune di Ortona. La struttura avrà funzioni di osservazione del cadavere, trattamento conservativo, trattamento di tanatocosmesi, custodia ed esposizione del cadavere, nonché altre attività proprie delle strutture di commiato (ai sensi dell'art. 37 della L. R. n. 41/2012 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", del "Regolamento comunale di polizia mortuaria" approvato con Delibera di C.C. 03 del 17/02/2018 e della DGR n. 310 del 18/05/2018 "Disposizioni applicative della Legge Regionale n. 41/2012");
- che l'immobile oggetto di variante urbanistica è identificato al Catasto Fabbricati al foglio 40 p.lla 5232 sub. Categoria D1, destinazione d'uso opificio e al foglio 40 p.lla 5232 sub.3, categoria A2, avente destinazione d'uso quale abitazione;
- che l'intera proprietà, in base al nuovo P.R.G., adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20/10/2018 e in base alla precedente Variante al P.R.G. adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 25.03.1992 ed approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88/12 del 30.11.1994, è ricompresa nella zona D2 Zona artigianale, sottoposta a strumento urbanistico attuativo, Piano Particolareggiato della Zona Artigianale di cui all'art.40 delle NTA (art. 43 del previgente P.R.G.);
- che i beni elencati sono stati affidati in diritto di superficie alla Ditta, con Delibera n.202/1992 e Delibera n. 945/1996;

- che l'immobile a destinazione artigianale è costituito da un unico corpo di fabbrica avente pianta rettangolare, delle dimensioni 26,90x14,90m, articolato su due piani fuori terra, un piano sottotetto e un livello interrato, è stato oggetto di Denuncia Inizio Attività in Sanatoria (rif. pratica SUAP REV\_PROV\_CH/CH-SUPRO 1055 del 05/05/2016) per la regolarizzazione delle tramezzature interne di alcune aperture in facciata e la chiusura di un terrazzo; Segnalazione Certificata Inizio Attività in Sanatoria (rif. pratica SUAP REV\_PROV\_CH/CH-SUPRO 6890 del 03-08-2018) per la regolarizzazione di tramezzature interne realizzate al piano terra;
- che attualmente la struttura ha funzione artigianale legata all'attività funebre in particolare il piano interrato è adibito ad autorimessa, il piano terra destinato ad attività di laboratorio, il piano primo adibito per metà superficie ad area espositiva dei campionari dei prodotti realizzabili, uffici, l'archivio e i servizi per i dipendenti, la restante parte del piano primo costituisce la residenza del custode, il piano sottotetto infine è adibito a locale di sgombero;

**PRESO ATTO** che l'attività di "casa funeraria" (regolamentata all'art.37 della L.R. 41/2012), prevista in progetto sarà localizzata ai piani interrato (mq 120,00) e terra (mq 320,00) per una superficie complessiva di mq 440 e vedrà nello specifico le seguenti organizzazioni funzionali interne:

- al piano interrato, vi sarà un ambiente destinato all'esecuzione dei trattamenti e procedure specifiche per la preparazione della salma della superficie di 24,90 mq, due locali di deposito, locali a servizio del personale quali wc e spogliatoi;
- al piano terra, vi saranno due locali adibiti a sala espositiva, una cella frigorifera, un locale deposito, un'area ristoro, uffici, sala per il commiato, servizi igienici per i visitatori;
- al piano primo resterà invariata la distribuzione interna (parte residenza per il custode e parte adibita ad uffici);

**DATO ATTO**

- che il lotto di terreno interessato insiste in zona artigianale servita dalle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- che ai sensi del DM 1444/1968 art. 5 comma 2 per i nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale è prevista una dotazione minima di 80mq di standard per 100mq di superficie lorda di pavimento di cui la metà destinata a parcheggi;
- che nel caso in oggetto l'intervento interessa una superficie pari a 440,00mq, per cui dovranno essere ceduti 352 mq di standard;
- che nell'impossibilità di cedere gli standard, in quanto il lotto disponibile è in diritto di superficie, la ditta, con nota acquisita al protocollo comunale n. 34194 in data 10/12/2020, ne ha formalmente richiesto la monetizzazione;
- che il corrispettivo economico (CE) da versare all'Amministrazione per la mancata cessione/dotazione delle aree a standard è pari ad € 28.962,56, come da allegata relazione del Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio;
- che con Determina Dirigenziale n. 335/992 del 10.09.2019 è stato dato avvio alla verifica di assoggettabilità a VAS, trasmettendo il rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art.12 D.Lgs.152/2006, per la valutazione del "Parziale cambio di destinazione d'uso di fabbricato da laboratorio artigianale a casa funeraria in località Tamarete", comportante variante urbanistica puntuale ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010, alle autorità competenti in materia ambientale (A.C.A.)
- che con determinazione dirigenziale n. 5 del 09.01.2020 Registro generale n. 1652 del 20.01.2020, tenuto conto della tipologia di interventi in variante, dell'estensione poco significativa degli stessi, della mitigazione degli effetti sulle componenti ambientali e antropiche e che non sono pervenute prescrizioni o suggerimenti da parte delle A.C.A. interpellate, si è determinato di non dover assoggettare, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/06, la Variante al PRG, alle successive fasi di VAS per le ragioni argomentate nel Rapporto Preliminare;

- che con atto protocollo n.24127 del 17.09.2020 è stata indetta dal SUAP di Ortona la Conferenza di Servizi decisoria semplificata e asincrona ai sensi dell'art. 14 co.2 e segg. della Legge 241/1990 per la realizzazione di casa funeraria secondo le procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010;
- che il giorno 26 novembre 2020 presso gli Uffici del Settore Attività Tecniche e Produttive, sito in Via Cavour, si è riunita la Conferenza di Servizi conclusasi con esito positivo, avendo acquisito pareri favorevoli della ASL 02 Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità e del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio ed il silenzio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti;
- che in data 14.12.2020 con prot. 34361 è stata acquisita nota della Provincia di Chieti con la quale è stato comunicato che *"(...) il termine per il pronunciamento di competenza, considerata la tipologia d'intervento (casa funeraria/obitorio), che, in prima battuta, non appare pienamente compatibile con le funzioni proprie delle zone artigianali e industriali e che dunque richiede in interessamento del Consiglio Provinciale, si ritiene che i tempo del procedimento siano computabili in 90 giorni come previsto dall'art. 14-bis co.2 lettera c), secondo capoverso della Legge 241/1990 nel testo in vigore."*;
- che in data 31.12.2020 con prot. 36276 è stata acquisita nota della Provincia di Chieti con la quale è stata richiesta all'Avvocatura Regionale un chiarimento in merito alla compatibilità d'uso delle case per il commiato-case funerarie con le previsioni urbanistiche industriali-artigianali;
- che in data 27.01.2021 il Settore 3 ha riscontrato le sopracitate note della Provincia di Chieti segnalando la mancanza di elementi atti a giustificare eventuali provvedimenti in autotutela di modifica all'atto conclusivo del procedimento (verbale del 26.11.2020);

**VISTI**

- il verbale della conferenza di servizi in data 26.11.2020, avente esito positivo;
- la determinazione n. 274 del 02.12.2020 Registro generale n.2047 del 02.12.2020 di conclusione positiva del procedimento della conferenza di servizi relativa alla "Richiesta di realizzazione di casa funeraria in variante puntuale allo strumento urbanistico ex art.8 D.P.R. 160/2010 sito in Ortona della società Onoranze Funebri di Masciangelo Tommaso & C. s.a.s";

**CONSIDERATO** che detta conclusione, positiva, costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico vigente, sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi diritto, si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale;

**DATO ATTO**

- che in sede di conferenza dei servizi sopra richiamata sul progetto in argomento sono stati acquisiti i pareri dei seguenti enti:
  - 1) ASL 02 – Servizio Igiene Epidemiologica e Sanità, prot. 519 del 12.11.2020 – favorevole con prescrizioni;
  - 2) Comune di Ortona – Servizio Urbanistica, prot. 31241 del 12.11.2020 - favorevole;
  - 3) Amministrazione Provinciale di Chieti - silenzio assenso;
- che la Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile Regionale di Chieti, con nota Prot. RA/151630/18 del 28.05.2018, si era già espressa sulla configurazione attuale con parere favorevole ai sensi dell'Art. 89 del D.P.R. n. 380/01 sulla variante specifica in argomento, su precedente istanza pratica n. 01952030698-27022018-1541 acquisita al prot. SUAP n. REP\_PROV\_CH/CH-SUPRO 10056 del 13.12.2018;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 3 espresso ai sensi dell'Art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000, n.267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti FAVOREVOLI n. 12 – Contrari =, Astenuti = resi per appello nominale – Consiglieri presenti n. 12.

**DELIBERA**

1. di approvare, stante la valenza di pubblica utilità dell'attività da svolgere correlata ad un servizio essenziale, la proposta di intervento in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e

relativa al "Parziale cambio di destinazione d'uso di fabbricato da laboratorio artigianale a casa funeraria in località Tamarete", pratica SUAP Chietino-Ortonese 01952030698-25082020-1012, acquisita al prot. n. REP\_PROV\_CH/CH-SUPRO 6850 del 26.08.2020, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
  2. Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche;
  3. Prospetto calcolo preventivo del contributo di costruzione;
  4. Tavola 1 Inquadramento;
  5. Tavola 2 - Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi;
  6. Tavola 3 - Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi;
  7. Tavola 4 - Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi;
  8. Tavola 5 - Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi;
  9. Tavola 6 - Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi;
  10. Tavola 7 - Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi;
  11. Documentazione fotografica dello stato di fatto;
  12. Relazione geologica, relazione sulle indagini e modellazione sismica;
  13. Relazione Valutazione Ambientale Strategica;
  14. Progetto impianto elettrico;
  15. Planimetria generale scarichi;
  16. Relazione illuminotecnica;
  17. Dichiarazione conformità norme igienico-sanitarie;
  18. Valutazione impatto acustico;
  19. Parere Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile Regionale di Chieti, con nota Prot. RA/151630/18 del 28.05.2018;
  20. Determina Dirigenziale n. 5 del 09/01/2020;
  21. Parere ASL nota prot. 519 del 12/11/2020;
  22. Parere urbanistico prot. 31241 del 12/11/2020;
  23. Verbale della conferenza di servizi decisoria semplificata asincrona del 26.11.2020 prot. 32793;
  24. Determina Dirigenziale n. 274 del 02/12/2020.
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A., a spese della società richiedente, prima del rilascio del Permesso di costruire;
3. di trasmettere la presente Deliberazione al Settore 3 per i successivi adempimenti.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con voti FAVOREVOLI n. 12 – Contrari =, Astenuti = resi per appello nominale – Consiglieri presenti n. 12.

#### DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to **EVELINA DI FABIO**

IL PRESIDENTE  
f.to **LUCIA SIMONA RABOTTINI**

---

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comuneortona.ch.it](http://www.comuneortona.ch.it) – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 15/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to **EVELINA DI FABIO**

---

La sujestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 15/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to **EVELINA DI FABIO**

---

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 15/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
**EVELINA DI FABIO**

---

E\_DISTRIBUZIONE S.p.A.

**RIF.: AUT\_1970668. Piano Resilienza 2019-2020, ricostruzione della linea elettrica in media tensione a 20 kV n.D52025422 denominata "Collecervino 1° Lotto".**

**e-distribuzione S.p.A.**  
Infrastrutture e Reti Italia  
Area Adriatica – Sviluppo Rete  
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **PIANO RESILIENZA 2019-2020** Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n.D52F190058 denominato "Collecervino 1° Lotto" della lunghezza complessiva di circa km 4,440 Rif. Progetto D52F190053. Riferimento pratica e-distribuzione 1970668

La **e-distribuzione S.p.A.**, con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, p. iva e C.F. 05779711000, in persona del legale rappresentante Nicola Amodio, nato a Bari il 26/3/1971, C.F. MDANCL71C26A662N e residente per la carica a Bari, via Tenente Casale y Figoroa, 39, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

#### RENDE NOTO

che nel Piano Resilienza 2019-2020, ha in programma la ricostruzione della linea elettrica in media tensione a 20 kV n.D52025422 denominata "Collecervino 1° Lotto", per una lunghezza complessiva di circa 4,440 km in transito lungo il territorio del Comune di Penne (PE).

**e-distribuzione S.p.A.** informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata all'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La ricostruzione interesserà:

Comune di Penne:

- Strade comunali: Santa Caterina;
- Fondi privati: fogli di mappa n. 50-52-59-62-63; (elenco ditte allegato al progetto definitivo)

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoroa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Pescara (PE), in Via Lago di Chiusi, 2 – 65127 Pescara (PE), referente dell'iter autorizzativo, geom. Nicolino D'Arcangelo, tel. 085 2263445 - Fax: 02.39652806;
- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del comune interessato per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

**Nicola Amodio**  
Il Responsabile

**RIF.: AUT\_2140212. Costruzione dell'elettrodotto in oggetto nel Comune di Pescara (PE). Il nuovo elettrodotto, che interesserà le Strade Comunali Via Rio Sparto e Via San Donato sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n. DN4/47 del 3/04/2002.**

e- distribuzione S.p.A.

Infrastrutture e Reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete

Zona di Pescara-Chieti

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Costruzione nuovo elettrodotto con due cavi MT interrati a 20 KV in doppio cavo con fiancheggiamento delle Strade Comunali Via San Donato e Via Rio Sparto per una lunghezza complessiva di circa ml. 250,00 e nuova cabina elettrica di consegna terzi MT e di trasformazione denominata ASL- VIA RIO SPARTO- AUI D520 2707385 nel Comune di Pescara (PE) per alimentazione Cliente ASL PESCARA nel Comune di Pescara (PE). L.R. n.83 del 20.09.1988 integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. ITER 2140212.

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e Reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Zona di Pescara-Chieti, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

#### **RENDE NOTO**

che ha in progetto la costruzione dell'elettrodotto in oggetto nel Comune di Pescara (PE).

Il nuovo elettrodotto, che interesserà le Strade Comunali Via Rio Sparto e Via San Donato sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/47 del 3/04/2002.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo- Dipartimento Territorio e Ambiente-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio- Corso Vittorio Emanuele II, 301- 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

firmato  
Il Responsabile  
e-distribuzione SpA  
Fabio Manni



**RIF.: AUT\_2207736. Costruzione di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/bt in Via Gabriele D'Annunzio nel Comune di Pescara (PE). Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/47 del 3/04/2002.**

e- distribuzione S.p.A.

Infrastrutture e Reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete

Zona di Pescara-Chieti

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Costruzione nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT con posa di un trasformatore nel locale cabina terzi denominata BIMA- AUI D520 2421674 in Via G. D'Annunzio nel Comune di Pescara (PE) per alimentazione Cliente MIC SRL nel Comune di Pescara (PE). L.R. n.83 del 20.09.1988 integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. ITER 2207736.

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e Reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Zona di Pescara-Chieti, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

#### **RENDE NOTO**

che ha in progetto la costruzione di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/bt in Via Gabriele D'Annunzio nel Comune di Pescara (PE).

Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/47 del 3/04/2002.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo- Dipartimento Territorio e Ambiente-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio- Corso Vittorio Emanuele II, 301- 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

firmato  
Il Responsabile  
e-distribuzione SpA  
Fabio Manni

**RIF.: AUT\_2217616. Realizzazione di una nuova linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 212 m in Via Villa Mazza e Strada sterrata nel COMUNE DI Pizzoli .****e-distribuzione****Infrastrutture e Reti Italia**  
Macro Area Territoriale Centro  
Zona di L'Aquila-TeramoImposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99**e-distribuzione S.p.A.**  
**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA**  
**AREA ADRIATICA**  
**SVILUPPO RETE**  
**AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Località Campo Pile – 67100 L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

**RENDENOTO**

che ha in progetto la realizzazione di una nuova linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 212 m in Via Villa Mazza e Strada sterrata nel COMUNE DI Pizzoli (Aq) per miglioramento del servizio elettrico. Iter n° 2217616.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Genio Civile L'Aquila Via Salaria Antica Est 27 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.


L'Aquila, 19.03.2021

F.to  
**GIAN LUCA FUNAIOLI**  
Il Responsabile

1/1

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

**e-distribuzione SpA** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)